



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia della formazione
e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

Direttiva ID 883

**Direttiva relativa alle ripercussioni
dei Regolamenti (CE) 883/2004
e 987/2009 sull'assicurazione contro
la disoccupazione, Direttiva ID 883**

(Circolare ID 883)

**Mercato del lavoro /
Assicurazione contro
la disoccupazione (TC)**

Stato: 01.01.2025

Premessa

In veste di autorità di vigilanza, l'ufficio di compensazione dell'Assicurazione contro la disoccupazione, gestito dalla SECO (SECO-TC) provvede all'applicazione uniforme del diritto e dà direttive agli organi di esecuzione in merito all'esecuzione della legge (art. 110 LADI).

La presente circolare tiene conto dei regolamenti europei validi in Svizzera dal 1.4.2012:

- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di base, RB); e
- Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del RB (Regolamento di applicazione, RA);

nonché dei relativi [atti](#) e [decisioni](#) cui è fatto riferimento negli Allegati II e III dell'[ALC](#).

Per quanto riguarda i rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, dal 1.1.2015 si applicano inoltre le modifiche introdotte dai [Regolamenti \(UE\) n. 1244/2010](#), [n. 465/2012](#) e [n. 1224/2012](#).

La presente circolare prende in considerazione tutte le novità dichiarate applicabili nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE/AELS dal 1.1.2016, segnatamente del terzo aggiornamento del regolamento sulle assicurazioni sociali della [Convenzione AELS](#) (Appendice 2 all'Allegato K). Questa modifica prevede che nei rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS (Liechtenstein, Norvegia e Islanda) vengano applicati il RB e il RA come pure i più recenti Regolamenti UE integrati nell'[ALC](#). Ciò significa che i rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS vengono disciplinati dalle stesse disposizioni di coordinamento in vigore per le relazioni tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.

Tuttavia, tra l'[ALC](#) e la [Convenzione AELS](#) continua a non esserci alcuna correlazione, quindi alcun coordinamento tra i due accordi (cfr. Introduzione, B17a e B35 segg.).

L'uscita del Regno Unito dall'UE ha avuto effetto il 31.12.2020. In relazione all'assicurazione contro la disoccupazione non sussiste più alcuna disposizione di coordinamento con il Regno Unito. Il Regolamento n. 883/2004, tuttavia, resta valido per i cittadini svizzeri, europei e britannici residenti all'estero al 31.12.2020.

Il coordinamento delle assicurazioni sociali con il Regno Unito è ora realizzato attraverso la nuova convenzione di sicurezza sociale tra il Regno Unito e la Svizzera. Ciò si applica alle situazioni transfrontaliere che si verificano dopo il 1.1.2021 (vedi Direttiva TC 2023/03: Attuazione del nuovo accordo di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito).

Indice

Introduzione	15
Come impiegare la circolare.....	15
Riferimenti bibliografici	16

A

Definizioni e nozioni	17
Dimora	18
Definizione	18
Portata	18
Attività subordinata	19
Definizione	19
Attività subordinata secondo la legislazione Svizzera.....	19
Portata	19
Periodi di occupazione	20
Distinzione tra diversi periodi	20
Definizione	20
Portata	21
AELS	22
Distacco.....	23
Definizione	23
Portata	24
Prestazioni familiari	25
Lavoratore frontaliero	26
Definizione	26
Determinazione della residenza	26
Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali	26
Falsi lavoratori frontalieri	26
Lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa	27
Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliero	28
Esame dello status di lavoratore frontaliero	28
Da lavoratore distaccato a falso lavoratore frontaliero	28
Disoccupazione parziale o accidentale	30
Definizione	30
Portata della distinzione fra disoccupazione parziale e disoccupazione completa	30
Pluriattività	32
Definizione	32
Portata	32

La competenza in caso di pluriattività viene decisa dal servizio AVS dello Stato di residenza (modulo A1)	32
Conflitto di competenza	32
Stati membri	34
Attività autonoma	35
Definizione	35
Attività autonoma secondo la legislazione Svizzera	35
Portata	35
Assimilazione di situazioni (assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti)	36
Istituzione	37
Periodi di assicurazione e periodi equiparati	38
Distinzione tra diversi periodi	38
Definizione	38
Mancato periodo di assicurazione o periodo equiparato: motivi di esenzione secondo l'art. 14 LADI	39
Portata	39
Disoccupazione completa	40
Definizione	40
Portata della distinzione fra disoccupazione parziale e disoccupazione completa	40
Residenza	41
Definizione	41
Portata della residenza	41
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza	41
Determinazione della residenza	42
Controversia fra Stati sul luogo di residenza	43
Falsi lavoratori frontalieri con residenza all'estero: residenza in Svizzera non necessaria	43
Rivendicazione in entrambi gli Stati qualora la competenza non possa essere determinata sin da subito	44
Periodi di attività lavorativa autonoma	45
Distinzione tra diversi periodi	45
Definizione	45
Portata	45

B

Basi legali	46
Basi del diritto sociale dell'UE	47
Libera circolazione delle persone nell'UE e in rapporto con la Svizzera	47
Garanzia della libera circolazione delle persone attraverso il diritto sociale europeo	47
Validità del RB e del RA in Svizzera	48

Accordi determinanti	48
Recepimento del RB e del RA nei rapporti Svizzera-UE.....	48
Recepimento dei regolamenti 883/2004 e 987/2009 nei rapporti Svizzera-AELS	48
Preminenza del diritto europeo	49
Nessuna soppressione del diritto nazionale più favorevole	49
Campo di applicazione territoriale	50
In generale	50
Campo di applicazione territoriale conformemente all'ALC.....	50
Campo di applicazione territoriale conformemente all'AELS	52
Campo di applicazione personale.....	53
In generale	53
ALC.....	53
Convenzione AELS	53
RB: cittadini di Stati terzi in generale	53
RB: apolidi e rifugiati	53
RB: familiari e superstiti	54
RB: persone che non esercitano un'attività lavorativa	54
Prova della cittadinanza	54
Campo d'applicazione materiale.....	55
Mancato coordinamento fra L'ALC e la Convenzione AELS	56
Ulteriore validità degli accordi tra stati	57
Disposizioni transitorie.....	58
Eventi avvenuti nel passato.....	58
Periodi transitori	59
UE-15 & AELS	59
UE-8	59
Bulgaria e Romania.....	59
Croazia	59
Effetti dell'uscita del Regno Unito dall'UE.....	60
Moduli	61
Tipi di moduli.....	61
Lingue	61
Obbligo di trasmettere.....	61
Flow e BUC.....	61
Moduli per gli assicurati (PD)	61
Moduli trasmessi fra istituzioni (moduli U)	62
Panoramica dei «flow»	63

C

Attestazione di periodi e redditi svizzeri	67
In generale	68
Portata	68
Moduli per l'attestazione: PD U1, U002, U017 e U004	68
Richiesta da parte del richiedente: modulo PD U1	69
Richiesta: forma ed esame	69
Organo esecutivo competente	69
Scelta della cassa di disoccupazione	69
Obbligo di trasmettere	70
Richiesta da parte di istituzioni estere: moduli U	71
In generale	71
Competenza	71
Periodi da attestare	72
In generale	72
Rilevamento dei dati	72
Periodi di assicurazione e periodi equiparati	72
Periodi di occupazione	73
Periodi di attività lavorativa autonoma	73
Reddito da attestare	74
In generale	74
Modulo PD U1	74
Reddito da attività lavorativa autonoma	74

D

Determinazione della legislazione applicabile	75
Norme generali	76
Assoggettamento a un'unica legislazione	76
Principio dello Stato di attività	76
Norme particolari generali	77
Principio e deroghe	77
Lavoratori subordinati distaccati	77
Lavoratori autonomi distaccati	77
Equipaggi di condotta e di cabina (principio della base di servizio)	77
Pluriattività	78
Battellieri del Reno	78
Regime transitorio: periodo di transizione di 10 anni	79
Caso particolare del Regno Unito	79
Norme particolari in caso di disoccupazione	80
Panoramica / categorie di persone	80
Responsabilità per la determinazione della competenza	80

Persone che risiedevano nello stato competente.....	81
Determinazione dello Stato competente e della residenza	81
Competenza per l'erogazione delle prestazioni	81
Veri e falsi Lavoratori frontalieri in disoccupazione completa.....	82
In generale	82
Frontalieri veri: Stato di residenza	82
Falsi lavoratori frontalieri: facoltà di scelta	82
Ricerca di lavoro supplementare nello Stato dell'ultima attività	83
Lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa	84
Veri e falsi Lavoratori frontalieri in disoccupazione parziale o accidentale.....	85
Lavoratori frontalieri che risiedono all'estero in disoccupazione parziale in Svizzera.....	85
Lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati (ai sensi del diritto svizzero) residenti all'estero che subiscono una perdita di lavoro in Svizzera.....	85
Passaggio da «disoccupazione parziale o accidentale» a disoccupazione completa	86
Cambio di competenza a seguito dell'assunzione di un'attività durante la disoccupazione	87
Condizione preliminare: cessazione della competenza finora valida	87
Caso particolare: esportazione delle prestazioni	87
Determinazione della competenza Svizzera.....	87
Panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali	88

E

Totalizzazione di periodi	90
In generale.....	91
Adempimento del periodo di contribuzione come presupposto del diritto	91
Scopo.....	91
Delimitazione rispetto alle norme generali relative al principio dell'assimilazione (art. 5 RB).....	91
Presupposti	93
Compendio	93
Ammissibilità della totalizzazione in base alle disposizioni degli accordi	93
Caso particolare del Regno Unito.....	94
Occupazione svolta in Svizzera immediatamente prima della disoccupazione	94
Periodi da prendere in considerazione.....	96
Norma speciale per l'AD.....	96
Periodi di assicurazione	96
Periodi di occupazione e periodi di attività lavorativa autonoma	96
Lavoratori frontalieri	97
Documenti per lo scambio di informazioni	98
Principio	98

PD U1	98
In mancanza del PD U1: richiesta da parte della cassa con l'U001/ U001 CB e U003	98
Valutazione degli attestati	99
Verifica degli attestati	99
Periodi di assicurazione e periodi equiparati	99
Periodi di occupazione che non costituiscono periodi di assicurazione	99
Attività lavorative autonome che non costituiscono periodi di assicurazione.....	100

F

Presupposti, calcolo, durata e sospensione del diritto	101
In generale: conversione nella valuta nazionale.....	102
Presupposti del diritto	103
Diritto al salario o a risarcimenti, indennità per le ore in esubero non compensate.....	103
Indennità di vacanze	103
Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro	103
Rinuncia a pretese di salario o di risarcimento	103
Falsi lavoratori frontalieri: ritorno nello Stato di residenza dopo riscossione delle prestazioni nello Stato di attività competente.....	103
Calcolo del diritto: prestazioni di vecchiaia	105
Calcolo del diritto: guadagno assicurato	106
Base di calcolo per le persone che risiedevano nello Stato competente.....	106
Rapporto/i di lavoro di durata inferiore a un mese	106
Base di calcolo per i frontalieri (veri o falsi) che richiedono le prestazioni in Svizzera	106
Calcolo del diritto: persone con obblighi di mantenimento nei confronti di figli	109
In generale	109
Figli residenti all'estero.....	109
Moduli per lo scambio di informazioni relative ai familiari	109
Calcolo del diritto: supplemento per assegni familiari.....	110
In generale	110
Figli all'estero	110
Regole di priorità	110
Durata del diritto: numero massimo di indennità giornaliera	112
Periodi da considerare	112
Divieto di cumulo delle prestazioni	112
Sospensione del diritto (Sanzione).....	115
In generale	115
Casi di applicazione	115
Valutazione dei moduli	115

G

Esportazione delle prestazioni	116
Principi.....	117
Scopo.....	117
Esportazione delle prestazioni per i falsi lavoratori frontalieri nel loro Stato di residenza al più presto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata	117
Competenze.....	118
Scambio di informazioni e collaborazione con altre istituzioni	118
Ammissibilità dell'esportazione delle prestazioni	119
In generale	119
Cittadini svizzeri	119
Cittadini UE.....	119
Cittadini AELS	119
Permesso di soggiorno di cittadini UE/AELS	119
Regioni di confine	119
Apolidi e rifugiati.....	119
Cittadini di Stati terzi	120
Esportazione delle prestazioni e guadagno intermedio	120
Caso particolare: il Liechtenstein.....	120
Caso particolare: il Regno Unito.....	121
Nessuna esportazione delle prestazioni per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione	121
Esame dell'ammissibilità	121
Obbligo di informare e comunicazione fra assicurato e organi esecutivi (URC/cassa).....	122
Obbligo d'informare (Info-Service «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero»)	122
Contatto con gli organi esecutivi.....	122
Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura	122
Modulo IPA internazionale	123
Rilascio supplementare del modulo PD U1	124
Obbligo di trasmettere dell'autorità non competente.....	124
«Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero» e attestazione del diritto tramite il modulo PD U2.....	125
Richiesta	125
Esame della richiesta	125
Attestazione del diritto tramite il modulo PD U2.....	127
Caso particolare: iscrizione all'estero senza PD U2	128
L'URC non ha potuto rilasciare per tempo il modulo PD U2	128
Smarrimento del modulo PD U2.....	128
Obbligo di trasmettere	128
Rilascio del documento sull'esportazione delle prestazioni (U008).....	128

Periodo di attesa di 4 settimane.....	129
Principio	129
Riduzione del periodo di attesa di 4 settimane	129
Periodo di esportazione.....	131
Definizione	131
Durata	131
Inizio	131
Modifica dell'inizio del periodo di esportazione autorizzato.....	132
Il diritto alle prestazioni finisce durante il periodo di esportazione.....	132
Obblighi nei confronti dell'istituzione estera	133
Principio	133
Iscrizione presso l'istituzione estera	133
Adempimento delle prescrizioni di controllo	133
Notifica iscrizione (U009)	133
Obblighi nei confronti della cassa – modulo IPA.....	134
Principio	134
Esercizio del diritto alle prestazioni	134
Esame del diritto alle prestazioni.....	134
Erogazione delle prestazioni	134
Violazione dell'obbligo di informare	134
Circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni durante il periodo di esportazione.....	135
In generale.....	135
Obbligo di informare dell'istituzione estera (U010, U011, PD U3).....	135
Sospensione del diritto all'indennità	135
Incapacità al lavoro durante l'esportazione delle prestazioni	135
Comunicazione mensile dello status (U012, U013)	136
Giorni esenti dall'obbligo di controllo	136
Assunzione di un'attività soggetta all'obbligo assicurativo – cambio di competenza	137
In generale	137
Assunzione di un'attività con una remunerazione inferiore all'indennità giornaliera (= attività non adeguata)	137
Assunzione di un'attività con una remunerazione superiore all'indennità giornaliera (= attività adeguata)	138
Rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni.....	139
Disponibilità all'estero	139
Cancellazione dell'iscrizione presso l'istituzione estera.....	139
Sospensione dell'erogazione delle prestazioni	139
Riannuncio all'URC per la riscossione di ID	139
Possibilità di usufruire di giorni esenti dall'obbligo di controllo solamente dopo il riannuncio all'URC	140

Nessuna sanzione per assenza di ricerche di lavoro durante l'esportazione delle prestazioni	140
Frazionamento del diritto alle prestazioni	141
Definizione	141
Indicazioni generali	141
Domanda di frazionamento del periodo di esportazione	141
Esame della richiesta	141
Attestazione del diritto tramite il modulo PD U2.....	141
Nuova esportazione delle prestazioni durante lo stesso termine quadro.....	142

H

Importazione delle prestazioni	143
In generale.....	144
Scopo.....	144
Esame e autorizzazione dell'importazione delle prestazioni	144
Proroga del periodo di esportazione da parte dell'istituzione competente	144
Iscrizione della persona in cerca d'impiego.....	145
Competenza.....	145
Esame dei moduli	145
Conferma dell'iscrizione all'istituzione estera	145
Ammissibilità dell'importazione delle prestazioni	146
Obbligo di verifica dell'organo esecutivo competente	146
Il caso particolare del Regno Unito.....	146
Obbligo di notifica dell'organo esecutivo svizzero in caso di importazione delle prestazioni non autorizzata	146
Obblighi della persona in cerca d'impiego.....	148
Principio / competenza dell'URC	148
Obbligo di consigliare e di informare dell'URC	148
Obblighi della persona in cerca d'impiego	148
Conseguenze della violazione dell'obbligo	148
Diritti della persona in cerca d'impiego: giorni esenti dall'obbligo di controllo	149
Nessuna assegnazione di PML.....	149
Obbligo di comunicare dell'URC.....	150
Principio	150
Inizio, durata e fine dell'obbligo di comunicare	150
Circostanze per le quali vige l'obbligo di comunicare	150
Informazione della persona in cerca d'impiego in merito alle notifiche effettuate	151
Obiezioni riguardo alla notifica di fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni	151
Cessazione dell'obbligo di versare le prestazioni dello Stato di residenza.....	152
Esaurimento del diritto alle prestazioni durante il periodo di esportazione	152

Assunzione di un impiego nello Stato della ricerca di lavoro	152
--	-----

Z

Aggiornamenti	153
Aggiornamenti del 1.6.2016	154
Aggiornamenti del 1.1.2018	161
Aggiornamenti del 1.7.2018	162
Aggiornamenti del 1.1.2019	163
Aggiornamenti del 1.7.2019	165
Aggiornamenti del 1.7.2021	167
Aggiornamenti del 1.1.2022	168
Aggiornamenti del 1.7.2022	169
Aggiornamenti del 1.1.2023	170
Aggiornamenti del 1.7.2023	171
Aggiornamenti del 1.7.2024	172
Aggiornamenti del 1.1.2025	173

Elenco delle abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
ALC	Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
AI	Assicurazione invalidità
art.	Articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
BUC	Business Use Case
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
consid.	Considerando
cpv.	Capoverso
DTF	Decisione del Tribunale federale
EESSI	Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali
ID	Indennità di disoccupazione
II	Indennità per insolvenza
ILR	Indennità per lavoro ridotto
IPA	Indicazioni della persona assicurata
IPI	Indennità per intemperie
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
lett.	Lettera
n.	Numero
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02)

OPGA	Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
par.	Paragrafo
PD	Portable Document (documento portabile)
PML	Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
SIPAD	Sistema d'informazione per il pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione
RA	Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di applicazione)
RB	Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento di base)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SED	Structured electronic document (documento elettronico strutturato)
SEE	Spazio Economico Europeo
seg./segg.	Seguente/seguenti
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
URC	Ufficio regionale di collocamento

Introduzione

La presente seconda edizione, interamente rivista, è entrata in vigore il 1° giugno 2016 e ha sostituito la prima edizione del 1.1.2012. La direttiva ID 883 viene aggiornata periodicamente (al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno) e comprende i seguenti capitoli:

- A** Definizioni e nozioni
- B** Basi legali
- C** Attestazione di periodi e redditi svizzeri
- D** Determinazione della legislazione applicabile
- E** Totalizzazione di periodi
- F** Inizio, calcolo, durata e sospensione del diritto
- G** Esportazione delle prestazioni
- H** Importazione delle prestazioni
- Z** Aggiornamenti

Nel capitolo Z sono riportati in ordine cronologico e commentati tutti gli elementi che, il 1° gennaio o il 1° luglio di ogni anno, sono stati eliminati, modificati/completati oppure riformulati.

Si raccomanda l'utilizzo della versione elettronica, in quanto non solo è sempre aggiornata ma consente anche di effettuare ricerche tramite parole chiave e di aprire direttamente i collegamenti ipertestuali riportati.

Come impiegare la circolare

Oltre alle disposizioni generali (art. 1–10 RB; art. 1–13 RA) e alle disposizioni sulla determinazione della legislazione applicabile (art. 11–16 RB; art. 14–21 RA), per l'assicurazione contro la disoccupazione sono particolarmente importanti le disposizioni specifiche sulle prestazioni in caso di disoccupazione (art. 61–65 RB; art. 54–57 RA) come pure le disposizioni varie (art. 76–86 RB; art. 1–5 e 71–95 RA). Si rimanda in particolare anche alle disposizioni transitorie di cui agli art. 87 e 87a RB e all'art. 93 RA nonché alle norme in materia di ripetizione delle prestazioni (art. 84 RB e art. 71–86 RA)¹.

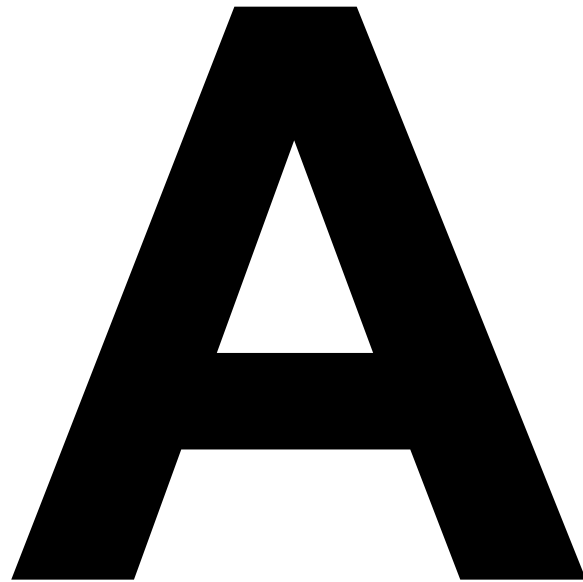
La presente circolare illustra le ripercussioni di queste disposizioni per gli organi di esecuzione dell'AD ed è da intendersi come testo di riferimento. L'obiettivo delle spiegazioni dettagliate è di fornire informazioni utili per giungere a una soluzione in caso di problemi o contestazioni. Al fine di snellire il più possibile le istruzioni per l'attività d'esecuzione quotidiana (capitoli B–H), le nozioni fondamentali sono trattate più in dettaglio nel capitolo A (Definizioni e nozioni).

[Il testo sottolineato](#) rinvia a un collegamento ipertestuale (ad es. leggi, ordinanze, decisioni, sentenze del tribunale).

¹ Cfr. [Prassi LADI RCCI](#).

Riferimenti bibliografici

- Europäisches Sozialrecht, Fuchs Maximilian (a cura di), Nomos Kommentar, 7^a edizione, 2018;
- Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer (a cura di), Arbeitslosenversicherung, Thomas Nussbaumer, Helbing Lichtenhahn Basel, 3^a edizione, 2016.



Definizioni e nozioni

Dimora

Art. 1 lett. k RB

Definizione

- A1** Per dimora si intende la residenza temporanea. Se viene conseguito lo scopo della residenza temporanea, si presuppone che l'assicurato rientri al suo luogo di residenza (luogo in cui risiede abitualmente).
- A2** La nozione di dimora si contrappone a quella di residenza definita all'art. 1 lett. j RB, intesa come luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. A76 segg.).

Portata

- A3** Entrambe le nozioni di dimora e residenza sono di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (cfr. capitolo D).

Attività subordinata

Art. 1 lett. a RB

Definizione

- A4** È considerata attività subordinata qualsiasi attività o situazione analoga considerata tale ai fini dell'applicazione delle norme di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste una situazione equivalente.
- A5** Il significato di attività subordinata non è definito nel RB stesso, ma dal sistema di diritto previdenziale dello Stato membro da applicare ai fatti in questione.
- A6** Per stabilire l'esistenza di un'attività subordinata è determinante il collegamento a un sistema di assicurazione sociale per salariati.

Attività subordinata secondo la legislazione Svizzera

- A7** Si è in presenza di un'attività subordinata quando l'interessato è assicurato per legge nel quadro di un sistema di diritto previdenziale previsto per questo tipo di attività.
- A8** È determinante il fatto che l'interessato svolga un'attività dipendente ai sensi della legislazione sull'AVS. Si considerano quindi lavoratori subordinati tutte le persone che svolgono un'attività dipendente ai sensi della legislazione sull'AVS.
- A9** Il fatto che il reddito conseguito con un'attività subordinata sia o meno soggetto all'obbligo di contribuzione all'AD non è invece determinante per stabilire se si è in presenza di un'attività subordinata ai sensi dell'art. 1 lett. a RB, in quanto sono possibili deroghe all'obbligo contributivo per i lavoratori subordinati. Il criterio dell'obbligo di contribuzione all'AD entra in considerazione solo al momento della totalizzazione di periodi, per la quale è richiesta la precedente maturazione di un periodo di assicurazione.
- A10** Il grado di occupazione è irrilevante, per cui è sufficiente un'attività a tempo parziale, anche se svolta solo per 2 ore al giorno su 2 giorni².

Portata

- A11** La nozione di attività subordinata è importante per la determinazione della legislazione applicabile (art. 11–13 RB; D1 segg.).
- A12** Se l'interessato soddisfa la condizione dell'attività subordinata secondo la legislazione di uno Stato membro, si applica questa legislazione. Se invece non soddisfa tale condizione, si applicano le norme sulla sicurezza sociale dei lavoratori autonomi o delle persone che non esercitano un'attività lavorativa.

² CGUE, causa [C-2/89](#) (Kits van Heijningen).

Periodi di occupazione³

Art. 1 lett. u RB

Distinzione tra diversi periodi

- A13** La definizione concreta dei settori assicurativi (obbligo di assicurazione, presupposti del diritto, ecc.) è di competenza dei singoli Stati membri e risulta quindi molto varia⁴. Non tutti gli Stati membri dispongono di un sistema assicurativo in cui determinate categorie di persone, definite per legge, vengono considerate assicurate. Alcuni Stati prevedono inoltre un'assicurazione contro la disoccupazione per lavoratori autonomi.

Per poter garantire un coordinamento appropriato dei periodi maturati sotto i diversi sistemi degli Stati membri, si opera una distinzione tra periodi di assicurazione, periodi di occupazione e periodi di attività lavorativa autonoma.

Definizione

- A14** Sono considerati periodo di occupazione i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione.

- A15** La nozione di periodo di occupazione si determina distinguendola da quella di periodo di assicurazione⁵: in fatto di diritto alle prestazioni di disoccupazione, la nozione di periodi di assicurazione non riguarda soltanto i periodi durante i quali sono stati versati contributi per un sistema di AD, ma anche i periodi di occupazione che, secondo la legislazione in base alla quale sono stati maturati, sono considerati equiparati ai periodi di assicurazione, ossia ai periodi durante i quali la copertura è garantita da un sistema di questo tipo.

La nozione di periodo di occupazione comprende quindi unicamente i periodi di attività lavorativa che, secondo la legislazione in base alla quale sono stati maturati, non valgono come periodi che conferiscono un diritto a beneficiare delle prestazioni della disoccupazione.

- A16** I periodi di attività che conferiscono il diritto a beneficiare delle prestazioni della disoccupazione, ma che a causa della mancata inclusione nel regime di assicurazione volontaria contro la disoccupazione non ne comportano un'effettiva iscrizione, non valgono quindi né come periodi di assicurazione né come periodi di occupazione.

⇒ Esempio

La signora DK (nazionalità danese) lavora prima in Danimarca e poi in Svizzera. In Danimarca non era affiliata ad alcuna cassa di disoccupazione. Che cosa attesta la Danimarca? È possibile totalizzare i periodi?

³ La definizione dei periodi di attività lavorativa autonoma, anch'essi menzionati all'art. 1 lett. u RB, si trova al numero marginale A96.

⁴ [MISSOC](https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=it): sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale nell'Unione europea che offre informazioni dettagliate, paragonabili e aggiornate sui sistemi di protezione sociale dei Paesi europei (<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=it>).

⁵ CGUE, causa [C-388/87](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TJ/?uri=CELEX:6881/87) (Warmerdam-Steggerda).

Soluzione: l'AD in Danimarca si basa su regole facoltative. Per le persone che lavorano in Danimarca e non sono iscritte a una cassa di disoccupazione, la Danimarca attesta unicamente i periodi di occupazione.

Questi periodi non valgono tuttavia né come periodi di occupazione né come periodi di assicurazione.

L'art. 61 RB, secondo cui i periodi di occupazione sono presi in considerazione unicamente se sono considerati periodi di assicurazione in Svizzera, non è pertanto applicabile.

A17 Secondo il diritto svizzero sono considerati periodi di occupazione i seguenti periodi:

- i periodi durante i quali si è esonerati dall'obbligo di contribuzione all'AD (Prassi LADI ID A5);
- i periodi di attività di un lavoratore dopo il raggiungimento del limite d'età massimo per l'obbligo di contribuzione all'AVS;
- i periodi di attività di un lavoratore durante i quali non viene raggiunto il limite minimo del guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI);
- i periodi durante i quali viene percepito un guadagno accessorio non assicurato (art. 23 cpv. 3 LADI);
- i periodi di partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a LADI (art. 23 cpv. 3^{bis} LADI).

Portata

A18 I periodi di occupazione sono importanti per l'attestazione dei periodi maturati in Svizzera (capitolo C) e per la totalizzazione di periodi (capitolo E).

AELS

A19 L'AELS è stata costituita nel 1960 tramite la Convenzione di Stoccolma. All'origine, lo scopo di questa organizzazione interstatale era quello di eliminare i dazi doganali sui prodotti industriali fra gli Stati membri.

A20 Oltre alla Svizzera, sono membri dell'AELS l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

A20a Caso particolare del Liechtenstein

Per quanto concerne i rapporti tra la Svizzera e il Liechtenstein restano in vigore gli articoli 6 e 9 [dell'Accordo bilaterale relativo all'assicurazione contro la disoccupazione](#): se dei cittadini rimpatriano nel loro Stato d'origine, i periodi assicurativi e i periodi d'attività sottoposta a contribuzione, compiuti nell'altro Stato contraente, sono computati per determinare l'adempimento delle condizioni richieste per far valere un diritto e per stabilire la durata dell'indennizzo, come se questi periodi fossero maturati nello Stato d'origine (cfr. art. 6).

Inoltre, i due Stati contraenti rinunciano a restituire allo Stato di residenza la parte dei contributi d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri riscossa, nello Stato in cui l'attività salariata è esercitata, per coprire i rischi della disoccupazione completa. Nel caso di mutamento considerevole della situazione, i governi dei due Stati contraenti possono convenire di pagare indennità compensative (cfr. art. 9).

Disposizioni speciali sono in vigore anche per l'esportazione delle prestazioni (cfr. G14)

A21 L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sono membri dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE). Per l'attuazione delle obbligazioni derivanti dallo SEE sono stati istituiti un'autorità di vigilanza AELS e una Corte di giustizia SEE.

A21a Con l'entrata in vigore il 1.1.2016 del terzo aggiornamento del regolamento sulle assicurazioni sociali nella [Convenzione AELS](#) (Appendice 2 all'Allegato K), ora per i rapporti tra la Svizzera e gli Stati dell'AELS (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) si applicano anche il RB e il RA. Per le relazioni tra la Svizzera e gli Stati dell'AELS valgono quindi le stesse disposizioni di coordinamento in vigore nei rapporti con gli Stati dell'UE. Ciò non significa tuttavia che vi sia un coordinamento globale (cfr. B17a e B35 segg.).

Riguardo alle disposizioni transitorie si rimanda all'art. 87 RB come pure a B41.

Distacco^{6 7 8}

Art. 12 RB

Definizione

A21b Per distacco si intende la situazione in cui un lavoratore svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato per conto del suo datore di lavoro (cfr. D7 e D8).

Si parla di distacco anche nel caso di un lavoratore autonomo che si reca temporaneamente in un altro Stato per esercitarvi un'attività affine a quella svolta prima del distacco.

A21c Il distacco presuppone, da un lato, che il datore di lavoro eserciti abitualmente un'attività nello Stato di distacco e, dall'altro lato, che l'attività di distacco venga svolta proprio per il datore di lavoro in questione. Si parla di «esercitare abitualmente un'attività» quando un datore di lavoro svolge un'attività significativa nello Stato membro della sede. Nel caso di un'azienda che si limita a sole attività interne di gestione non si può parlare di attività significative.

Prima del distacco, i lavoratori autonomi devono già svolgere per un determinato periodo un'attività economica rilevante nello Stato di provenienza.

A21d Le seguenti condizioni devono inoltre essere soddisfatte in modo cumulativo:

- la durata prevedibile del lavoro non supera i 24 mesi; e
- il lavoratore distaccato non viene inviato in sostituzione di un'altra persona distaccata.

Un'interruzione temporanea dell'attività (per malattia, ferie o impiego presso l'impresa distaccante) non rappresenta un'interruzione del distacco.

L'art. 16 par. 1 RB consente agli Stati membri di prevedere di comune accordo eccezioni agli articoli 11–15 RB e dunque anche nell'ambito del distacco (art. 12 RB) nell'interesse di talune persone o categorie di persone (cfr. Richiesta di distacco di lunga durata o di proroga del distacco).

A21e Tra il datore di lavoro e il lavoratore distaccato deve permanere un legame organico durante tutta la durata del distacco.

A21f Subito prima del distacco, i lavoratori devono essere assoggettati alle norme giuridiche in materia di sicurezza sociale dello Stato di provenienza per almeno un mese (2 mesi per i lavoratori autonomi), affinché tale stato possa diventare lo Stato di invio.

A21g Il lavoratore distaccato può diventare un lavoratore frontaliero «falso» (cfr. A37a).

⁶ Nell'ambito della quarta revisione dell'Allegato II all'[ALC](#), il 1.1.2015 la Svizzera ha recepito il [Regolamento \(UE\) n. 465/2012](#).

⁷ Si veda in merito la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

⁸ Per maggiori informazioni:

- [Distacco](#) (con vari promemoria)
- «[Guida pratica sulla legislazione applicabile](#)», dicembre 2013, a cura della Commissione europea (in tutte le lingue e con numerosi esempi concreti);
- [Sito Internet della Commissione europea, Lavoratori distaccati](#):

Portata

- A21h** I lavoratori distaccati continuano a essere assoggettati alle disposizioni in materia di assicurazioni sociali dello Stato di invio (diversamente dagli altri immigrati ed emigrati, per i quali la competenza passa al nuovo Stato di occupazione). Di conseguenza, per tutte le questioni di sicurezza sociale, durante il distacco resta applicabile la legislazione dello Stato di invio. Ciò significa che, se un assicurato si ritrova disoccupato durante o dopo un'attività di distacco e rientra in Svizzera, ha diritto all'ID come disciplinato dalla LADI.
- A21i** Lo scopo delle prescrizioni in materia di distacco è di agevolare quei datori di lavoro che intendono impiegare temporaneamente manodopera per svolgere attività in un altro Stato.
- A21j** La cassa di compensazione AVS attesta il distacco rilasciando l'apposito modulo A1.

Prestazioni familiari⁹

Art. 1 lett. z RB

- A22** Per prestazioni familiari si intendono tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a coprire i costi del nucleo familiare, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'Allegato I del RB.
- A23** Le disposizioni in materia di assegni familiari nel settore dell'AD sono esposte ai numeri marginali F31 segg.

⁹ [Guida prestazioni familiari CH-UE](#); [Guida prestazioni familiari CH-AELS](#)

Lavoratore frontaliero

Art. 1 lett. f, art. 65 RB, art. 65a RB; art. 56 RA

Definizione

- A24** Per lavoratore frontaliero, secondo l'art. 1 lett. f RB si intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (A4 segg.) o autonoma (A52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro Stato membro (A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
- A25** L'art. 65 RB opera inoltre una distinzione fra lavoratore frontaliero ed il disoccupato «diverso dal lavoratore frontaliero». Per semplificare, vengono impiegati i termini di «veri» e «falsi» frontalieri. I dettagli per la differenziazione sono riportati ai numeri marginali A27 segg.

Determinazione della residenza

- A26** I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in base ai numeri marginali A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari giornalieri e settimanali

- A27** Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria; A76 segg.) nello Stato in cui lavora e sia il luogo dell'attività professionale che quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
- A28** Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni liberi.
- Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (A80 segg.).
- A28a** Per i lavoratori frontalieri che soggiornano in Svizzera durante la settimana si applicano le disposizioni per i soggiornanti settimanali in Svizzera (art. 16 OASA, RS 142.201). La notifica quale soggiornante settimanale serve agli organi d'esecuzione per determinare lo status di frontaliero. In mancanza di tale notifica, tuttavia, non si può partire dal presupposto che l'assicurato non sia un vero lavoratore frontaliero.

Falsi lavoratori frontalieri

- A29** È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna almeno una volta la settimana. Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare).

Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche per queste persone sono posti requisiti stringenti poiché di norma vale il presupposto che le stesse abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (A80 segg.).

A30 Secondo la [decisione U2](#) della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:

- le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
- le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
- le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'art. 16 par. 1 RB (ad es. per lavoratori distaccati con un'autorizzazione speciale);

se, nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).

A31 La [decisione U2](#) non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora può essere confutato considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al numero marginale A80 segg.

A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell'AD nello Stato di residenza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che non dimoravano nello Stato dell'ultima attività con l'intenzione di stabilirvisi in modo duraturo.

A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo periodo in combinato disposto con par. 5 RB).

Lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa¹⁰

A33a In deroga all'art. 65 RB, ai sensi dell'art. 65a RB la responsabilità dei frontalieri autonomi in disoccupazione completa spetta allo Stato in cui viene svolta l'attività (se quest'ultimo assicura l'attività autonoma contro la disoccupazione e se lo Stato di residenza non assicura i lavoratori autonomi contro la disoccupazione).

La Svizzera non prevede alcuna assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori autonomi. I lavoratori frontalieri autonomi in disoccupazione completa che hanno interrotto la loro attività in Svizzera non ricevono quindi alcuna prestazione dalla Svizzera.

A33b Inoltre, l'art. 65a par. 3 RB, prevede che la persona che si sia iscritta presso gli uffici del lavoro dell'ultimo Stato membro in cui abbia esercitato un'attività autonoma, ai sensi dell'art. 64 RB possa recarsi anche nello Stato membro di residenza per cercare lavoro: in tal caso, tuttavia, non vale il periodo di iscrizione di 4 settimane di cui all'art. 64 par. 1 lett. a RB.

A33c Conformemente all'art. 65a RB, per mantenere il diritto alle prestazioni, l'autorità competente può prolungare il periodo di cui alla prima frase dell'art. 64 par. 1 lett. c fino alla fine

¹⁰ Nell'ambito della quarta revisione dell'Allegato II all'[ALC](#), il 1° gennaio 2015 la Svizzera ha recepito il [Regolamento \(UE\) n. 465/2012](#).

del periodo in cui la persona ha diritto alle prestazioni. In questo modo una persona in stato di disoccupazione completa, che in passato ha esercitato un'attività autonoma, si annuncia dapprima presso lo Stato dell'ultima attività, il quale eroga le prestazioni. La stessa persona può però iniziare subito – e fino alla fine del periodo in cui ha diritto alle prestazioni – a cercare un lavoro nel suo Stato di residenza.

Siccome la Svizzera non prevede alcuna assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori autonomi, la prima frase di cui all'art. 64 par. 1 lett. c RB vale soltanto per i frontalieri residenti in Svizzera che hanno perso la loro attività autonoma in uno Stato membro dell'UE/AELS che prevede un'assicurazione per l'attività autonoma.

Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore frontaliere

A34 Lo status di lavoratore frontaliere deve essere acquisito prima dell'insorgere dello stato di disoccupazione (di fatto). Colui che, nel corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l'attività iniziale, non è un lavoratore frontaliere¹¹.

Costituiscono un'eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso dell'ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito non rientrano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività; essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito uno stretto legame – principalmente personale – con lo Stato nel quale si sono stabiliti e in cui risiedono abitualmente.

A35 Il trasloco durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliere.

A36 La durata dello status di lavoratore frontaliere o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell'insorgere della disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al numero marginale A76 segg., se si tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

Esame dello status di lavoratore frontaliere

A37 L'esame dello status di frontaliere è di competenza della cassa.

Da lavoratore distaccato a falso lavoratore frontaliere

A37a Nel caso di un disoccupato, il cui ultimo impiego è stato in qualità di lavoratore distaccato in Svizzera, bisogna valutare singolarmente se durante il distacco ha mantenuto la residenza nello Stato di invio all'estero o se l'ha trasferita in Svizzera (cfr. A76 segg.).

Se, durante il suo distacco, il disoccupato ha stabilito la sua residenza in Svizzera, deve essere assegnato alla categoria dei falsi lavoratori frontalieri con facoltà di scelta (cfr. A29 segg.). Indizi di una residenza in Svizzera sono ad esempio (cfr. A85):

- una dimora prolungata in Svizzera (ad es. più distacchi senza interruzione);

¹¹ CGUE, causa [C-236/87](#) (Bergemann); [DTF 136 V 244](#) (concernente Accordo CH-FL).

- fondazione di una famiglia in Svizzera;
- ricongiungimento familiare in Svizzera con evidente integrazione (ad es. figli scolarizzati);
- statuto di membro di associazioni svizzere; oppure
- rescissione del contratto d'affitto dell'appartamento, vendita della casa o interruzione di altre relazioni nello Stato di invio.

⇒ Esempio 1

La signora EL (nazionalità greca) vive ad Atene con la sua famiglia. Il suo datore di lavoro greco la distacca in Svizzera per un periodo di 2 anni. Durante il distacco rientra spesso in Grecia dalla sua famiglia, dove trascorre anche le sue vacanze.

Soluzione: il fatto che la famiglia della signora EL rimanga in Grecia durante il distacco e che la signora EL rientri spesso in Grecia, dimostra che durante il periodo del distacco ha mantenuto la sua residenza in Grecia. Per questo motivo non viene considerata una falsa lavoratrice frontaliera. In caso di disoccupazione completa, lo Stato competente è la Grecia.

⇒ Esempio 2

Il signor IT (nazionalità italiana) vive a Roma con la sua famiglia. Il suo datore di lavoro lo distacca in Svizzera per un periodo di 2 anni. La famiglia IT vende la sua casa di Roma e trasloca a Lugano, nuovo luogo di attività del signor I e località in cui i bambini saranno scolarizzati.

Soluzione: diversamente dall'esempio precedente, il signor IT trasloca in Svizzera con tutta la famiglia. I rapporti familiari, l'inserimento a scuola dei bambini e la situazione lavorativa del signor IT indicano che egli ha posto il centro dei suoi interessi in Svizzera e che durante il periodo di distacco risiede in Svizzera. Viene quindi considerato un falso lavoratore frontaliero. In caso di disoccupazione completa, la Svizzera viene considerata Stato competente.

Disoccupazione parziale o accidentale

Art. 65 par. 1 RB

Definizione

A38 Dalla sentenza della CGCE [C-444/98](#) (de Laat) e la [decisione](#) U3 della Commissione amministrativa si deduce quanto segue:

- La nozione di «disoccupazione parziale o accidentale» è da interpretare secondo la legislazione dell'UE. Non deve dunque essere interpretata secondo la legislazione nazionale.
- La regolamentazione delle competenze in caso di disoccupazione completa si basa sulla supposizione che, per i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, le condizioni della ricerca di lavoro siano più vantaggiose nello Stato di residenza. In caso di disoccupazione parziale o accidentale si presume invece che lo Stato di occupazione possa sostenere meglio i lavoratori nella ricerca di un'attività subordinata supplementare.

È considerata in stato di disoccupazione completa una persona che non svolge alcuna attività e nel frattempo cerca una nuova occupazione. Le persone in disoccupazione completa non possono quindi essere persone in disoccupazione parziale o accidentale (cfr. A71 segg.).

- Per stabilire la natura della disoccupazione (parziale o completa) è determinante l'esistenza o il mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro fra le parti e non la durata di un'eventuale sospensione temporanea dell'attività.
- I lavoratori frontalieri che continuano ad avere un contratto di lavoro con la stessa impresa e la cui attività è temporaneamente sospesa pur potendo tornare al loro posto in qualunque momento sono da considerarsi in disoccupazione parziale.
Con l'espressione «pur potendo tornare al loro posto in qualunque momento» si intende l'esistenza della mera possibilità giuridica di riprendere il lavoro.
- Se i lavoratori frontalieri non hanno più alcun legame con lo Stato di occupazione, in particolare a seguito della risoluzione o della scadenza del contratto, sono da considerarsi in disoccupazione completa.

Al termine del contratto di lavoro interviene un cambiamento di status. In tal caso, i lavoratori frontalieri rientrano nella categoria delle persone in disoccupazione completa e per il versamento delle prestazioni di disoccupazione è competente lo Stato di residenza.

A39 La definizione di disoccupazione parziale di cui al diritto comunitario corrisponde, dal punto di vista del diritto svizzero, sia alla nozione di «lavoro ridotto» o di «indennità per intemperie» sia alla fattispecie secondo cui una persona è parzialmente disoccupata (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI).

Portata della distinzione fra disoccupazione parziale e disoccupazione completa

A40 La distinzione è importante per la determinazione della legislazione applicabile (competenza) nel caso dei lavoratori frontalieri (cfr. D19 segg. e D33 segg.).

I lavoratori frontalieri veri e falsi, in caso di disoccupazione completa, beneficiano o possono beneficiare (nel caso di falsi lavoratori frontalieri con facoltà di scelta) delle

prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza, mentre in caso di disoccupazione parziale o accidentale ricevono le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di occupazione, come se vi fossero residenti.

- A41** Nel caso dei lavoratori frontalieri residenti in Svizzera e che richiedono l'ID in Svizzera si deve quindi appurare se si tratta di disoccupazione completa oppure di «disoccupazione parziale o accidentale».

Pluriattività^{12 13 14}

Art. 13 RB

Definizione

A41a La nozione di pluriattività indica l'esercizio abituale di una o più attività, contemporaneamente o alternativamente, in diversi Stati. Può trattarsi di attività subordinate, di attività lavorative autonome o di una combinazione fra le due (cfr. D9 segg.).

Portata

A41b Una persona che esercita abitualmente un'attività in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione di un solo Stato membro, quello in cui viene esercitata la parte sostanziale dell'attività (orario di lavoro e/o stipendio).

A41c La nozione di «parte sostanziale dell'attività» serve a determinare lo Stato membro con cui la persona ha il legame più stretto in termini di assicurazioni sociali. Queste norme si applicano a molti lavoratori: lavoratori autonomi, autisti nel trasporto merci internazionale a lunga distanza, capitreno, collaboratori dei servizi di corriere internazionali, specialisti IT e altri specialisti che esercitano un'attività in due o più Stati membri. Per gli equipaggi di condotta e di cabina e per i marinai si applica invece il principio della base di servizio (cfr. D8a).

La competenza in caso di pluriattività viene decisa dal servizio AVS dello Stato di residenza (modulo A1)

A41d Le persone che esercitano più di un'attività e risiedono in Svizzera notificano la loro pluriattività alla cassa di compensazione AVS, la quale attesta con il modulo A1 la competenza vincolante anche per l'organo di esecuzione dell'AD. Per le persone che esercitano più di un'attività e risiedono nell'UE/AELS, la decisione viene presa dall'ufficio corrispondente dello Stato di residenza (art. 16 RA).

Conflitto di competenza¹⁵

A41e In caso di divergenze di valutazione tra istituzioni o autorità circa la competenza di due o più Stati membri, tali divergenze vengono risolte conformemente all'art. 6 RA (Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni) e all'art. 7 RA (Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi)¹⁶.

¹² Nell'ambito della quarta revisione dell'Allegato II dell'ALC, il 1° gennaio 2015 la Svizzera ha recepito il [Regolamento \(UE\) n. 465/2012](#).

¹³ Si veda la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

¹⁴ Si veda la «[Guida pratica sulla legislazione applicabile](#)», dicembre 2013, a cura della Commissione europea (con numerosi esempi concreti).

¹⁵ Conflitto di competenza negativo = nessuno Stato si ritiene competente; conflitto di competenza positivo = più Stati si ritengono competenti.

¹⁶ In caso di conflitti di competenza può essere chiesta assistenza giuridica alla SECO-TC (=organismo di collegamento; tcjd@seco.admin.ch).

- Ai sensi dell'art. 6 par. 1 RA, la competenza provvisoria è stabilita secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. Stato dell'attività subordinata o autonoma, se l'attività subordinata o autonoma è stata esercitata in un solo Stato membro;
 - b. Stato di residenza, se una o più attività subordinate o autonome sono state esercitate nello Stato di residenza e in altri Stati membri oppure se l'interessato non ha esercitato alcuna attività subordinata o autonoma;
 - c. in tutti gli altri casi secondo la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona ha esercitato una (o più) attività in due o più Stati membri.
- Ai sensi dell'art. 6 par. 2 RA, l'interessato ha diritto a queste prestazioni provvisorie, come se non ci fosse alcuna divergenza di valutazione. Il par. 2 non si applica invece se esistono valutazioni diverse in merito alla residenza: la residenza deve essere determinata secondo la procedura di cui all'art. 11 RA (cfr. A1 segg., A24 segg., A76 segg.).
- In mancanza di un accordo tra le istituzioni o autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla Commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima di un mese dal giorno in cui è sorta la divergenza di opinione ai sensi del par. 1 o del par. 2. La Commissione amministrativa si adopera per conciliare i punti di vista entro i 6 mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta (art. 6 par. 3 RA).
- Il paragrafo 4 disciplina il corretto inquadramento retroattivo.
- Conformemente all'art. 6 par. 5 RA, le due istituzioni competenti regolano la situazione finanziaria della persona interessata a norma del titolo IV, capitolo III RA.

Stati membri

A42 Secondo l'art. 1 par. 2 Allegato II [ALC](#) e l'art. 1 par. 2 Allegato K – Appendice 2 della [Convenzione AELS](#) la nozione di «Stato membro/Stati membri» è da usare in relazione:

- agli Stati dell'UE contemplati nel RB e nel RA, nonché alla Svizzera;
- agli Stati contemplati nella [Convenzione AELS](#).

Attività autonoma

Art. 1 lett. b RB

Definizione

- A52** Per attività autonoma si intende qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione.
- A53** Il significato di attività subordinata non è definito nel RB stesso, ma dal diritto sociale dello Stato membro applicato ai fatti in questione (cfr. A4 segg. concernente la definizione di «attività subordinata»).
- A54** Per stabilire l'esistenza di un'attività autonoma è determinante l'assoggettamento a un sistema di assicurazione sociale per lavoratori autonomi.

Attività autonoma secondo la legislazione Svizzera

- A55** Si è in presenza di un'attività autonoma quando l'interessato è assicurato per legge nel quadro di un sistema di sicurezza sociale creato per l'attività autonoma.
- A56** È determinante il fatto che l'interessato sia un lavoratore indipendente ai sensi della legislazione sull'AVS. Si considerano quindi lavoratori autonomi tutte le persone che svolgono un'attività indipendente ai sensi della legislazione sull'AVS.

Portata

- A57** La nozione è importante per la determinazione della legislazione applicabile (art. 11–13 RB) (cfr. D12).

Assimilazione di situazioni (assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti)

Art. 5 RB

A58 L'art. 5 RB stabilisce il principio generale per cui talune situazioni vengono trattate in modo analogo.

A59 Laddove ai sensi della legislazione svizzera il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le relative disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro.

Ciò consente ad esempio di:

- prendere in considerazione il diritto al salario o il diritto a risarcimenti a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro all'estero nel quadro dell'art. 11 LADI (cfr. F4 segg.);
- computare una prestazione di vecchiaia estera (art. 18c LADI; cfr. F15 segg.).

A60 Se, in virtù della legislazione svizzera, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, anche i fatti e gli avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro devono essere considerati come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

Ciò consente/richiede ad esempio di:

- prendere in considerazione un'attività lavorativa autonoma all'estero per il prolungamento del termine quadro conformemente all'art. 9a LADI;
- prendere in considerazione un periodo educativo all'estero per il prolungamento del termine quadro conformemente all'art. 9b LADI;
- prendere in considerazione il motivo della risoluzione di un contratto di lavoro nel quadro dell'art. 30 LADI.

A61 Il principio dell'assimilazione di situazioni non deve interferire con il principio della totalizzazione di periodi.

I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro devono quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione di periodi. Se tali periodi, secondo le regole della totalizzazione, non sono da prendere in considerazione, non possono essere considerati applicando il principio dell'assimilazione.

Istituzione

Art. 1 lett. p RB

A62 È definita istituzione, l'organismo o l'autorità incaricata per ciascuno Stato membro di applicare, in tutto o in parte, la legislazione.

A63 Gli indirizzi delle istituzioni e degli organismi di collegamento sono riportati nell'elenco [EESSI](#).

Ulteriori elenchi importanti sono consultabili sul sito [dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali](#).

A livello svizzero, l'organo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (SECO-TC) è l'organo di collegamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 17b, lettera e, OPGA).

Periodi di assicurazione e periodi equiparati

Art. 1 lett. t RB

Distinzione tra diversi periodi

A64 L'organizzazione concreta dei diversi settori assicurativi (obbligo di assicurazione, presupposti del diritto, ecc.) è di competenza dei singoli Stati membri e risulta quindi molto varia. Non tutti gli Stati membri dispongono di un sistema assicurativo in cui determinate categorie di persone, definite per legge, vengono considerate assicurate. Alcuni Stati prevedono inoltre un'assicurazione contro la disoccupazione per lavoratori autonomi.

Per poter garantire un coordinamento appropriato dei periodi maturati sotto i diversi sistemi degli Stati membri, si opera una distinzione tra periodi di assicurazione, periodi di occupazione e periodi di attività lavorativa autonoma.

Definizione

A65 Per periodo di assicurazione si intendono i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come periodi equivalenti ai periodi di assicurazione.

A66 La nozione di periodo di assicurazione comprende¹⁷:

- i periodi durante i quali sono stati versati contributi a un sistema assicurativo contro la disoccupazione (i cosiddetti periodi di contribuzione);
- i periodi di occupazione o i periodi di attività lavorativa autonoma (durante i quali non sono stati versati contributi per un sistema di AD) che, secondo la legislazione sotto la quale sono stati maturati, risultano equivalenti ai periodi di assicurazione, ovvero i periodi durante i quali è garantita la copertura da parte di un sistema di AD;
- i periodi equiparati, se riconosciuti equivalenti a periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati maturati.

I periodi di occupazione o i periodi di attività lavorativa autonoma ai sensi dell'art. 1 lett. u RB sono invece periodi lavorativi che, secondo la legislazione sotto la quale sono maturati, non valgono come periodi che conferiscono un diritto di appartenenza a un sistema di prestazioni di disoccupazione.

A67 Secondo il diritto svizzero sono periodi di assicurazione o periodi equiparati tutte le situazioni definite periodi di contribuzione secondo l'art. 13 LADI¹⁸:

- lo svolgimento di un'occupazione soggetta a contribuzione;

¹⁷ CGUE, [causa C-388/87](#) (Warmerdam-Steggerda).

¹⁸ Cfr. anche la Prassi LADI ID B162 segg. concernente i periodi equiparati a un periodo di contribuzione secondo l'art. 13 cpv. 2 LADI.

- i periodi di attività dipendente prima del raggiungimento dell'età dalla quale si è tenuti a pagare i contributi AVS¹⁹;
- i servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri;
- i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia o infortunio, non riceve salario e non paga quindi i contributi;
- le interruzioni di lavoro dovute a maternità, purché prescritte nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.

A67a Secondo il principio della totalizzazione di periodi, i periodi comunicati da un altro Stato membro devono essere totalizzati senza ulteriori esami (cfr. [decisione n. H6](#) del 16.12.2010 della Commissione amministrativa).

A68 Questi periodi vanno attestati come periodi di assicurazione (cfr. C21 segg.). Tutti i periodi di assicurazione – siano essi periodi di contribuzione o periodi che le legislazioni nazionali equiparano ai periodi di assicurazione – rientrano nella nozione di «periodi di assicurazione» ai sensi del RB e del RA.

Mancato periodo di assicurazione o periodo equiparato: motivi di esenzione secondo l'art. 14 LADI

A69 Le situazioni di cui all'art. 14 LADI che portano a un'esenzione del periodo di contribuzione non costituiscono né periodi di assicurazione né periodi di occupazione. La legislazione nazionale stabilisce se tali situazioni, in un altro Stato, determinano un diritto alle prestazioni della disoccupazione.

Portata

A70 I periodi di assicurazione sono importanti per l'attestazione dei periodi maturati in Svizzera (capitolo C) e per la totalizzazione di periodi (capitolo E).

¹⁹ Un'attività dipendente dopo il raggiungimento del limite massimo di età per i contributi AVS è invece un periodo di occupazione, cfr. A18.

Disoccupazione completa

Art. 65 par. 2 RB

Definizione

- A71** Il disoccupato è considerato in disoccupazione completa quando non rientra nella categoria delle persone in disoccupazione parziale o accidentale (cfr. A38 segg.).
- A73** Di conseguenza, per disoccupazione completa si intende una perdita di guadagno in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro²⁰. Si è dunque in presenza di disoccupazione completa ai sensi dell'art. 65 par. 2 RB anche in caso di disoccupazione parziale secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. a LADI.

Portata della distinzione fra disoccupazione parziale e disoccupazione completa

- A74** La distinzione è importante per la determinazione della legislazione applicabile (competenza) per i lavoratori frontalieri (cfr. D19 segg. e D33 segg.).
- Mentre i lavoratori frontalieri veri e falsi, in caso di disoccupazione completa, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione nello Stato di residenza, in caso di disoccupazione parziale o accidentale ricevono le prestazioni di disoccupazione dallo Stato di occupazione, come se vi fossero residenti.
- A75** Nel caso di lavoratori frontalieri residenti in Svizzera e che richiedono l'ID in Svizzera si deve quindi appurare se si tratta di disoccupazione completa, di disoccupazione parziale o accidentale.

²⁰ [DTF 133 V 137](#): secondo il diritto comunitario la disoccupazione completa corrisponde a una perdita di guadagno a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro mentre la disoccupazione parziale corrisponde a una perdita di lavoro temporanea con tuttavia la prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare nel caso del lavoro ridotto.

Residenza^{21 22}

Art. 1 lett. j RB; Art. 11 RA

Definizione

- A76** Per residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente²³.
- A77** La nozione di luogo di residenza si contrappone a quella di dimora definita all'art.1 lett. k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori frontalieri).
- A78** Anche il concetto di residenza in Svizzera secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile²⁴.
- Le nozioni di «residenza» secondo l'art.1 lett. j RB e di «risiedere in Svizzera» secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI corrispondono in larga misura.

Portata della residenza

- A79** La nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile (capitolo D).
- Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente (lavoratori frontalieri), l'art. 65 RB fissa norme particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell'ultima attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore frontaliere diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (cfr. D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

- A80** Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l'art. 65 RB costituisce un'eccezione al principio della competenza dello Stato dell'ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un'interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuino ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro²⁵.

²¹ Si veda la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

²² Per maggiori informazioni ed esempi: «[Guida pratica sulla legislazione applicabile](#)», dicembre 2013, a cura della Commissione europea (con numerosi esempi concreti).

²³ La definizione di residenza del RB rimane invariata rispetto a quella del [Regolamento \(CEE\) 1408/71](#). La CGUE ha illustrato tale concetto nelle sentenze [76/76](#) (Di Paolo) e [C-90/97](#) (Swaddling), definendo un elenco di fattori da considerare per determinare il centro degli interessi di una persona. La prassi corrispondente rimane valida anche sotto il RB per definire la residenza di una persona.

²⁴ Per il concetto di residenza secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, cfr. la DTF [8C 270/2007](#). Sono richiesti l'effettiva residenza in Svizzera e l'intenzione di mantenerla durevolmente e di avere, in tale periodo e in tale luogo, il centro dei propri interessi.

²⁵ CGUE, causa [76/76](#) (Di Paolo) e CGUE, causa [C-102/91](#) (Knoch).

- A81** La [decisione](#) U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell'art. 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nello Stato di provenienza.
- A82** In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella [decisione](#) U2 e che al termine dell'attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, risiedevano nel luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
- A83** Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

Determinazione della residenza

- A84** La determinazione della residenza quale luogo in cui una persona risiede abitualmente non avviene solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La persona interessata deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.
- A84a** La determinazione della residenza può rivelarsi particolarmente difficile in due situazioni:
- nel caso di persone molto mobili, che si trasferiscono spesso da uno Stato membro all'altro o che vivono al contempo in due o più Stati membri (conflitto positivo tra più residenze possibili);
 - nel caso di persone con condizioni di vita relativamente instabili, che permangono ad es. in un alloggio di fortuna, in un ospedale, una casa dello studente o in prigione, anche se i diretti interessati probabilmente considerano questa situazione solo provvisoria e non hanno alcun luogo in cui risiedono abitualmente né in maniera fissa (conflitto negativo in assenza di un evidente luogo di residenza).
- A85** Conformemente all'art. 11 RA, che si basa sulla giurisprudenza finora in vigore²⁶, i seguenti fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente²⁷ (cfr. A37a):
- durata e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso un'associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività autonoma;
 - situazione della persona in oggetto, inclusi:
 - Il tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata dell'assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse pianificato.

²⁶ CGUE, causa [C-372/02](#) (Adanez-Vega) e CGUE, causa [C-216/89](#) (Reibold).

²⁷ [DTF 133 V 137](#) consid. 7.2.

Indicano ad esempio unicamente una dimora temporanea all'estero (e quindi il mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

- a. l'attività all'estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale o del miglioramento delle competenze linguistiche;
 - b. l'attività all'estero aveva fin dall'inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio accademico);
 - c. l'attività era limitata fin dall'inizio a un determinato periodo.
- la situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi vitali;
 - lo svolgimento di un'attività non remunerata;
 - nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
 - la situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera durante il soggiorno all'estero, se prima di partire la persona ha vissuto a lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
 - lo Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se l'esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà della persona in base a una valutazione della situazione in generale, considerando anche i motivi che l'hanno indotta a trasferirsi.

⇒ Esempio

Il lavoratore signor CH (nazionalità svizzera) accetta un'attività subordinata a Parigi e lì vive in un alloggio messogli a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera.

Soluzione: il modo in cui vive mostra che durante l'attività subordinata all'estero il centro degli interessi vitali continua a essere la Svizzera.

Controversia fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un accordo²⁸.

A87 Se gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica l'art. 6 RA. Tale articolo stabilisce l'applicazione provvisoria della legislazione di uno Stato membro e la concessione provvisoria di prestazioni (cfr. anche A41e).

Falsi lavoratori frontalieri con residenza all'estero: residenza in Svizzera non necessaria

A88 I falsi lavoratori frontalieri che avevano un'attività subordinata in Svizzera ma sono residenti all'estero possono far valere il proprio diritto all'ID in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa all'art. 65 RB.

²⁸ Consid. 11 RA

A89 Per l'esercizio di tale facoltà si presuppone unicamente che la persona si metta a disposizione del servizio pubblico di collocamento dello Stato nel quale richiede le prestazioni.

Sono competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell'assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta²⁹. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

A91 L'art. 7 RB (in combinato disposto con l'art. 63 RB) prevede pertanto l'abolizione delle clausole di residenza per i lavoratori frontalieri. Conformemente all'art. 63 RB³⁰, queste disposizioni specifiche valgono solo nei casi e limiti previsti dall'art. 64 RB (esportazione delle prestazioni), dall'art. 65 RB (lavoratori frontalieri) e dall'art. 65a RB (lavoratori frontalieri autonomi).

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all'indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera.

Rivendicazione in entrambi gli Stati qualora la competenza non possa essere determinata sin da subito

A92a La persona assicurata deve essere esplicitamente informata di doversi iscrivere alla disoccupazione sia nello Stato di attività che in quello di residenza, a titolo precauzionale, se:

- la competenza tra due Stati deve essere chiarita; oppure
- è contestata; oppure
- la persona assicurata presenta ricorso contro la decisione negativa;

Tale menzione deve figurare nella decisione negativa.

²⁹ CGUE, causa [C-308/94](#) (Naruschawicus).

³⁰ Versione secondo l'art. 1 n. 8 del [Regolamento \(UE\) n. 465/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2015.

Periodi di attività lavorativa autonoma

Art. 1 lett. u RB

Distinzione tra diversi periodi

A93 L'organizzazione concreta dei settori assicurativi (obbligo di assicurazione, presupposti del diritto, ecc.) è di competenza dei singoli Stati membri e risulta quindi molto varia. Non tutti gli Stati membri dispongono di un sistema assicurativo in cui determinate categorie di persone, definite per legge, vengono considerate assicurati. Alcuni Stati prevedono inoltre un'assicurazione disoccupazione per lavoratori autonomi.

Per poter garantire un coordinamento appropriato dei periodi maturati sotto i diversi sistemi degli Stati membri, si opera una distinzione tra periodi di assicurazione, periodi di occupazione e periodi di attività lavorativa autonoma.

Definizione

A94 Per periodi di attività lavorativa autonoma si intendono i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi attività lavorativa autonoma.

A95 I periodi di attività lavorativa autonoma vengono definiti delimitandoli rispetto ai periodi assicurativi³¹: in fatto di diritto alle prestazioni di disoccupazione, la nozione di «periodi assicurativi» va intesa nel senso che comprende non solo i periodi durante i quali sono stati versati i contributi ad un regime assicurativo contro la disoccupazione, ma anche i periodi lavorativi e i periodi di attività lavorativa autonoma considerati, dalle leggi sotto le quali sono stati maturati, equivalenti a periodi assicurativi, cioè periodi durante i quali il lavoratore è coperto da questo regime.

La nozione di periodi di attività lavorativa autonoma comprende dunque unicamente i periodi di attività lavorativa autonoma che, secondo la legislazione sotto la quale sono stati maturati, non valgono come periodi che conferiscono un diritto di appartenenza a un sistema di prestazioni di disoccupazione.

A96 Secondo il diritto svizzero sono considerati periodi di attività lavorativa autonoma tutti i periodi in cui viene svolta un'attività indipendente ai sensi della legislazione sull'AVS.

Portata

A97 I periodi di attività lavorativa autonoma sono importanti per l'attestazione dei periodi svizzeri (capitolo C) e per la totalizzazione di periodi (capitolo E).

³¹ CGUE, causa [C-388/87](#) (Warmerdam-Steggerda).

B

Basi legali

Basi del diritto sociale dell'UE

Libera circolazione delle persone nell'UE e in rapporto con la Svizzera

- B1** La libera circolazione delle persone costituisce, insieme alla libera circolazione delle merci e dei servizi, dei capitali e dei pagamenti, una delle quattro libertà fondamentali sulle quali si fonda l'UE³².
- B2** L'attuazione della libera circolazione delle persone tra l'UE e la Svizzera deve avvenire, secondo il preambolo dell'ALC, «basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea».
- Questo obiettivo è attuato nell'art. 1 ALC, che si prefigge di:
 - conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
 - agevolare la prestazione di servizi, segnatamente liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
 - conferire un diritto di ingresso e di soggiorno alle persone che non svolgono un'attività economica nello Stato ospitante;
 - garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali (divieto di discriminazione).

Garanzia della libera circolazione delle persone attraverso il diritto sociale europeo

- B3** L'obiettivo della libera circolazione delle persone non sarebbe raggiunto se la mobilità portasse a limitazioni o alla perdita dei diritti alle prestazioni previste dal diritto delle assicurazioni sociali.

In generale, il diritto alla libera circolazione delle persone non deve portare una persona a trovarsi in una condizione peggiore rispetto a quella di chi ha sempre vissuto e lavorato nello stesso Stato membro.

- B4** Il diritto sociale europeo protegge da tali limitazioni o perdite coordinando i diversi sistemi sociali senza tuttavia armonizzarne i contenuti. In tal modo si intende garantire che i cosiddetti lavoratori migranti non presentino lacune assicurative oppure non siano assicurati due volte.

Ogni Stato membro può organizzare liberamente il proprio diritto in materia di sicurezza sociale. Il diritto comunitario si limita a coordinare i diversi sistemi nazionali³³.

³² Per le fonti del diritto europeo cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A14534>. Ulteriori informazioni sulla libera circolazione nell'UE su <http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it>.

³³ Nella sentenza del Tribunale federale [9C 920/2013](#) viene ribadita la libertà dei singoli Stati di organizzare autonomamente i propri sistemi di sicurezza sociale. Anche la sentenza [9C_375/2014](#) rileva che i sistemi nazionali di sicurezza sociale vengono coordinati ma non armonizzati.

Validità del RB e del RA in Svizzera

Accordi determinanti

- B7** L'[ALC](#) e la [Convenzione AELS](#) costituiscono la base per il recepimento e l'applicazione del diritto sociale europeo da parte della Svizzera.
- B8** Per ogni singolo caso occorre tuttavia considerare il campo di applicazione territoriale e personale (cfr. B13 segg. e B18 segg.).
- Poiché continua a non sussistere un collegamento fra l'[ALC](#) e la [Convenzione AELS](#), in caso di sovrapposizione vengono a crearsi lacune assicurative (cfr. B35 segg.).

Recepimento del RB e del RA nei rapporti Svizzera-UE

- B9** Nell'ambito dei rapporti UE-Svizzera, dal 1.4.2012 i [regolamenti \(CEE\) n. 1408/71](#) e n. [574/72](#) vengono sostituiti dal RB e dal RA.

Recepimento dei regolamenti 883/2004 e 987/2009 nei rapporti Svizzera-AELS

- B10** Per quanto riguarda i rapporti Svizzera-AELS, il 1.1.2016 i [regolamenti \(CEE\) n. 1408/71](#) e n. [574/72](#) sono stati sostituiti dal RB e dal RA.

Preminenza del diritto europeo

Nessuna soppressione del diritto nazionale più favorevole

- B11** La preminenza del diritto europeo vale in generale solamente per gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale federale stabilisce che la regolamentazione internazionale prevale sul diritto svizzero³⁴.

Il RB e il RA hanno quindi validità immediata in Svizzera e hanno preminenza rispetto alla legislazione nazionale.

- B12** Poiché il RB e il RA hanno essenzialmente una funzione di coordinamento, non sopprimono il diritto nazionale più favorevole (cosiddetto «principio Petroni»).

Nella sentenza Petroni³⁵ la CGCE stabilisce che il RB e il RA prevedono solamente la competenza di ampliare i diritti dei lavoratori migranti tramite disposizioni di coordinamento, e non quella di decurtare prestazioni acquisite o mantenute sulla base della mera legislazione nazionale, ovvero senza l'applicazione delle disposizioni di coordinamento del diritto comunitario. In base alle norme di coordinamento, un diritto conferito dalla legislazione nazionale non può essere abrogato o ridotto.

³⁴ [DTF 119 V 171](#) consid. 4a con riferimenti e [DTF 133 V 367](#).

³⁵ CGUE, causa [24/75](#) (Petroni).

Campo di applicazione territoriale

In generale

B13 Il RB e il RA non disciplinano il campo di applicazione territoriale in maniera esplicita.

In quanto diritto derivato basato sul Trattato dell'UE, il RB e il RA trovano applicazione in tutti i territori degli Stati membri dell'UE (con eccezioni; cfr. B16).

Inoltre, dal 1.1.2016, il RB e il RA valgono anche tra la Svizzera e gli altri Stati AELS (cfr. B17 seg.) in virtù della [Convenzione AELS \(cfr. B17 seg.\)](#).

Campo di applicazione territoriale conformemente all'ALC

B14 Secondo l'art. 24 dell'ALC, che definisce il campo di applicazione territoriale dello stesso, l'ALC si applica alla Svizzera e agli Stati membri dell'UE.

B15 Al momento della conclusione dell'ALC, il 21.6.1999, la Comunità europea comprendeva l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia (UE-15).

L'adesione all'Unione europea di altri 10 Stati avvenuta il 1.5.2004 ha determinato l'allargamento del campo di applicazione dell'ALC ai nuovi Stati membri (UE-8 più Malta e Cipro) con decorrenza dal 1.4.2006³⁶.

Il campo di applicazione dell'ALC si è ulteriormente esteso in seguito all'adesione all'UE di Bulgaria e Romania avvenuta il 1.6.2009³⁷. Questi due Stati sono stati ammessi nell'ALCP a titolo provvisorio dal 1.6.2016. Dal 1.6.2019 essi beneficiano della completa libera circolazione delle persone.

Dal 1.1.2017, la libera circolazione delle persone si applica anche alla Croazia, nuovo membro dell'UE. Inizialmente era prevista un'applicazione limitata fino al 31.12.2023. Il Consiglio federale ha ridotto il termine al 31.12.2021. Di conseguenza, dal 1.1.2022 i cittadini croati godono della piena libertà di circolazione.³⁸

Dal 1.1.2021, l'ALCP non si applica più al Regno Unito. L'accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini disciplina il mantenimento dei diritti acquisiti fino al 31.12.2020 (cfr. capitoli su totalizzazione di periodi, esportazione e importazione delle prestazioni).

³⁶ Cfr. il Protocollo del 26.10.2004 all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione di nuovi Stati membri, in qualità di Parti contraenti, successivamente alla loro adesione all'UE ([RU 2006 995](#)).

³⁷ Protocollo del 27.5.2008 all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania successivamente alla loro adesione all'UE (RS 0.142.112.681.1).

³⁸ La clausola di salvaguardia può essere applicata fino al 31.12.2026 (www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html).

B16 Il RB e il RA si applicano nei rapporti fra la Svizzera e i seguenti Stati³⁹:

- Austria (AT);
- Belgio (BE);
- Bulgaria (BG);
- Cipro (CY)
esclusa la parte nella quale la Repubblica di Cipro non esercita alcun controllo;
- Croazia (HR);
- Danimarca (DK)
esclusa la Groenlandia e le Isole Far Oer;
- Estonia (EE);
- Finlandia (FI)
comprese le Isole Aland;
- Francia (FR)
compresi i Dipartimenti d'oltremare Guadalupa (incluse La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, Saint-Barthélemy e la parte francese di Saint-Martin), Martinica, La Riunione e Guyana;
esclusi i Territori francesi nell'emisfero Sud e dell'Antartide, Polinesia francese, Mayotte, Nuova Caledonia e territori dipendenti, St. Pierre et Miquelon e Wallis e Futuna;
- Germania (DE);
- Grecia (EL)
compreso il Monte Athos;
- Irlanda (IE);
- Italia (IT);
- Lettonia (LV);
- Lituania (LT);
- Lussemburgo (LU);
- Malta (MT);
- Paesi Bassi (NL)
escluse le Antille olandesi: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Martin, Sint Eustatius;
- Polonia (PL);
- Portogallo (PT)
comprese Azzorre e Madeira;

³⁹ https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it.

- Regno Unito (UK)⁴⁰
compresa Gibilterra;
escluse le Isole Normanne, di Man, Akrotiri e Dhekelia (Cipro), Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isola della Georgia del Sud, Isole Sandwich meridionali, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e territori dipendenti, territori britannici dell'Antartide, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Bermuda;
- Repubblica Ceca (CZ);
- Romania (RO);
- Slovacchia (SK);
- Slovenia (SI);
- Spagna (ES)
comprese Isole Baleari, Isole Canarie e le città nordafricane di Ceuta e Melilla;
- Svezia (SE);
- Ungheria (HU).

Sul [sito Eurostat](#) sono indicate le sigle degli Stati membri dell'UE.

Campo di applicazione territoriale conformemente all'AELS

- B17** Il RB e il RA, che dal 1.1.2016 sono applicabili ai rapporti tra la Svizzera (CH) e gli altri Stati dell'AELS – Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO) –, hanno sostituito i [Regolamenti \(CEE\) n. 1408/71](#) e n. [574/72](#). Per quanto riguarda il diritto transitorio si rimanda al numero marginale B41.
- B17a** La mancanza di un coordinamento globale tra l'[ALC](#) e la [Convenzione AELS](#) continua a implicare che la Svizzera:
- non può computare i periodi di assicurazione maturati dai cittadini UE in uno Stato membro dell'AELS;
 - non può computare i periodi di assicurazione maturati dai cittadini AELS in uno Stato membro dell'UE;
 - non può autorizzare un'esportazione delle prestazioni verso l'AELS per i cittadini UE;
 - non può autorizzare un'esportazione delle prestazioni verso l'UE per i cittadini AELS;
 - per l'importazione di prestazioni di cittadini UE dai Paesi AELS in Svizzera non è tenuta ad alcuna obbligazione ai sensi del RB e del RA;
 - per l'importazione di prestazioni di cittadini AELS dagli Stati UE in Svizzera non è tenuta ad alcuna obbligazione ai sensi del RB e del RA.

⁴⁰ Il Regno Unito è uscito dall'UE il 31.1.2020. L'Accordo del 25.2.2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e alla fine dell'applicabilità dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.113.672) si applica dal 1.1.2021. La nuova Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (RS 0.831.109.367.2) applicata provvisoriamente tramite scambio di note, trova applicazione dal 1.11.2021 per le situazioni transnazionali che si verificano dopo il 1.1.2021

Campo di applicazione personale

In generale

- B18** Il campo di applicazione personale del diritto sociale europeo è definito da un lato dall'ALC e dalla Convenzione AELS e, dall'altro lato, dal RB e dal RA.

ALC

- B19** Rientrano nel campo di applicazione personale dell'[ALC](#) i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati riportati al numero marginale B16. L'[ALC](#) non si applica di norma ai cittadini di Stati terzi, per i quali restano in vigore gli attuali accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali⁴¹.

Convenzione AELS

- B20** Rientrano nel campo di applicazione personale della Convenzione AELS i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati riportati al numero marginale B17. La Convenzione AELS non si applica di norma ai cittadini di Stati terzi, per i quali restano in vigore gli attuali accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali⁴¹.

RB: cittadini di Stati terzi in generale

- B21** L'estensione dell'applicazione del RB e del RA ai cittadini di Stati terzi (= cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS) è disciplinata, per tutti gli Stati UE ad eccezione della Danimarca, dal Regolamento (UE) 1231/2010 del 24.11.2010. Tale regolamento non vale né per la Svizzera né per gli Stati dello SEE. Per quanto riguarda i diritti dei cittadini di Stati terzi restano in vigore gli attuali accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali⁴¹.

Ogni anno il Consiglio federale stabilisce i contingenti per la manodopera ben qualificata proveniente dagli Stati terzi e i contingenti per i prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS.

RB: apolidi e rifugiati

- B22** Gli apolidi e i rifugiati di uno Stato terzo non hanno diritto, nei confronti della Svizzera, alla libera circolazione delle persone. Anche in alcuni Stati membri queste categorie godono di diritti limitati per quanto riguarda il permesso di soggiorno e di lavoro.
- B23** Secondo l'art. 2 RB, rientrano nel campo di applicazione dello stesso anche gli apolidi e i rifugiati con residenza in uno Stato membro. Se tali persone si spostano da uno Stato membro alla Svizzera e qui ricevono un permesso di soggiorno e di lavoro, in caso di disoccupazione rientrano, in virtù dell'art. 2 RB, nelle disposizioni di diritto comunitario in materia di coordinamento.

⁴¹ Informazioni sulle Convenzioni di sicurezza sociale: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et-conventions/sozialversicherungsabkommen/informationen-zu-abkommen0.html> (in francese, tedesco e inglese).

RB: familiari e superstiti

B24 Conformemente all'art. 2 RB il Regolamento si applica anche ai familiari e ai superstiti dei cittadini di uno Stato membro. La cittadinanza del familiare o dei familiari è irrilevante.

B25 Il RB si applica tuttavia solamente per coordinare le prestazioni cui hanno diritto i familiari o i superstiti in virtù di questa loro condizione (cosiddetti «diritti derivati»). Nel caso delle prestazioni AD si tratta di diritti che la persona ha in virtù della sua condizione di lavoratore assicurato, di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, e non di diritti che gli spettano in virtù della sua condizione di familiare o superstite. Per tale ragione, in materia di disoccupazione, il RB non è applicabile a familiari e superstiti.

⇒ Esempio

Il signor RUS, cittadino russo, si trasferisce in Svizzera con la moglie signora DE, cittadina tedesca, lasciando l'Austria dove hanno vissuto e lavorato per 3 anni. In Svizzera il signor RUS lavora per la A. Sagl, la quale però lo licenzia per motivi aziendali dopo 4 mesi.

Il signor RUS richiede l'ID appellandosi all'art. 2 RB, secondo cui il regolamento si applica anche a lui e gli permette di usufruire anche della totalizzazione conformemente all'art. 6 in combinato disposto con l'art. 61 RB.

Soluzione: il signor RUS, quale cittadino di uno Stato terzo, non può appellarsi all'art. 2 RB per le prestazioni dell'AD e, di conseguenza, non può neppure beneficiare della totalizzazione di periodi.

RB: persone che non esercitano un'attività lavorativa

B26 L'art. 2 RB non fa più alcun riferimento all'attività economica. Di conseguenza, anche le persone che non esercitano un'attività lavorativa rientrano nelle disposizioni di coordinamento.

B27 Nel settore dell'AD la posizione economica rimane invece un criterio di collegamento fondamentale del coordinamento, come si evince dalle norme per la determinazione della legislazione applicabile (cfr. capitolo D).

Prova della cittadinanza

B28 La cittadinanza deve essere dimostrata per mezzo del passaporto, della carta d'identità nazionale o di un documento ufficiale analogo in corso di validità. Presentando uno di questi documenti la cittadinanza della persona in oggetto deve essere riconosciuta e non avviene alcuna altra verifica.

La verifica della cittadinanza compete all'URC.

B29 La condizione di apolide e quella di rifugiato devono essere dimostrate presentando:

- il titolo di viaggio per gli apolidi;
- il titolo di viaggio per i rifugiati.

Campo d'applicazione materiale

Art. 3 RB

- B30** Il RB e il RA coordinano le legislazioni nazionali per quanto riguarda le prestazioni in caso di malattia, maternità e paternità, invalidità, vecchiaia, le prestazioni per i superstiti, infortunio sul lavoro e malattie professionali, gli assegni in caso di morte, le prestazioni di disoccupazione, di pensionamento anticipato e le prestazioni familiari.
- B31** Le prestazioni di disoccupazione sono contraddistinte dal fatto che hanno una funzione di sostituzione del reddito, che il beneficiario della prestazione è tenuto a farsi registrare quale disoccupato, a rimanere a disposizione del mercato del lavoro e a non esercitare un'attività subordinata o autonoma che gli faccia superare una determinata soglia di reddito.
- B32** La nozione di prestazioni di disoccupazione comprende le seguenti prestazioni della LADI:
- ID;
 - ILR;
 - IPI;
 - i PML rientrano nella definizione di prestazioni di disoccupazione nella misura in cui ne beneficiano lavoratori già in disoccupazione o il cui posto di lavoro è concretamente a rischio. Se tali condizioni non sono soddisfatte, i provvedimenti non sono considerati prestazioni di disoccupazione ai sensi del RB ma semplici vantaggi sociali;⁴²
 - le prestazioni secondo l'art. 59d LADI non costituiscono prestazioni di disoccupazione.
- B33** L'Il non rientra nella definizione di «prestazione di disoccupazione»: la relativa giurisprudenza della CGCE⁴³ vale anche sotto il RB.⁴⁴
- L'Il secondo l'art. 51 segg. LADI copre il rischio di insolvenza del datore di lavoro e presuppone un credito salariale dell'assicurato nei confronti della persona che le dà lavoro.
- B34** Le prestazioni che derivano dall'art. 14 LADI (esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione) non rappresentano prestazioni di disoccupazione ai sensi del RB ma soltanto vantaggi sociali e non vengono quindi contemplate dal RB e dal RA (cfr. ad es. G16).

⁴² CGUE, causa [375/85](#) (Campana).

⁴³ CGUE, causa [39/76](#) (Mouthaan).

⁴⁴ [DTF 132 V 82](#) consid. 5.3.

Mancato coordinamento fra L'ALC e la Convenzione AELS

B35 Tra [l'ALC](#) e la [Convenzione AELS](#) non c'è alcuna correlazione, cioè alcun coordinamento tra i due accordi. L'ALC e la Convenzione AELS si applicano, dal punto di vista personale, ai cittadini delle rispettive parti contraenti e, dal punto di vista territoriale, solo ai fatti verificatisi all'interno degli Stati contraenti.

La mancanza di un coordinamento globale fra ALC e Convenzione AELS porta ad esempio all'impossibilità di computare, da parte della Svizzera, i periodi di assicurazione maturati in uno Stato AELS da parte di cittadini comunitari e i periodi di assicurazione maturati dai cittadini dell'AELS nell'UE⁴⁵. Anche l'esportazione delle prestazioni dalla Svizzera continua a restare possibile per i cittadini comunitari solo verso l'UE e per i cittadini dell'AELS solo verso l'AELS (cfr. B17a).

B36 Quanto affermato non è una violazione del principio della parità di trattamento. Il diritto alla non discriminazione, ovvero alla parità di trattamento, spetta ai cittadini solamente rispetto ad altre persone che rientrano nello stesso accordo (cfr. art. 2 ALC, art. 2 Allegato K – Appendice 1 della Convenzione AELS). Al riguardo, con la sentenza [9C 313/2010](#), che ha ripreso la sentenza Gottardo della CGUE, la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero non ha modificato nulla. La [raccomandazione n. P1](#) che fa riferimento alla sentenza Gottardo e la raccomandazione n. H1 che l'ha sostituita, non sono state inserite nell'Allegato II dell'ALC⁴⁶.

⇒ Esempio

La signora NO, cittadina norvegese con residenza in Svizzera, esercita in Svizzera un'attività subordinata soggetta a contribuzione per poco più di 6 mesi. Prima, aveva lavorato e vissuto per svariati anni in Germania.

Domanda: i periodi di assicurazione maturati in Germania possono essere computati di modo che la persona assicurata disponga di un periodo di contribuzione sufficiente?

Soluzione: la signora NO, in qualità di cittadina di uno Stato membro dell'AELS, rientra nel campo di applicazione personale della Convenzione AELS. Nonostante dal 1° gennaio 2016 per i rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS si applichi il RB, il computo dei periodi di assicurazione maturati in Germania (UE) resta escluso, poiché manca un coordinamento tra ALC e Convenzione AELS.

B37 La mancanza di coordinamento ha conseguenze sui seguenti ambiti:

- capitolo D: determinazione della legislazione applicabile (ad es. pluriattività);
- capitolo E: totalizzazione di periodi (E8 segg.);
- capitolo G: esportazione delle prestazioni (G6);
- capitolo H: importazione delle prestazioni (H16 segg.).

⁴⁵ [DTF 136 V 244](#).

⁴⁶ Versione secondo l'aggiornamento del 1.12.2014.

Ulteriore validità degli accordi tra stati⁴⁷

Art. 8 par. 1 RB

B38 Nel loro campo di applicazione personale e materiale, il RB e il RA sostituiscono ogni altro accordo di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri.

B39 Gli accordi bilaterali in materia di AD fra Svizzera e Germania, Francia, Austria, Italia e Liechtenstein sono sospesi negli ambiti che rientrano nel campo di applicazione personale e materiale del RB.

Secondo l'art. 8 par. 1 primo e secondo periodo RB, per poter rimanere in vigore, determinate disposizioni di accordi che disciplinano un fatto personale e materiale contemplato nel RB devono essere riprese nell'Allegato II RB.

B39a Secondo la giurisprudenza della CGUE⁴⁸, se durante il termine quadro per il periodo di contribuzione prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sono stati compiuti periodi assicurativi in un altro Stato contraente, restano applicabili le disposizioni dell'accordo bilaterale più favorevole per l'assicurato.

B39b Resta valida la regolamentazione speciale per il Comune di Büsingen (art. 8 cpv. 5 dell'[accordo tra Svizzera e Germania](#)): i lavoratori frontalieri con residenza a Büsingen e luogo di occupazione in Svizzera hanno diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera.

B40 Le disposizioni degli accordi riguardanti settori che dal punto di vista personale e materiale non sono coperti dal diritto comunitario continuano ad applicarsi. Si tratta principalmente della regolamentazione sui lavoratori frontalieri provenienti da Stati terzi, stipulata con la Germania, il Liechtenstein, la Francia e l'Austria.⁴⁹

⇒ Esempio

La signora DE, cittadina tedesca, vive in Svizzera (Buchs SG) e lavora in Liechtenstein (lavoratrice frontiera). Rimasta disoccupata, notifica nel proprio luogo di residenza (Svizzera) la situazione per percepire l'ID.

Soluzione: la signora DE è cittadina comunitaria e rientra quindi nel campo di applicazione dell'ALC e del RB. Tuttavia, l'ALC non è applicabile a fatti che si verificano al di fuori del campo di applicazione territoriale dell'ALC. Poiché i fatti in oggetto non rientrano nel diritto comunitario, in linea di principio è applicabile l'accordo bilaterale.

⁴⁷ Elenco delle convenzioni di sicurezza sociale su <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/sozialversicherungsabkommen.html>.

⁴⁸ Sentenze della CGUE nelle cause [C-227/89](#) (Rönfeldt), [C-75/99](#) (Thelen) e [C-277/99](#) (Kaska).

⁴⁹ L'art. 3 dell'Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese, così come l'art. 7 dell'Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria e dell'Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein prevedono la presa a carico da parte dello Stato di residenza di tutti i lavoratori frontalieri disoccupati residenti nei suddetti Stati indipendentemente dalla loro nazionalità. Tali clausole si applicano pertanto a tutti i frontalieri aventi lavorato in Svizzera e residenti in Francia, in Austria o nel Principato del Liechtenstein. L'art. 3, lett. c, dell'Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale tedesca prevede le stesse disposizioni, tuttavia, a condizione che gli assicurati interessati risiedano nella zona di frontiera.

Disposizioni transitorie⁵⁰

Art. 87 RB

Eventi avvenuti nel passato

B41 L'entrata in vigore del RB e del RA ha validità immediata, non solamente per eventi futuri, bensì anche per eventi del passato che esplicano i loro effetti anche in futuro.

Quindi, ad esempio, i periodi maturati prima dell'entrata in vigore del RB e del RA sono da considerare in base a tali regolamenti se la richiesta è da valutare ai sensi del RB e del RA.

Allo stesso modo, in base al principio di assimilazione delle situazioni, i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del RB vengono presi in considerazione in base al nuovo diritto se la richiesta è da valutare secondo il RB e il RA.

⁵⁰ DTF [138 V 533](#). Si vedano anche le disposizioni transitorie dettagliate di cui all'[art. 87 RB](#).

Periodi transitori

UE-15 & AELS

- B45** L'ALC, concluso il 21.6.1999 inizialmente con 15 Stati membri ed entrato in vigore il 1.6.2002, prevedeva, per il settore dell'AD, un periodo transitorio di 7 anni durante il quale la totalizzazione di periodi di assicurazione (principio della totalizzazione) non poteva applicarsi ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, ovvero ai lavoratori con un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno. Lo stesso valeva per la Convenzione AELS.
- B46** Per i dimoranti temporanei degli Stati AELS, dell'UE-15⁵¹, di Malta e Cipro, il principio della totalizzazione è entrato in vigore il 1.6.2009.

UE-8⁵²

- B47** L'estensione dell'ALC ai 10 nuovi Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 (UE-8 più Malta e Cipro) è stata approvata dal popolo nel 2005 ed è entrata in vigore il 1.4.2006. Nel [Protocollo all'Allegato II dell'ALC](#) firmato il 26.10.2004 sono state definite disposizioni transitorie separate per i nuovi Stati membri dell'Europa dell'Est.
- B49** Per i dimoranti temporanei dell'UE-8 il principio della totalizzazione vale dal 1° maggio 2011.
- B50** Per i cittadini di Malta e Cipro (parte greca) valgono le stesse disposizioni che si applicano ai cittadini dell'UE-15 (cfr. B45 seg.).

Bulgaria e Romania

- B51** L'estensione dell'ALC a Bulgaria e Romania, entrate a far parte dell'UE nel 2007, è entrata in vigore il 1.6.2009. Dal 1.6.2019 questi due Stati beneficiano della completa libera circolazione delle persone.

Croazia

- B54** L'estensione dell'ALC alla Croazia, Stato che ha aderito all'UE nel 2013, è entrata in vigore il 1.1.2017. Nei rapporti tra la Svizzera e la Croazia sono pertanto applicabili il RB e il RA. Inizialmente era prevista un'applicazione limitata fino al 31.12.2023, termine ridotto dal Consiglio federale al 31.12.2021. Di conseguenza, i cittadini croati godono della piena libertà di circolazione dal 1.1.2022.

Per i cittadini croati con un contratto di lavoro inferiore a un anno (residenti di breve durata), il principio della totalizzazione si applica senza restrizioni dal 1.1.2022 (cfr. capitolo E). I periodi assicurativi maturati in uno Stato membro possono quindi essere presi in considerazione per richiedere l'indennità di disoccupazione in Svizzera.

⁵¹ UE 15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.

⁵² UE-8: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

Effetti dell'uscita del Regno Unito dall'UE

B54b L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALCP) non si applica più alle relazioni tra Svizzera e il Regno Unito a partire dal 1.1.2021.

I diritti in materia di sicurezza sociale delle persone che erano soggette all'ALCP prima del 1.1.2021 nei confronti della Svizzera e del Regno Unito rimangono applicabili sulla base [dell'Accordo sui diritti dei cittadini](#). Una decisione del comitato misto CH-UE ha esteso questo principio ai cittadini degli Stati membri dell'UE⁵³.

I Regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 restano validi per:

- i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che risiedevano e lavoravano nel Regno Unito al 31.12.2020;
- i cittadini del Regno Unito che risiedevano e lavoravano in Svizzera al 31.12.2020;
- i cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'UE che risiedevano in Svizzera e lavoravano nel Regno Unito al 31.12.2020;
- i cittadini del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE che risiedevano nel Regno Unito e lavoravano in Svizzera il 31.12.2020.

Di conseguenza, i cittadini svizzeri, britannici e dell'UE, ai quali l'ALCP era applicabile il 31.12.2020, potranno continuare ad avvalersi della totalizzazione dei periodi contributivi e dell'esportazione delle prestazioni.

La nuova [Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito e la Svizzera](#) si applica a tutti i casi successivi al 1.1.2021 (vedi Direttiva TC 2023/03: Attuazione del nuovo accordo di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito)

⁵³ [Decisione n. 1/2020](#) del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 15 dicembre 2020 che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Moduli

Tipi di moduli

B55 Per semplificare la collaborazione delle istituzioni dei diversi Stati membri sono stati redatti moduli uniformi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

I moduli si suddividono in due categorie:

- moduli per gli assicurati (PD; B61 segg.);
- moduli trasmessi fra le istituzioni (moduli U; B66 segg.).

Lingue

B57 I moduli e le comunicazioni alle istituzioni estere possono essere redatti in una delle tre lingue ufficiali. Le istituzioni estere possono esprimersi nella loro lingua ufficiale (art. 76 par. 7 RB).

Obbligo di trasmettere

B58 Secondo l'art. 81 RB le domande, le dichiarazioni e i ricorsi sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'istituzione corrispondente di un altro Stato membro. Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi indirizzati a istituzioni estere dell'AD e pervenuti a un ufficio svizzero devono essere contrassegnati con il timbro di entrata e inoltrati senza indugio.

Flow e BUC

B59 La trasmissione di informazioni fra istituzioni avviene in formato cartaceo tramite processi prestabiliti (cosiddetti *flow*).

Un BUC (Business Use Case) è un processo standardizzato che avviene come i «paper SED» e che si svolge esclusivamente in forma elettronica tra le istituzioni.

B60 Un flow contiene sempre un evento iniziale (richiesta, ad es. «Richiesta periodi di assicurazione», U001) e una reazione (risposta, ad es. «Periodo di assicurazione», U002).

Moduli per gli assicurati (PD)

B61 Gli assicurati possono ottenere i documenti loro necessari in formato cartaceo. Tali documenti sono denominati «portable documents» (PD, documenti portabili).

B62 PD U1 «Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione»: documento concernente i periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività lavorativa autonoma maturati all'estero nonché altri fatti rilevanti ai fini delle prestazioni.

B63 PD U2 «Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione»: documento per l'esportazione del diritto alle prestazioni per la ricerca di lavoro in un altro Stato membro.

B64 PD U3 «Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione»: informazioni al disoccupato su potenziali circostanze suscettibili di modificare il diritto alle

prestazioni che l'istituzione dello Stato in cui cerca lavoro ha comunicato all'istituzione che eroga le prestazioni.

Moduli trasmessi fra istituzioni (moduli U)

B66 Le istituzioni dell'AD dei vari Stati sono tenute a una stretta cooperazione (art. 76 RB).

B67 L'art. 4 Par. 2 RA stabilisce che la comunicazione fra istituzioni deve avvenire in forma elettronica avvalendosi di un programma apposito (EESSI/RINA-GUI). Le informazioni riguardo l'utilizzo di EESSI (RINA-GUI) sono riportate su TCNet.

L'applicazione RINA-GUI è disponibile e obbligatoria per tutte le autorità svizzere di esecuzione dell'AD.

BUC relativi all'assicurazione contro la disoccupazione:

Codice BUC	Nome BUC	Descrizione	SED
UB_BUC_01	Scambio di informazioni per deliberare in merito a una domanda di prestazioni di disoccupazione	Questo BUC è utilizzato per lo scambio di informazioni necessarie all'erogazione delle prestazioni	U001, U002, U003, U004, U005, U006, U001CB, U017
UB_BUC_02	Esportazione delle prestazioni di disoccupazione	Questo BUC è utilizzato per il trasferimento (esportazione) delle prestazioni di disoccupazione di un disoccupato che si reca presso un altro Stato membro per cercare lavoro	U007, U008, U009, U010, U011, U012, U013, U014, U015, U016.
UB_BUC_03	Iscrizione simultanea	Questo BUC è utilizzato per l'iscrizione di un lavoratore transfrontaliero sia nello Stato membro di residenza che nello Stato membro dove ha svolto l'ultima attività lavorativa	U018, U019
UB_BUC_04	Riservato all'organismo di collegamento		

B68 Se lo scambio di dati elettronici non è possibile in base a EESSI per il BUC selezionato (<https://ec.europa.eu/social/social-security-directory/cai/cai/select-country/language/it>), sarà possibile, solo previo accordo con SECO TC, inviare i moduli per posta o e-mail (utilizzando piattaforme di messaggistica sicure e riconosciute).

Per tutti i documenti portabili tra istituzione e persona assicurata che non possono essere scambiati elettronicamente in conformità con l'EESSI il «paper SED» è a disposizione delle istituzioni (applicazioni disponibili al di fuori di RINA GUI).

Panoramica dei «flow»

B69 Scambio di dati relativi ai periodi di attività

	SED	Descrizione	Contenuto dei SED, osservazioni
Lavoratori «normali»	U001	Lo Stato competente per l'erogazione delle prestazioni richiede i dati dell'assicurato allo Stato nel quale il disoccupato era attivo.	Il modulo U001 è destinato ai lavoratori «normali» e ai lavoratori frontalieri. Oltre a indicazioni circa il periodo per il quale vengono richiesti i dati, il modulo U001 riporta anche altri dati (ad es. dati sul datore di lavoro), che permettono allo Stato dell'ultima attività di attestare i periodi richiesti.
	U002	Lo Stato dell'ultima attività attesta i dati richiesti.	Il modulo U002 è impiegato solo per i lavoratori «normali» (non per lavoratori frontalieri veri o falsi). Il modulo U002 riporta i dati necessari per determinare il diritto alle prestazioni (inizio, durata).
Lavoratori frontalieri	U001 CB	Cfr. sopra	cfr. modulo U001: se il documento è tratto da Doc-Genie, è sufficiente spuntare la casella «frontaliere».
	U017	Lo Stato dell'ultima attività attesta i dati richiesti.	Il modulo U017 è impiegato solo per i lavoratori frontalieri veri e falsi. Il modulo U002 riporta i dati necessari per determinare il diritto alle prestazioni (inizio, durata). Nel caso dei lavoratori frontalieri veri e falsi, per il calcolo devono essere richiesti in linea di principio i dati esteri relativi al guadagno (cfr. F23 segg.).

B70 Scambio di dati relativi al guadagno

	SED	Descrizione	Contenuto dei SED, osservazioni
Lavoratori frontalieri	U003	Lo Stato competente per l'erogazione delle prestazioni richiede i dati dell'assicurato allo Stato nel quale il disoccupato era attivo.	I dati esteri relativi al guadagno vengono richiesti in linea di principio solamente per il calcolo concernente i lavoratori frontalieri veri e falsi.
	U004	Lo Stato dell'ultima attività attesta i dati relativi al guadagno richiesti.	Per l'attestazione dei dati relativi al guadagno per l'Italia deve essere usato il modulo U004-IT, ma unicamente se il flow avviene in modalità cartacea.

B71 Scambio di informazioni sui familiari

	SED	Descrizione	Contenuto dei SED, osservazioni
Lavoratori «normali» & lavoratori frontalieri (tutti)	U005	Uno Stato membro che deve comprendere nel calcolo anche i familiari richiede informazioni agli Stati nei quali i familiari vivono.	
	U006	Lo Stato membro nel quale vivono i familiari attesta (per quanto possibile) le informazioni richieste.	

B72 Esportazione/importazione di prestazioni

	SED	Descrizione	Contenuto dei SED, osservazioni
Esportazione delle prestazioni senza PD U2 (eccezione)	U007	L'assicurato si iscrive nello Stato della ricerca di lavoro senza presentare il modulo PD U2 (ad es. perché l'ha perso o non gli è stato rilasciato). L'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro richiede il documento per l'esportazione delle prestazioni presso l'organismo di collegamento.	Eccezione! Di norma il disoccupato dovrebbe presentare il modulo PD U2 all'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro. Al momento della richiesta del documento, l'istituzione dello Stato della ricerca di lavoro comunica all'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni la data della notifica dell'assicurato nonché il suo indirizzo nello Stato della ricerca di lavoro.
	U008	L'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni invia il documento per l'esportazione della prestazione.	Se l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni non ha ancora rilasciato il modulo PD U2, provvede a inoltrarne una copia al disoccupato all'indirizzo fornito nello Stato della ricerca di lavoro.
Esportazione delle prestazioni con il modulo PD U2	U009	L'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro informa l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni in merito alla registrazione dell'assicurato e all'indirizzo fornito per il periodo della ricerca di lavoro.	Caso standard, l'assicurato consegna il modulo PD U2 nello Stato in cui cerca un lavoro. L'istituzione nello Stato della ricerca di lavoro deve immediatamente informare l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni circa la registrazione nello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro affinché quest'ultimo possa iniziare o proseguire con l'erogazione della prestazione.
Insorgere di circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni	U010	Se insorgono circostanze che possono incidere sul diritto alle prestazioni, l'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro ne informa immediatamente l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni.	L'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro comunica inoltre se desidera essere informato sulle conseguenze delle circostanze comunicate.
	U011	Se i dati vengono richiesti tramite il modulo U010 , l'istituzione competente per l'erogazione della prestazione informa l'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro in merito alle conseguenze sul diritto alle prestazioni delle circostanze comunicate.	

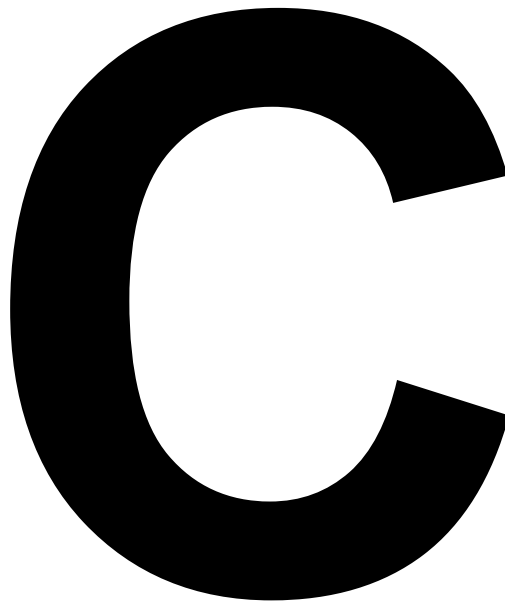
Informazione mensile sullo status dell'assicurato	U012	L'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni può richiedere all'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro di essere informata mensilmente circa lo status dell'assicurato. La Svizzera rinuncia a questa possibilità.	Può essere richiesto solamente se l'assicurato è ancora registrato nello Stato in cui cerca lavoro e se adempie le prescrizioni di controllo ivi vigenti. L'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro risponde ogni mese con un semplice sì/no. Delimitazione: all'insorgere di circostanze suscettibili di modificare il diritto alle prestazioni, l'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro deve informare immediatamente l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni tramite il modulo U010.
	U013	L'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro informa, su richiesta, l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni circa lo status dell'assicurato.	Cfr. U012.
Rientro dell'assicurato	U014	Se l'assicurato rientra prima dello scadere del periodo di esportazione nello Stato competente per l'erogazione della prestazione, quest'ultimo informa l'istituzione competente estera in merito alla data del rientro anticipato.	L'istituzione nello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro può cessare la propria attività nei confronti dell'assicurato se questi rientra nello Stato di competenza. L'istituzione competente per l'erogazione della prestazione può partire dal presupposto che l'assicurato abbia richiesto la cancellazione dell'iscrizione all'istituzione dello Stato in cui ha cercato lavoro.
Proroga del periodo di esportazione	U015	Su richiesta, il periodo di esportazione può essere prorogato di 6 mesi al massimo. Tramite il modulo U015 l'istituzione competente per l'erogazione della prestazione informa l'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro in merito al nuovo termine del periodo di esportazione.	La Svizzera non si avvale della possibilità di prorogare il periodo di esportazione.
Il diritto alle prestazioni finisce durante il periodo di esportazione	U016	Il diritto alle prestazioni finisce durante il periodo di esportazione e la data di conclusione è diversa da quella comunicata in origine con il modulo PD U2 o con il modulo U008. In questo caso l'istituzione competente per l'erogazione della prestazione informa l'istituzione dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro in merito al nuovo termine del diritto alle prestazioni.	Secondo il RB l'istituzione dello stato in cui avviene la ricerca di lavoro può sospendere la propria attività nei confronti dell'assicurato nel momento in cui si conclude il diritto alle prestazioni. Possono continuare ad avere validità gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale.

B73 Lavoratori frontalieri – iscrizione supplementare quale persona in cerca d'impiego

	SED	Descrizione	Contenuto dei SED, osservazioni
Lavoratori frontalieri – iscrizione supplementare nello Stato dell'ultima attività	U018	Se un lavoratore frontaliere vero si iscrive come persona in cerca d'impiego anche nello Stato dell'ultima attività, sia quest'ultimo sia lo Stato di residenza possono richiedere all'altro Stato informazioni sull'iscrizione e sulla ricerca di lavoro nell'altro Stato.	Gli obblighi nello Stato di residenza che eroga la prestazione sono prioritari. Iscriversi in qualità di persona in cerca d'impiego anche nello Stato dell'ultima attività è facoltativo. Una violazione degli obblighi in tale Stato non ha alcuna conseguenza sul diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.
	U019	L'istituzione dello Stato di residenza o dello Stato dell'ultima attività (ovvero il destinatario del modulo U018) informa l'istituzione dell'altro Stato dell'iscrizione e della ricerca di lavoro sul suo territorio.	

B74 Rientro di falsi lavoratori frontalieri in Svizzera quale Stato di residenza dopo la riscossione delle prestazioni nello Stato dell'ultima attività (cfr. F14)

	SED	Descrizione	Contenuto dei SED, osservazioni
Richiesta in merito al diritto di esportare le prestazioni	U007 (via EESSI)	Un falso lavoratore frontaliere ha, in un primo tempo, riscosso prestazioni di disoccupazione nello Stato dell'ultima attività mentre il centro degli interessi vitali continuava ad essere in Svizzera (Stato di residenza). Dopo la riscossione delle prestazioni nello Stato dell'ultima attività il falso lavoratore frontaliere fa ritorno in Svizzera e vi richiede l'ID. La Svizzera può utilizzare il modulo U007 per chiedere se la persona assicurata ha diritto o meno all'esportazione delle prestazioni dallo Stato dell'ultimo impiego verso la Svizzera.	Il diritto all'esportazione delle prestazioni dello Stato dell'ultima attività è preminente rispetto al diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.
	U008	L'istituzione dello Stato di ultima attività informa l'istituzione dello Stato di residenza (in questo caso, la Svizzera) dell'iscrizione dell'assicurato nello Stato di ultima attività, al fine di determinare se l'assicurato ha diritto (in via prioritaria) all'esportazione delle prestazioni dallo Stato di ultima attività.	Lo Stato dell'ultima attività risponde con il modulo U008. Se sussiste un diritto all'esportazione delle prestazioni, esso compila interamente il modulo U008. Se invece non sussiste alcun diritto all'esportazione delle prestazioni, esso indica «No» sotto «Diritto alla prestazione» sul modulo U009.



Attestazione di periodi e redditi svizzeri

In generale

Portata

- C1** Le istituzioni dell'AD negli Stati membri devono tenere conto, a determinate condizioni, dei periodi e dei redditi svizzeri per la determinazione delle loro prestazioni.
- C2** L'istituzione estera decide sulla base della legislazione in vigore alla quale è subordinata in che misura considerare i periodi svizzeri per l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni estero.
- C3** Per i periodi da prendere in considerazione, alcuni Stati prevedono periodi di riferimento (termini quadro) molto lunghi. In tali casi, i periodi svizzeri possono essere rilevati e attestati anche tramite un estratto del conto individuale della cassa di compensazione AVS.

Moduli per l'attestazione: PD U1, U002, U017 e U004

- C4** Sono previsti moduli diversi a seconda della provenienza della richiesta di attestazione: da parte dell'istituzione estera competente oppure da parte dell'interessato.
- C5** Se la richiesta di attestazione proviene dall'interessato, il modulo previsto è il PD U1.
Per il rilascio del modulo PD U1 è competente la cassa. Per maggiori dettagli cfr. C12 segg.
- C6** Le istituzioni estere richiedono l'attestazione dei periodi svizzeri tramite il modulo U001 oppure U001 CB. L'attestazione avviene tramite il modulo U002 oppure, nel caso di lavoratori frontalieri, tramite (U017).

Per i lavoratori frontalieri vengono altresì richiesti i dati relativi al guadagno tramite il modulo U003. L'attestazione dei dati relativi al guadagno avviene tramite il modulo U004 oppure, per l'Italia e unicamente in via cartacea, tramite il U004_IT. I dati relativi al reddito possono essere importanti anche nel caso di periodi di occupazione e di periodi di attività lavorativa autonoma non assicurata e possono quindi essere richiesti dall'istituzione estera.

Le attestazioni per le istituzioni estere vengono rilasciate dalle casse o dall'organismo di collegamento svizzero (SECO-TCFCpm). Per maggiori dettagli cfr. C18 segg.
- C7** Fino alla completa introduzione dello scambio elettronico dei dati (B67 seg.), è possibile che le richieste di attestazione dei periodi e dei guadagni siano inoltrate dalle autorità estere tramite vecchi moduli o senza prescrizioni di forma. Vi invitiamo ad accettare questa modalità.

Richiesta da parte del richiedente: modulo PD U1

Richiesta: forma ed esame

- C9** Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPGa gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i moduli per la domanda e l'accertamento del diritto a prestazioni. La richiesta per il rilascio del modulo PD U1 deve avvenire per iscritto.
- C10** Le casse consegnano a tal fine il modulo «Richiesta di rilascio del modulo PD U1». Il modulo consente di indicare tutti i dati necessari per il rilascio dell'attestazione.
- C11** L'identità del richiedente deve essere provata per mezzo del passaporto, della carta d'identità nazionale o di un documento ufficiale analogo in corso di validità. Inoltre, deve essere verificata la correttezza del numero AVS mediante il sistema d'informazione per il pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (SIPAD). Se la persona assicurata non dispone ancora di un numero AVS, la CAD, in qualità di utente sistematica del numero AVS ai sensi dell'art. 96 LADI e dell'art. 153c LAVS, richiede direttamente all'UCC l'attribuzione di un numero AVS per lotti in modalità offline.
- C11a** La maggior parte degli Stati membri applica il RB e il RA anche per i cittadini di Stati terzi. La Svizzera è quindi tenuta a fornire questa prestazione pure ai cittadini di Stati terzi nonostante non abbia ratificato il Regolamento (UE) n. 1231/2010 (cfr. H18).

Organo esecutivo competente

- C12** Le casse di disoccupazione sono competenti per il rilascio del modulo PD U1.
- C13** Se, avendo già ricevuto prestazioni dell'AD svizzera in passato, il richiedente è registrato in SIPAD, è competente la cassa che ha da ultima erogato le prestazioni all'assicurato. In caso contrario, il richiedente può scegliere liberamente la cassa.
- Tale regola in merito alla competenza è data dal fatto che per l'attestazione dei periodi svizzeri occorre allegare il dossier preesistente, in modo da poter attestare le prestazioni⁵⁴ ricevute. Poiché è possibile che sorgano domande in merito alle indicazioni riportate, è importante che il servizio in possesso dei dati necessari sia coinvolto fin dall'inizio.
- Inoltre, le informazioni richieste per la compilazione dei moduli possono essere riprese (almeno in parte) dal dossier della cassa.
- C14** La compilazione del modulo PD U1 deve avvenire in modo corretto e completo con lo strumento messo a disposizione dalla SECO-TC affinché la cassa e la SECO-TC possano verificare in ogni momento se e per quale periodo è già stato rilasciato un modulo PD U1. In caso di inadempienza, non possono essere assegnate unità di prestazione per quest'attività.

Scelta della cassa di disoccupazione

- C15** La libera scelta è limitata alle casse il cui ambito di competenza comprende il luogo di residenza o di dimora dell'interessato.

⁵⁴ Cfr. il modulo PD U1 o i moduli U002 oppure U017.

C16 Se, nel corso della sua ultima attività, l'interessato non aveva né una residenza né un luogo di dimora in Svizzera, è competente una delle casse nel territorio della quale si trova la sede dell'impresa dell'ultimo datore di lavoro dell'interessato oppure la sede dell'attività lavorativa indipendente.

Se l'ultimo luogo di lavoro dell'interessato non si trova in Svizzera perché la persona era occupata all'estero sotto la legislazione svizzera (distacco di lavoratori), è competente la cassa nel territorio della quale si trova la sede dell'impresa del datore di lavoro.

C16a Se più casse soddisfano le condizioni in materia di competenza, l'organismo di collegamento (SECO-TCFCpm) delibera sull'attribuzione del trattamento della domanda di PD U1.

Obbligo di trasmettere

C17 Le richieste che arrivano a organi esecutivi che non ne sono competenti devono essere contrassegnate con il timbro di entrata e inoltrate. Gli utenti che si rivolgono personalmente a un organo esecutivo non competente devono essere indirizzati al servizio competente.

Richiesta da parte di istituzioni estere: moduli U

In generale

- C18** Se l'interessato all'estero non può presentare il modulo PD U1 oppure quest'ultimo è incompleto, l'istituzione estera richiede l'attestazione dei periodi svizzeri tramite il modulo U001 oppure U001 CB.

Per i lavoratori frontalieri vengono altresì richiesti i dati relativi al guadagno tramite il modulo U003.

Competenza

- C20** I servizi svizzeri (cassa, servizio cantonale, URC, SECO-TC) che ricevono un modulo U001, U001 CB o U003 stabiliscono la competenza per ogni singolo caso ed elaborano la richiesta oppure la inoltrano a chi di competenza.

Se, avendo già ricevuto prestazioni dell'AD svizzera in passato, il richiedente è registrato in SIPAD, è competente la cassa che ha da ultima erogato le prestazioni all'assicurato.

Se una cassa ha già rilasciato alla persona un modulo PD U1, è competente la cassa in questione.

In tutti gli altri casi è competente SECO-TCFCpm.

Periodi da attestare

In generale

- C21** In base all'art. 61 RB, nell'ambito dell'esame dei presupposti del diritto, l'istituzione competente considera tutti i:
- periodi di assicurazione;
 - periodi di occupazione;
 - periodi di attività lavorativa autonoma.
- maturati secondo la legislazione di un altro Stato membro.
- C22** I periodi di assicurazione devono essere sempre rigorosamente computati. I periodi di occupazione e i periodi di attività lavorativa autonoma che non costituiscono un periodo di assicurazione devono essere presi in considerazione dall'istituzione estera solamente se tali periodi, secondo la legislazione dello Stato, sarebbero stati considerati periodi di assicurazione.
- C23** L'organo esecutivo competente attesta tutti i periodi riportati sulla richiesta per il rilascio del modulo PD U1.

Rilevamento dei dati

- C24** Se ritiene che i dati forniti non siano sufficienti al fine di rilasciare i moduli richiesti, l'organo esecutivo competente si procura i dati mancanti tramite l'attestato del datore di lavoro internazionale (716.052) presso l'ultimo datore di lavoro.
- C25** Gli attestati del datore di lavoro non devono essere allegati ai moduli. Essi devono essere conservati conformemente all'art. 125 OADI.

Periodi di assicurazione e periodi equiparati

- C26** Le nozioni di periodo di assicurazione e di periodi equiparati sono esposte ai numeri marginali A64 segg.
- C27** Sono da attestare quali periodi di assicurazione i periodi riportati qui di seguito:
- Art.13 cpv.1 LADI: periodi di occupazione soggetta a contribuzione;
È da rilevare che secondo l'art. 12a OADI nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, il periodo di contribuzione calcolato in base all'art. 13 cpv. 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata. I periodi devono quindi essere attestati due volte. Poiché nei moduli non è prevista la possibilità di attestare lo stesso periodo due volte, accanto a tali periodi va aggiunta la seguente osservazione: «in Svizzera valgono due volte». Se non è possibile apporre questa osservazione, va usato un foglio supplementare.
 - I periodi in cui l'assicurato esercita un'altra attività soggetta a contribuzione (ad esempio servizio militare, misura dell'AI, maternità con indennità giornaliera soggette a contribuzione AD).

- C28** Sono da attestare quali periodi equiparati i periodi riportati qui di seguito (art. 13 cpv. 2 LADI):
- I periodi in cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età dalla quale deve pagare contributi AVS;
 - I servizi militari, civili e di protezione civile svizzeri;
 - I periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia o infortunio, non riceve salario e non paga quindi contributi;
 - le interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPG), purché prescritte per legge o convenute nei contratti collettivi di lavoro.
- C29** Le fattispecie di cui all'art. 14 LADI che portano a un'esenzione del periodo di contribuzione non costituiscono né periodi di assicurazione né periodi di occupazione (cfr. A69).

Periodi di occupazione

- C30** La nozione di periodo di occupazione è esposta al numero marginale A13 segg.
- C31** Sono da attestare quali periodi di occupazione i periodi riportati qui di seguito:
- i periodi durante i quali si è esonerati dall'obbligo di contribuzione all'AD (art. 2 cpv. 2 LADI);
 - i periodi di attività di un lavoratore dopo il raggiungimento del limite d'età massimo per l'obbligo di contribuzione all'AVS;
 - i periodi durante i quali non viene raggiunto il limite minimo del guadagno assicurato (art. 23 cpv. 1 LADI);
 - i periodi durante i quali viene percepito un guadagno accessorio non assicurato (art. 23 cpv. 3 LADI);
 - i periodi di partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a LADI (art. 23 cpv. 3^{bis} LADI).

Periodi di attività lavorativa autonoma

- C32** La nozione di periodo di attività lavorativa autonoma è esposta al numero marginale A93 segg.
- C33** Di norma vanno attestati solamente i periodi e i dati che sono comprovati o che possono essere rilevati/appurati con un onere ragionevole (art. 54 par. 2 RA).
- Per comprovare i periodi ci si basa di norma sull'estratto del conto AVS. Possono essere considerati anche gli annunci commerciali, le decisioni fiscali, il conto profitti e perdite, ecc.
- C34** Sono dunque da attestare quali periodi di attività lavorativa autonoma tutte le attività rilevate come attività indipendenti ai sensi della legislazione sull'AVS. Con «rilevate» si intende che deve esserci un'iscrizione e una cancellazione presso la cassa di compensazione. La cassa di compensazione competente rilascia informazioni in merito.

Reddito da attestare

In generale

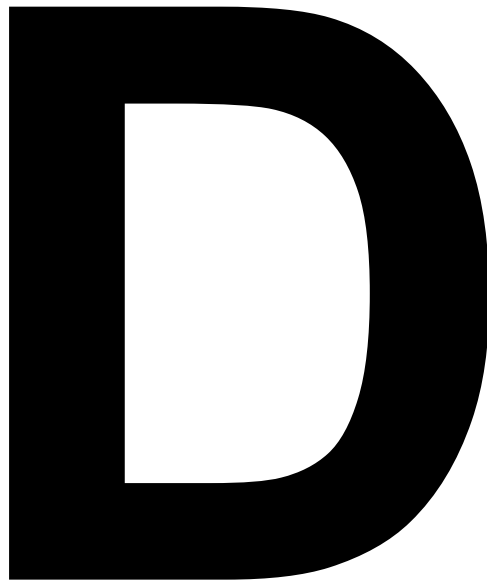
- C35** Nel caso dei lavoratori frontalieri (cfr. A24 segg.), per il calcolo del guadagno assicurato deve essere considerato il reddito percepito nello Stato dell'ultima attività (art. 62 par. 3 RB). Ciò significa che l'istituzione estera deve includere un reddito percepito in Svizzera nel calcolo della prestazione.
- C36** I dati relativi al reddito possono essere importanti anche nel caso di periodi di occupazione e di periodi di attività lavorativa autonoma non assicurata e possono quindi essere richiesti dall'istituzione estera.
- C37** Al momento della compilazione dell'attestazione non vanno effettuati calcoli ma deve soltanto essere attestato il guadagno conformemente alle indicazioni specifiche per ogni Stato indicate nei moduli (periodo di riferimento, media, lordo o netto, ecc.).
- C39** Se deve essere indicato il guadagno netto mensile, è necessario detrarre l'8 per cento dal guadagno lordo medio.

Modulo PD U1

- C40** I dati relativi al guadagno vengono attestati nel modulo PD U1 quale salario lordo. Per i dettagli si rinvia al modulo PD U1 con le indicazioni per la compilazione.

Reddito da attività lavorativa autonoma

- C42** Per l'attestazione del reddito derivante da un'attività lavorativa autonoma è necessario basarsi sui dati rilevati dalle casse di compensazione AVS.
- Se tali dati non sono reperibili, riportare nell'apposito campo del modulo PD U1 o dei SED la dicitura «not known/non noto».



Determinazione della legislazione applicabile

Norme generali^{55 56}

Art. 11–16 RB

Assoggettamento a un'unica legislazione

- D1** Il RB e il RA determinano il diritto sociale nazionale applicabile riguardo a fatti internazionali concreti. In tal modo viene determinato lo Stato membro competente (cfr. art. 1 lett. s nonché q RB).
- D2** Le disposizioni generali agli articoli 11–16 RB determinano il diritto sociale nazionale applicabile alla persona. Tali disposizioni vengono integrate dalle disposizioni speciali nel settore dell'AD (cfr. D12 segg.).
- D3** L'art. 11 paragrafo 1 RB stabilisce il principio generale secondo il quale una persona è soggetta alla legislazione di un solo Stato (principio della competenza esclusiva).
- D4** L'assoggettamento a un'unica legislazione permette di evitare che la persona rimanga senza protezione sociale, che confluiscono prestazioni con lo stesso obiettivo da Stati diversi o che la stessa persona sia sottoposta a un doppio onere contributivo.

Principio dello Stato di attività

- D5** L'art. 11 RB fa dipendere la legislazione applicabile dallo status economico della persona e stabilisce i seguenti principi fondamentali per l'AD:
- le persone che esercitano un'attività subordinata o un'attività lavorativa autonoma sono soggette alla legislazione dello Stato di attività (*lex loci laboris*). È irrilevante, nella fattispecie, che l'attività sia svolta a tempo pieno o a tempo parziale;
 - i pubblici dipendenti sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;
 - le persone che ricevono indennità di disoccupazione a norma dell'art. 65 RB in base alla legislazione dello Stato membro di residenza sono soggette alla legislazione di detto Stato membro;
 - le persone chiamate o richiamate alle armi o al servizio civile in uno Stato membro sono soggette alla legislazione di tale Stato membro;
 - le rimanenti categorie di persone sono soggette alla legislazione dello Stato di residenza (*lex domicilii*)⁵⁷.
- D6** Di norma, quindi, una persona è soggetta alla legislazione dello Stato nel quale esercita un'attività subordinata o un'attività lavorativa autonoma (art. 11 par. 3 lett. a RB). Si parla quindi del cosiddetto «principio dello Stato di attività».

⁵⁵ Si veda in merito la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

⁵⁶ Per maggiori informazioni ed esempi: «[Guida pratica sulla legislazione applicabile](#)», dicembre 2013, a cura della Commissione europea (con numerosi esempi concreti).

⁵⁷ L'assoggettamento è indipendente dall'entità dell'attività lavorativa o dal percepimento di indennità dell'assicurazione disoccupazione in tale Stato (art. 11 cpv. 3 lett. c RB). Queste persone sono soggette alla legislazione dello Stato membro che eroga le prestazioni di disoccupazione.

Norme particolari generali^{58 59}

Principio e deroghe

- D6a** La regolamentazione comunitaria stabilisce che, in materia di assicurazioni sociali, i lavoratori che si spostano all'interno della Comunità sono soggetti alla legislazione di un singolo Stato membro (art. 11 par. 1 RB). Le persone che per motivi di lavoro si trasferiscono da uno Stato membro in un altro, sono in linea di principio assoggettate al sistema di sicurezza sociale del nuovo Stato di attività.
- D6b** Tuttavia, per promuovere la libera circolazione delle persone, sono previste deroghe a tale principio. Con il recepimento del [Regolamento \(UE\) n. 465/2012](#), il 1.1.2015 la Svizzera ha accettato anche le più recenti disposizioni di coordinamento.

Lavoratori subordinati distaccati

- D7** La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto suo rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro se la durata prevedibile di tale lavoro non supera i 24 mesi e se il lavoratore non è stato inviato in sostituzione di un'altra persona (cfr. A21a segg. come pure le deroghe di cui all'art. 16 RB).

Lavoratori autonomi distaccati

- D8** La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro se la durata prevedibile di tale attività non supera i 24 mesi (cfr. A21a segg. come pure le deroghe di cui all'art. 16 RB).

Equipaggi di condotta e di cabina (principio della base di servizio)

- D8a** I membri degli equipaggi (equipaggi di condotta e di cabina) delle compagnie aeree sono assicurati nello Stato in cui si trova la base di servizio. Viene considerata base di servizio il luogo in cui di regola il membro dell'equipaggio inizia e conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove l'operatore normalmente non è responsabile dell'alloggio del membro dell'equipaggio interessato (cfr. art. 11 par. 5 RB). La stessa regola vale per i marinai (cfr. art. 11 par. 4 RB; [Allegato III del Regolamento \(CEE\) n. 3922/91](#)).

⁵⁸ Si veda in merito la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

⁵⁹ Per maggiori informazioni:

- «[Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati Svizzera – UE](#)», UFAS, gennaio 2020;
- «[Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati Svizzera – AELS](#)», UFAS, gennaio 2020;
- «[Guida pratica sulla legislazione applicabile](#)», dicembre 2013, a cura della Commissione europea (con numerosi esempi concreti).

Pluriattività

- D9** La nozione di pluriattività indica l'esercizio abituale di una o più attività in più Stati. Può trattarsi di attività subordinate, di attività lavorative autonome oppure di una combinazione fra le due.
- D10** La persona che esercita attività in due o più Stati deve informare di tale pluriattività l'istituzione dello Stato di residenza (in caso di residenza in Svizzera: la cassa di compensazione AVS) (art. 16 RA). L'istituzione determina la legislazione applicabile alla persona in questione mediante il modulo A1. Tale determinazione ha in un primo momento carattere provvisorio e diventa definitiva 2 mesi dopo la notifica alle istituzioni dell'altro Stato di attività. Nei 2 mesi tale Stato può addurre argomentazioni contrarie. In casi di incertezza deve essere trovato un accordo.
- D11** Nei casi di pluriattività occorre basarsi sulle competenze determinate dalla cassa di compensazione AVS competente. Se nel momento in cui un assicurato, che (in precedenza) ha esercitato più attività, si annuncia per percepire le prestazioni sorgono divergenze di opinione tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione competente, l'interessato fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione dello Stato di residenza o – se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in questione – delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione che ha ricevuto per prima la domanda (cfr. art. 6 par. 2 RA).
- D11a** Le eventuali divergenze di valutazione tra istituzioni o autorità circa la competenza di due o più Stati membri (conflitti di competenza) vengono risolte secondo gli articoli 6 e 7 RA (cfr. A41e).

Battellieri del Reno⁶⁰

- D11b** Il diritto alle indennità dei battellieri del Reno viene valutato in base all'Accordo dei battellieri del Reno. Il termine «battellieri del Reno» designa i lavoratori salariati o indipendenti o le persone ad essi parificate in virtù della legislazione applicabile (ad es. arruolati a tempo determinato), che esercitano la loro attività professionale come membri dell'equipaggio di un'imbarcazione adibita commercialmente alla navigazione renana.

Gli Stati contraenti dell'Accordo sui battellieri del Reno, che sono anche membri dell'UE, hanno stipulato un «[Accordo per la determinazione della legislazione applicabile per i battellieri del Reno ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 del Regolamento \(CE\) n. 883/2004](#)» (Accordo speciale⁶¹). Siccome la Svizzera applica il RB e il RA dal 1.4.2012, è diventata anch'essa, attraverso un'[integrazione](#), uno Stato contraente del citato Accordo speciale.

- D11c** L'[Accordo speciale](#) stabilisce quanto segue:

⁶⁰ I relativi documenti (ad es. l'accordo o l'accordo amministrativo) possono essere consultati sul sito <https://www.ccr-zkr.org/13020300-de.html> (versione in lingua tedesca).

⁶¹ L'Accordo non è applicabile ai membri degli equipaggi: a) delle imbarcazioni marittime riconosciute tali dalla legislazione dello Stato di cui battono bandiera; b) delle imbarcazioni adibite esclusivamente o quasi esclusivamente al traffico nei porti fluviali o marittimi.

Il battelliere del Reno è sottoposto alla legislazione dello Stato firmatario, sul cui territorio si trova la sede dell'impresa (la succursale o la rappresentanza competente). Se sul territorio di uno Stato firmatario non si trova né una sede, né una succursale né tantomeno una rappresentanza, si applica la legislazione dello Stato firmatario sul cui territorio si trova la sede dell'armatore. Se l'impresa non ha alcuna sede sul territorio di uno Stato firmatario, il battelliere del Reno è assoggettato alla legislazione dello Stato firmatario sul cui territorio si trova il luogo d'immatricolazione o il porto d'attracco del battello.

Regime transitorio: periodo di transizione di 10 anni

- D11d** Per il nuovo regime di assoggettamento, precedentemente citato, è previsto un periodo di transizione di 10 anni: per le persone il cui assoggettamento è stato determinato prima del 1.1.2015 restano in vigore le precedenti disposizioni per un periodo massimo di 10 anni, fino a quando la situazione pertinente rimane invariata. L'interessato può tuttavia chiedere di beneficiare della nuova regolamentazione. In materia di assoggettamento, per l'assicurato è senz'altro più vantaggioso non cambiare troppo spesso la legislazione applicabile, al fine di non ritrovarsi con periodo assicurativi frammentati. Per questo motivo si lascia l'assicurato generalmente assoggettato al sistema attuale, tranne richiesta esplicita da parte sua di applicazione delle nuove disposizioni (cfr. art. 87a RB).

Caso particolare del Regno Unito

- D11e** Ai sensi [dell'Accordo sui diritti dei cittadini](#) del 25.2.2019, nonché della [decisione n. 1/2020 del Comitato misto del 15.12.2020](#), è possibile continuare ad applicare i regolamenti RB e RA alle situazioni transnazionali precedenti al 31.12.2020 implicanti il Regno Unito, l'UE, la Svizzera e i rispettivi cittadini.

Per le situazioni transnazionali successive al 1.1.2021, è applicabile la nuova [Convenzione di sicurezza sociale tra il Regno Unito e la Svizzera](#) (cfr. Direttiva TC 2023/03: Attuazione della nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito).

Norme particolari in caso di disoccupazione^{62 63}

Panoramica / categorie di persone

D13 Va operata una distinzione fra le seguenti categorie di persone:

- persone che risiedevano nello Stato competente (D16 segg.);
- persone che non risiedevano nello Stato competente (lavoratori frontalieri veri e falsi):
 - e che sono in disoccupazione completa (D19 segg.); oppure
 - in disoccupazione parziale o accidentale (D33 segg.).

Per i dettagli si rimanda ai seguenti numeri marginali.

Responsabilità per la determinazione della competenza

D14 La determinazione della competenza spetta alle casse.

⁶² Si veda la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

⁶³ Per maggiori informazioni ed esempi: «[Guida pratica sulla legislazione applicabile](#)», dicembre 2013, a cura della Commissione europea (con numerosi esempi concreti).

Persone che risiedevano nello stato competente⁶⁴

Determinazione dello Stato competente e della residenza

D16 La determinazione dello Stato competente avviene in base a D1–D11.

La determinazione della residenza avviene in base a A76 segg.

D17 Non è richiesta una determinata durata per l'attività o per la residenza.

Competenza per l'erogazione delle prestazioni

D18 Per l'erogazione delle prestazioni in caso di disoccupazione è competente lo Stato di residenza della persona interessata.

⁶⁴ Si veda la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

Veri e falsi Lavoratori frontalieri in disoccupazione completa⁶⁵

Art. 65 par. 2–8 RB; art. 65a RB; art. 56 RA

In generale

- D19** La definizione di lavoratore frontaliere e i criteri per distinguere fra loro frontalieri veri e falsi sono riportati ai numeri marginali A24 segg.
- D20** La nozione di disoccupazione completa viene trattata ai numeri marginali A38 e A71 segg.

Frontalieri veri: Stato di residenza

- D21** I veri frontalieri sono caratterizzati dal fatto che la loro permanenza nello Stato limitrofo è finalizzata unicamente all'esercizio di un'attività lavorativa. In caso di disoccupazione essi non hanno più motivo di rimanere in tale Stato: tornano perciò nello Stato di residenza, luogo in cui si trova il centro dei propri interessi vitali e dove hanno maggiori possibilità di reinserirsi professionalmente.
- D22** Partendo da tale assunto il legislatore ha stabilito che la competenza spetta allo Stato di residenza: in caso di disoccupazione completa i veri lavoratori frontalieri riscuotono le prestazioni nello Stato di residenza.
- D23** Se dopo l'insorgere della disoccupazione i lavoratori frontalieri si spostano dallo Stato di residenza allo Stato dell'ultima attività non è più verificata la condizione dell'art. 65 par. 2 RB «continua a risiedere in tale Stato membro». Il passaggio di competenze allo Stato di residenza di cui all'art. 65 par. 2 RB decade e diventa competente per l'erogazione delle prestazioni lo Stato dell'ultima attività.
- D24** I lavoratori in stato di disoccupazione completa che hanno conservato legami privati e/o professionali particolarmente stretti nell'ultimo Stato di occupazione possono mettersi a disposizione, a titolo supplementare, dell'ufficio del lavoro dello Stato in questione (o fruire dei servizi di ricollocamento). Tuttavia, percepiranno le indennità di disoccupazione esclusivamente dal loro Stato di residenza (cfr. D29).

Falsi lavoratori frontalieri: facoltà di scelta

- D25** In caso di disoccupazione completa i falsi lavoratori frontalieri hanno facoltà di scelta, possono cioè far valere il loro diritto o nello Stato di residenza o nello Stato dell'ultima attività.
- D25a** I falsi lavoratori frontalieri che hanno scelto di percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera possono esportare le prestazioni nel loro Stato di residenza soltanto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata (cfr. G3a). In altri Stati membri l'esportazione delle prestazioni continua a essere in linea di massima possibile.

⁶⁵ Si veda la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

D26 Secondo l'art. 65 par. 2 terzo periodo in combinato disposto con il par. 5 RB, in caso di disoccupazione completa i falsi lavoratori frontalieri hanno diritto alle prestazioni nello Stato dell'ultima attività se si mettono a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (sul requisito della residenza secondo la LADI in tali casi, cfr. A88 segg.). La riscossione delle prestazioni nello Stato dell'ultima attività non determina la perdita dello status di falso lavoratore frontaliere. Se la residenza è stata mantenuta nello Stato di provenienza, i falsi lavoratori frontalieri possono farvi ritorno, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro e riscuotere lì le prestazioni.

D27 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle prestazioni dell'AD nello Stato di residenza, spetta a loro rendere verosimile il fatto che non dimoravano nello Stato dell'ultima attività con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Di norma, la cassa può supporre che la persona non avesse la propria residenza nel luogo di occupazione estero solamente se quest'ultima rende verosimile che la propria sistemazione e i propri contatti all'estero non erano destinati a essere permanenti.

D28 Il riconoscimento di una residenza al di fuori dello Stato di attività avviene in base ai criteri riportati ai numeri marginali A80 segg. Lo status di falso lavoratore frontaliere deve di norma essere conferito solamente a chi, nonostante abbia un'attività e dimori temporaneamente in un altro Stato membro, continua ad avere stretti legami con la Svizzera (cfr. anche A81).

⇒ Esempio

Il signor CH (svizzero) lavora come direttore d'orchestra con un contratto a tempo determinato per un anno a Parigi, dove affitta un piccolo appartamento. Il suo lavoro non gli permette di tornare in Svizzera ogni settimana per stare con la sua famiglia (moglie e figli), che vive a Berna. Dove può richiedere l'indennità di disoccupazione alla scadenza del contratto?

Soluzione: il signor CH è un falso frontaliere e, all'insorgere della disoccupazione, ha la facoltà di scelta.

D28a La questione di sapere se una persona in grado di dimostrare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi durante il suo periodo quadro possa richiedere le prestazioni in Svizzera deve essere chiarita caso per caso alla luce delle circostanze concrete (cfr. B12).

Ricerca di lavoro supplementare nello Stato dell'ultima attività

D29 I lavoratori frontalieri che ricevono prestazioni dallo Stato di residenza possono, secondo l'art. 65 par. 2 RB, rimanere a disposizione anche degli uffici del lavoro dello Stato dell'ultima attività (subordinata o autonoma).

Tali lavoratori devono comunicare quanto sopra all'istituzione e agli uffici del lavoro del luogo di residenza.

Su richiesta degli uffici del lavoro degli Stati interessati avviene uno scambio delle informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione quale persona in cerca d'impiego e la ricerca di lavoro da parte del disoccupato tramite i moduli U018 e U019.

D30 Secondo l'art. 65 par. 3 ultimo periodo RB, la persona in cerca d'impiego deve rispettare gli obblighi dello Stato nel quale decide di effettuare ricerche di lavoro supplementari. Gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.

D31 Il mancato adempimento da parte del disoccupato di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza (art. 56 par. 2 RA).

D32 Tali persone hanno diritto ad accedere al servizio pubblico di collocamento in Svizzera. Esse possono annunciarsi all'URC per il collocamento (quali persone in cerca d'impiego non aventi diritto all'indennità). Sono competenti gli organi esecutivi (URC) del territorio nel quale si trovava il luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo di dimora, è determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro dell'interessato.

L'URC deve garantire parità di trattamento fra questa categoria di persone e le altre persone in cerca d'impiego non aventi diritto all'indennità, che si sono annunciate. Allo stesso modo, nel quadro dell'indennizzo delle spese d'esecuzione URC/LAM/Servizi cantionali, tali persone in cerca d'impiego vengono considerate alla stregua di tutte le altre persone in cerca d'impiego non aventi diritto all'indennità che si sono annunciate.

Lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa⁶⁶

D32a L'art. 65a RB contiene disposizioni speciali per i lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa, sempre che lo Stato di residenza non assicuri l'attività lucrativa autonoma contro la disoccupazione.

Ma: la Svizzera non prevede alcuna AD per i lavoratori autonomi, quindi i lavoratori frontalieri autonomi che si ritrovano in disoccupazione completa dopo aver perso il loro lavoro in Svizzera non ricevono alcuna prestazione dalla Svizzera.

⁶⁶ Nell'ambito della quarta modifica dell'Allegato II all'[ALC](#), il 1.1.2015 la Svizzera ha recepito il [Regolamento \(UE\) n. 465/2012](#).

Veri e falsi Lavoratori frontalieri in disoccupazione parziale o accidentale⁶⁷

- D33** La nozione di «disoccupazione parziale o accidentale» è definita ai numeri marginali A38 segg.
- D34** In caso di disoccupazione parziale o accidentale, i lavoratori frontalieri, veri e falsi, ricevono prestazioni AD da parte dello Stato di occupazione come se risiedessero in tale Stato (art. 65 par. 1 RB).

Lavoratori frontalieri che risiedono all'estero in disoccupazione parziale in Svizzera

- D35** Poiché le disposizioni svizzere concernenti l'ILR e l'IPI non prevedono il requisito della residenza in Svizzera, quanto previsto nel RB in merito alla disoccupazione parziale o accidentale non deroga alle disposizioni concernenti l'attribuzione della competenza previste dalla LADI.

Per i lavoratori frontalieri con residenza all'estero in disoccupazione parziale o accidentale i presupposti del diritto all'indennità e la procedura per far valere il diritto si basano sulle disposizioni della LADI concernenti il lavoro ridotto.

Lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati (ai sensi del diritto svizzero) residenti all'estero che subiscono una perdita di lavoro in Svizzera

- D36** Per i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all'estero, la questione della competenza è in linea di principio disciplinata in base alle regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa.

A tal riguardo vi sono due eccezioni.

Se il datore di lavoro svizzero riduce il tasso di occupazione convenuto contrattualmente e continua a occupare il lavoratore frontaliere (disdetta per modifica del contratto di lavoro)⁶⁸, rimane competente lo Stato di attività. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto in caso di disoccupazione completa⁶⁹.

È competente lo Stato di attività anche nel caso in cui i lavoratori frontalieri perdano l'attività a tempo parziale secondaria in Svizzera (attività accessoria) e mantengano quella principale. La competenza passa allo Stato di residenza soltanto se perdono anche l'attività principale (disoccupazione completa).

⁶⁷ Si veda la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

⁶⁸ Questa regolamentazione comporta un determinato rischio di abuso. In presenza di un simile caso la cassa deve verificare che non vi sia un contratto fittizio allo scopo di mantenere la competenza in Svizzera.

⁶⁹ Questa regola non vale in presenza di una serie di contratti a tempo determinato (cfr. DTF 8C_248/2018).

Passaggio da «disoccupazione parziale o accidentale» a disoccupazione completa

- D37** Se, da una condizione di «disoccupazione parziale o accidentale», la persona passa a una situazione di disoccupazione completa (ad es. a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro), la competenza deve essere nuovamente determinata.

Di norma, diventa competente per l'erogazione delle prestazioni lo Stato di residenza.

Cambio di competenza a seguito dell'assunzione di un'attività durante la disoccupazione⁷⁰

Condizione preliminare: cessazione della competenza finora valida

- D38** Affinché nel corso di un periodo di disoccupazione possa avvenire un cambio di competenza a seguito dell'assunzione di un'attività in un altro Stato membro, deve innanzitutto cessare la competenza dello Stato che fornisce la prestazione.
- D39** La competenza cessa quando, a seguito dell'assunzione di un'attività, termina la disoccupazione. Ciò si verifica quando anche solamente un presupposto del diritto all'indennità non è più soddisfatto.
- D40** La legislazione nazionale dello Stato che fornisce la prestazione costituisce la base per valutare la cessazione della competenza⁷¹. In Svizzera la valutazione compete alle casse.
- D41** La cessazione della competenza dell'AD svizzera a seguito dell'assunzione di un'attività in un altro Stato membro avviene ad esempio nei seguenti casi:
- conseguimento di un reddito adeguato;
 - mancata idoneità al collocamento;
 - mancato adempimento del requisito della residenza;
 - ecc.

Caso particolare: esportazione delle prestazioni

- D42** Se si pone la questione di un cambio di competenza a seguito dell'assunzione di un'attività durante l'esportazione delle prestazioni, occorre considerare che durante l'esportazione l'assicurato non è tenuto a mantenere la sua residenza svizzera. In tal caso, si arriva all'abolizione dell'eventuale clausola di residenza secondo l'art. 63 RB.
- D43** Il diritto nei confronti dello Stato competente in origine non può quindi cessare (nel caso la persona consegua un reddito non adeguato) solamente perché la persona non vive più in tale Stato.

Determinazione della competenza Svizzera

- D44** La competenza passa alla Svizzera se si verificano le seguenti condizioni:
- cessazione dell'obbligo di versare le prestazioni dello Stato di provenienza;
 - competenza da parte della Svizzera secondo le norme generali e le norme particolari (cfr. D1 segg.).

⁷⁰ Si veda la panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, D45.

⁷¹ DTF [C 290/03](#).

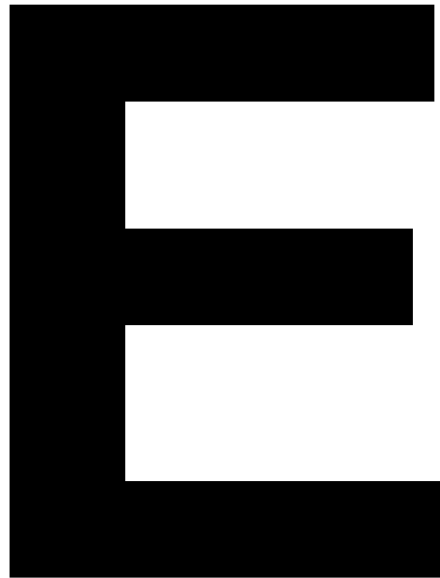
Panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali

Art. 11–16 RB; art. 61–65a RB

D45 Significato delle abbreviazioni riportate nella tabella sottostante: LF=lavoratore frontaliero, DL=datore di lavoro, DP=disoccupazione parziale e EP=esportazione delle prestazioni.

Assicurato	Stato di residenza	Stato di attività	Stato competente (assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali)	Numero marginale
Lavoratore	A	A	A	D5 segg.
Lavoratore autonomo	A	A	A	D5 segg.
Funzionario	A	B	B (dove ha sede l'unità amministrativa)	D5 segg.
Vero LF in disoccupazione completa	A	B	A Possibilità di ricerca di lavoro anche nello Stato B	D19 segg. (D12 segg.) D24a
All'insorgere della disoccupazione il LF si trasferisce dallo Stato di residenza allo Stato dell'ultima attività.	A Poi B	B	Prima A B dopo avervi trasferito la residenza	D23
Falso LF in disoccupazione completa	A	B	A o B (facoltà di scelta)	D25 segg. (D12 segg.)
Falso LF ritorna nello Stato di residenza A	A	B	A Possibilità di ricerca di lavoro anche nello Stato B.	D29 segg.
Falso LF in DP o disoccupazione accidentale	A	B	B («...come se risiedesse in tale Stato»)	D33 segg.

Assicurato	Stato di residenza	Stato di attività	Stato competente (assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali)	Numero marginale
Persone chiamate al servizio militare o civile	A	B (Servizio militare o protezione civile)	B (Dove viene svolto il servizio militare o la protezione civile)	D5
Lavoratori distaccati (autonomi o subordinati)	A	Distaccati verso B	A	D7 segg.
Equipaggi di condotta e di cabina, marinai	A	B (Base di servizio)	B (Base di servizio)	D8a
Battellieri del Reno	A	Reno	Sede (o succursale o rappresentanza competente) dell'impresa o sede dell'armatore o luogo di immatricolazione o porto d'attracco dell'imbarcazione	D11b e c
Pluriattività 1 DL	A	A + B + C	A, se attivo in loco almeno al 25 %. Altrimenti Stato di attività B o C oppure Stato della sede del DL.	D9 segg.
Pluriattività 1 DL	A	B + C	B o C oppure Stato della sede del DL.	D9 segg.
2 o più DL	A	A + B + C	A, se attivo in loco almeno al 25 %. Altrimenti nello Stato in cui ha svolto parte sostanziale dell'attività (B o C).	D9 segg.
Esportazione delle prestazioni	A o B	B	A o B, se durante l'EP è iniziata un'occupazione adeguata che ha determinato la fine della disoccupazione.	D42 segg.



Totalizzazione di periodi

In generale

Adempimento del periodo di contribuzione come presupposto del diritto

- E1** La nascita e la durata del diritto all'ID dipendono secondo la legislazione svizzera dal periodo di contribuzione maturato nel termine quadro per il periodo di contribuzione.

Una regolamentazione simile è prevista nelle legislazioni nazionali della maggior parte degli Stati UE/AELS. Una panoramica delle disposizioni in vigore nei singoli Stati UE/AELS con tabelle comparative sulla sicurezza sociale è disponibile qui: [Sistemi di protezione sociale – MISSOC](#).

- E2** Poiché ai sensi dell'art. 5 RB si deve tenere conto dei fatti e degli avvenimenti che si verificano negli Stati dell'UE/AELS come se si fossero verificati in Svizzera, le attività lavorative autonome o i periodi educativi maturati in uno Stato membro che non costituiscono periodi di assicurazione determinano il prolungamento del termine quadro (art. 9a e 9b LADI).

Scopo

- E3** La totalizzazione di periodi è un mezzo per impedire che una persona, in seguito al trasferimento da uno Stato a un altro, perda i periodi in corso di acquisizione e si ritrovi in una situazione più sfavorevole che non se avesse svolto tutta la sua carriera professionale in un solo Stato.
- E4** L'istituzione competente prende quindi in considerazione – ove necessario – i periodi maturati secondo la legislazione di un altro Stato membro.

Il computo è effettuato se è necessario per:

- l'acquisizione;
- il mantenimento;
- il recupero; e
- la durata (cfr. F39 segg.);

del diritto alle prestazioni.

- E5** Dal momento che secondo la legislazione svizzera la durata del diritto dipende dal periodo di contribuzione maturato, si devono sempre determinare e prendere in considerazione tutti i periodi di assicurazione maturati all'estero che rientrano nel termine quadro per il periodo di contribuzione, a meno che il diritto al numero massimo di indennità giornaliera non risulti già dai periodi maturati in Svizzera.

Delimitazione rispetto alle norme generali relative al principio dell'assimilazione (art. 5 RB)

- E6** Il principio secondo cui determinati fatti (ad es. autolicensing) o avvenimenti che si sono verificati sul territorio di un altro Stato membro devono essere trattati come se si fossero verificati sul territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile (cfr. A58 segg.) non deve interferire con il principio della totalizzazione di periodi.

I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro devono quindi essere considerati unicamente ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione di periodi. Se tali periodi, in base alle regole della totalizzazione, non sono da prendere in considerazione, non possono essere considerati applicando il principio dell'assimilazione.

Presupposti

Art. 61 RB

Compendio

- E7** Le persone il cui periodo di contribuzione in Svizzera non è sufficiente, da solo, a giustificare o a estendere un diritto all'ID (numero massimo di indennità giornaliera, cfr. F39 segg.) hanno diritto al computo dei loro periodi all'estero se:
- la Svizzera è lo Stato competente (capitolo D);
 - l'interessato rientra nel campo di applicazione personale del RB (cfr. B18 segg.);
 - i periodi maturati all'estero rientrano nel campo di applicazione territoriale del RB (B13 segg.);
 - la totalizzazione è ammissibile in base alle disposizioni degli accordi (cfr. B35 segg. e E8);
 - l'interessato, che non è né un vero né un falso lavoratore frontaliero, ha maturato periodi di assicurazione immediatamente prima dell'insorgere della disoccupazione (cfr. E11 segg.); e
 - si tratta di periodi da prendere in considerazione (cfr. E16 segg.).

Il principio della totalizzazione di periodi maturati all'estero è anche detto principio di totalizzazione.

Ammissibilità della totalizzazione in base alle disposizioni degli accordi

- E8** L'ALC e la Convenzione AELS si applicano, dal punto di vista personale, ai cittadini delle rispettive parti contraenti e, dal punto di vista territoriale, ai fatti verificatisi all'interno degli Stati contraenti.
- E9** I periodi di una persona che sottostà dal punto di vista personale a uno degli accordi maturati in uno Stato che, dal punto di vista territoriale, è incluso nel campo di applicazione dell'altro accordo, non possono quindi essere considerati per la totalizzazione.

⇒ Esempio

Il signor DK (cittadino danese) lavora e vive in Norvegia prima di trasferirsi in Svizzera, dove esercita per 8 mesi un'attività subordinata soggetta a contribuzione. I periodi norvegesi devono essere considerati per l'adempimento del periodo di contribuzione in Svizzera?

Soluzione: il signor DK rientra nel campo di applicazione personale dell'ALC. Quest'ultimo non si applica tuttavia ai fatti che non si sono verificati nel suo campo di applicazione territoriale. La Norvegia è uno degli Stati contraenti della Convenzione AELS. La Convenzione AELS non è però applicabile dal punto di vista personale al signor DK. I periodi maturati in Norvegia non possono quindi essere presi in considerazione.

- E10** L'ammissibilità della totalizzazione in base alle disposizioni degli accordi deve essere verificata dalla cassa.

Caso particolare del Regno Unito

- E10a** I periodi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 possono essere considerati per la totalizzazione. Ciò vale anche per i rapporti di lavoro che erano in corso al 31 dicembre 2020, anche se si concludono più tardi.

Per le situazioni transnazionali successive al 1.1.2021, si applica la nuova [Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito e la Svizzera](#) (cfr. Direttiva TC 2023/03: Attuazione della nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito).

Occupazione svolta in Svizzera immediatamente prima della disoccupazione

- E11** La presa in considerazione dei periodi all'estero per l'adempimento del periodo di contribuzione è ammessa, secondo l'art. 61 par. 2 RB, solo se immediatamente prima dell'insorgere della disoccupazione (cfr. A64 segg.) sono stati maturati periodi di assicurazione in Svizzera. La durata dell'ultima occupazione subordinata è irrilevante per la motivazione della competenza. Si applica il cosiddetto «principio del giorno unico», poiché basta un solo giorno di occupazione soggetta all'obbligo di contribuzione prima dell'insorgere della disoccupazione.

Eccezione: per i frontalieri (veri e falsi) la precedente maturazione di periodi di assicurazione in Svizzera non è necessaria.

- E12** La nozione «immediatamente prima» non va intesa in un'accezione strettamente temporale nel senso di un passaggio senza interruzioni dall'occupazione alla disoccupazione, ma nel senso che nel frattempo non può essere diventato competente un altro Stato membro.

⇒ Esempio

Prima di trasferirsi in Svizzera, la signora FR (nazionalità francese) ha vissuto e lavorato (attività lavorativa subordinata) per lungo tempo in Germania. In Svizzera svolge dapprima per 6 mesi un'attività lavorativa subordinata, che in seguito lascia per intraprendere un'attività autonoma. Dopo 4 mesi interrompe definitivamente quest'altra attività e si annuncia come disoccupata in Svizzera.

Soluzione: dall'inizio dell'attività subordinata in Svizzera (maturazione di periodi di assicurazione) la Svizzera è ininterrottamente lo Stato competente. I periodi di assicurazione compiuti in Svizzera sono quindi considerati maturati immediatamente prima dell'insorgere della disoccupazione. L'art. 61 RB è applicabile e i periodi di assicurazione maturati dalla signora FR in Germania vanno presi in considerazione.

⇒ Variante

La signora FR dapprima esercita l'attività autonoma per 2 mesi in Francia (dove risiede anche), dopodiché si trasferisce nuovamente in Svizzera, dove prosegue per altri 2 mesi tale attività.

Soluzione: la competenza della Svizzera giustificata dall'esercizio dell'attività subordinata (maturazione di periodi di assicurazione) è interrotta dall'esercizio dell'attività autonoma in Francia (competenza della Francia). Benché la Svizzera sia in seguito tornata ad essere lo Stato competente (esercizio dell'attività autonoma in Svizzera), l'art. 61 RB non è applicabile e i periodi di assicurazione maturati dalla signora FR in Germania non possono essere presi in considerazione.

E13 Non è richiesta una durata minima di occupazione in Svizzera.

Nei casi in cui l'occupazione in Svizzera è durata meno di un mese, per il calcolo del guadagno assicurato sono determinanti i numeri marginali F18 segg.

E14 Se una richiesta di ID deve essere respinta in mancanza di un'occupazione in Svizzera immediatamente precedente, nella motivazione non si deve utilizzare la formulazione «dopo il suo arrivo in Svizzera il disoccupato non ha lavorato per almeno un giorno». Il rifiuto del diritto deve essere motivato in generale con la mancanza di un'occupazione soggetta all'obbligo assicurativo dopo l'attività all'estero.

Periodi da prendere in considerazione

Norma speciale per l'AD

- E16** La norma generale dell'art. 6 RB secondo cui l'istituzione responsabile della totalizzazione deve tenere conto di tutti i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati all'estero che giustificano un diritto e di altri periodi equiparati si applica fatte salve le disposizioni derogatorie del RB.
- E17** In materia di AD si applicano le norme specifiche sulla totalizzazione di cui all'art. 61 RB. Secondo tali norme l'istituzione responsabile della totalizzazione, nell'esame dei presupposti del diritto, tiene conto, alle condizioni menzionate nei numeri marginali E18 segg., di tutti:
- i periodi di assicurazione;
 - i periodi di occupazione; e
 - i periodi di attività lavorativa autonoma;

maturati all'estero.

Per determinare in quale delle categorie menzionate rientra il periodo compiuto, occorre fare riferimento alla legislazione sotto la quale è stato maturato.

La possibilità di una totalizzazione con i periodi di copertura della disoccupazione nell'ambito di un'assicurazione privata è esclusa.

Periodi di assicurazione

- E18** I periodi di assicurazione (cfr. A64 segg.), per i quali la totalizzazione si applica in modo rigoroso, vanno sempre presi in considerazione.

⇒ Esempio

La signora IT (nazionalità italiana) lavora per diversi anni in Italia come collaboratrice domestica. In Italia questa attività rappresenta un periodo di assicurazione ed è opportunamente attestata dallo Stato italiano. Successivamente la signora IT si trasferisce in Belgio, dove dapprima lavora per 5 mesi come cameriera e poi si annuncia come disoccupata.

Soluzione: il Belgio deve riconoscere il periodo di assicurazione maturato in Italia come collaboratrice domestica, anche se in Belgio simili periodi non sono soggetti a contribuzione.

Periodi di occupazione e periodi di attività lavorativa autonoma

- E19** Per i periodi di occupazione (A13 segg.) e i periodi di attività lavorativa autonoma (A93 segg.) che non costituiscono un periodo di assicurazione, l'obbligo di totalizzazione vale soltanto se questi periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione secondo la legislazione dello Stato responsabile della totalizzazione.

⇒ Esempio

La signora DE (nazionalità tedesca) vive in Germania e lavora come vera frontaliera in Svizzera. Il suo guadagno mensile ammonta a CHF 450. La signora DE perde il lavoro e richiede l'ID in Germania.

Soluzione: in Svizzera il guadagno di CHF 450 mensili non è assicurato poiché non raggiunge il limite minimo di CHF 500 (art. 23 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 40 OADI). La cassa svizzera attesta quindi unicamente periodi di occupazione (A13 segg.). Se in Germania un'occupazione con un salario di CHF 450 al mese costituisce un periodo di assicurazione, la

Germania è tenuta a computare i periodi di occupazione attestati dalla Svizzera come periodi di assicurazione.

E20 I periodi di occupazione all'estero che non costituiscono un periodo di assicurazione devono essere presi in considerazione dalla Svizzera se in Svizzera sarebbero stati considerati periodi di assicurazione.

⇒ Esempio

Il signor CH (di nazionalità svizzera) vive e lavora dall'1.1 al 31.12.2015 in Lussemburgo, dopodiché rientra in Svizzera e presenta una richiesta per indennità di disoccupazione.

Attenzione: il Lussemburgo non dispone di un sistema assicurativo contro la disoccupazione finanziato tramite contributi; il finanziamento dell'AD è garantito dal prelievo di imposte speciali e da sovvenzioni statali. Il Lussemburgo, non applicando un obbligo contributivo sotto forma di premi assicurativi, non attesta alcun periodo di assicurazione, ma soltanto periodi di occupazione.

Soluzione: i periodi di occupazione attestati sono da prendere in considerazione, conformemente all'art. 61 RB, soltanto se sarebbero stati considerati periodi di assicurazione in Svizzera. Se dalle attestazioni risulta, ad esempio, che il reddito mensile medio conseguito durante l'occupazione in Lussemburgo era inferiore a CHF 500, questi periodi non possono essere presi in considerazione poiché non sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero stati maturati ai sensi della legislazione svizzera. Secondo la legislazione svizzera anche questi periodi sono soltanto periodi di occupazione (cfr. A17).

E21 La Svizzera non deve prendere in considerazione i periodi maturati all'estero con un'attività autonoma che non costituiscono periodi di assicurazione. Tali periodi non costituiscono periodi di assicurazione ai sensi della legislazione svizzera in quanto la Svizzera non prevede un'assicurazione per lavoratori indipendenti.

Lavoratori frontalieri

E22 In caso di disoccupazione completa i frontalieri, veri o falsi, beneficiano in linea di principio di prestazioni secondo la legislazione dello Stato di residenza.

E23 Anche in questo caso lo Stato di residenza deve prendere in considerazione i periodi all'estero secondo l'art. 61 RB (totalizzazione) e non – come potrebbe far supporre l'art. 65 par. 5 lett. a RB – come se fossero maturati secondo la legislazione nazionale.

Una precedente attività nello Stato di residenza non è un presupposto necessario (art. 61 par. 2 RB).

⇒ Esempio

Il signor CH (nazionalità svizzera) lavora quale indipendente (attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo) e risiede per 10 anni a Vienna. In seguito ritorna in Svizzera e continua a svolgere la sua attività autonoma come lavoratore frontaliero in Austria. Successivamente si ritrova disoccupato e richiede l'ID in Svizzera. L'Austria attesta un periodo di assicurazione di 10 anni e 5 mesi.

Soluzione: il signor CH è un lavoratore frontaliero. I periodi di assicurazione attestati dall'Austria vanno rigorosamente presi in considerazione come periodi di assicurazione, anche se non sarebbero stati considerati tali se fossero stati maturati in Svizzera. Secondo l'art. 61 RB, questi periodi di assicurazione devono essere presi in considerazione dalla Svizzera anche se un'attività non è stata precedentemente esercitata nel nostro Paese.

Documenti per lo scambio di informazioni

Principio

- E24** Lo scambio reciproco di informazioni compete in linea di principio alle istituzioni degli Stati membri.

Dal canto suo, l'interessato può richiedere il rilascio di determinati attestati (cfr. art. 54 par. 1 RA).

PD U1

- E25** Per richiedere all'istituzione estera competente l'attestazione dei suoi periodi all'estero l'interessato deve utilizzare il modulo PD U1.
- E26** Il PD U1 serve come documento giustificativo dei periodi maturati all'estero per la richiesta di ID. Se l'interessato ha maturato periodi di disoccupazione in diversi Stati membri, per ogni Stato viene rilasciato un PD U1 separato, ragione per cui potranno esservene diversi da prendere in considerazione.

In mancanza del PD U1: richiesta da parte della cassa con l'U001/ U001 CB e U003

- E27** Se dall'esame della richiesta di ID risulta che il periodo di contribuzione in Svizzera non è sufficiente, da solo, a giustificare o a estendere un diritto all'indennità (numero massimo di indennità giornaliera) e l'assicurato non è in grado di presentare il PD U1, la cassa competente richiede i dati necessari all'organismo di collegamento estero competente.
- E28** Per la richiesta di questi dati la cassa utilizza i moduli U001, U001 CB e U003 (cfr. pure B66 segg., concernente lo scambio elettronico di informazioni).

Valutazione degli attestati

Verifica degli attestati

- E29** L'attestazione dei periodi da parte delle istituzioni estere è effettuata con il modulo U002 e, per i frontalieri, con il modulo U017.
- Il precedente Stato di occupazione che attesta i periodi comunica un eventuale diritto alle prestazioni o una riscossione delle stesse da parte dell'assicurato. In tal modo si intende prevenire il rischio di un cumulo di prestazioni per i frontalieri.
- E30** In linea di massima si parte dal presupposto che le indicazioni siano state attestate correttamente. Un'ulteriore verifica delle indicazioni contenute negli attestati è necessaria solo se vi sono motivi per supporre che le iscrizioni non corrispondano ai fatti.
- E31** Se i dati contenuti negli attestati rilasciati dalle istituzioni estere differiscono solo in modo irrilevante dai periodi indicati dall'interessato nella richiesta di ID o nel «Questionario relativo ai periodi all'estero», occorre riferirsi alle indicazioni attestate.
- E32** Se i periodi attestati differiscono dai periodi indicati dall'interessato (ad es. mancata attestazione di periodi senza che sia stata fornita una motivazione) a tal punto che i risultati non corrispondono, occorre informarsi immediatamente presso le istituzioni estere⁷².

Periodi di assicurazione e periodi equiparati

- E33** I periodi di assicurazione ed i periodi equiparati esteri attestati devono essere presi in considerazione – ad eccezione di quelli menzionati in E34 – per l'adempimento del periodo di contribuzione e per la determinazione della durata del diritto.
- E34** Se nel modulo PD U1 oppure nei moduli U002 o U017 sono attestati periodi di riscossione di prestazioni all'estero, questi periodi non vanno considerati nella totalizzazione. Questi periodi sono da considerare nell'ambito del divieto del cumulo di prestazioni (cfr. F44 segg.).

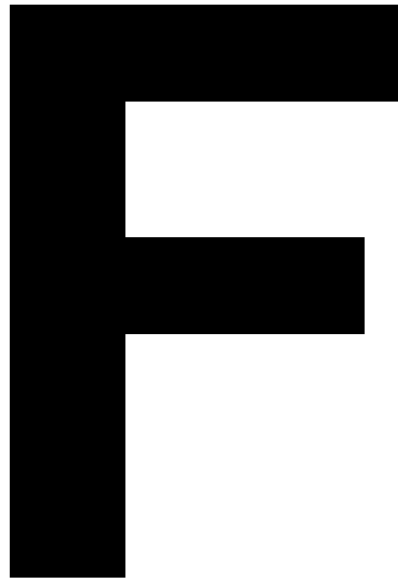
Periodi di occupazione che non costituiscono periodi di assicurazione

- E35** La totalizzazione si applica ai periodi di occupazione attestati unicamente a condizione che questi periodi siano considerati periodi di assicurazione se fossero maturati secondo la legislazione svizzera (E19 segg.).
- E36** Se le indicazioni e i documenti disponibili non consentono di effettuare una valutazione chiara dei periodi di occupazione, si devono richiedere ulteriori informazioni alla persona interessata e/o all'istituzione estera competente.

⁷² Per i chiarimenti presso le istituzioni estere non è previsto alcun modulo specifico.

Attività lavorative autonome che non costituiscono periodi di assicurazione

- E37** I periodi maturati all'estero con un'attività lavorativa autonoma (A93 segg.) che non costituiscono periodi di assicurazione non devono essere presi in considerazione dalla Svizzera, poiché non costituiscono periodi di assicurazione neppure secondo la legislazione svizzera (E21).



Presupposti, calcolo, durata e sospensione del diritto

In generale: conversione nella valuta nazionale

- F1** Per la conversione del salario estero o di altre prestazioni nella valuta nazionale, secondo l'art. 90 RA si deve applicare il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. I tassi di cambio di riferimento sono consultabili sul sito www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. La commissione amministrativa ha stabilito nella [decisione](#) H3 la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio.
- F2** Per determinare il guadagno assicurato si fa riferimento al tasso di cambio in vigore l'ultimo giorno del termine quadro per il periodo di contribuzione.
- F3** Per gli importi esteri da prendere in considerazione diversamente nell'ambito dell'assimilazione di situazioni (ad es. diritti al salario o a risarcimenti, indennità di vacanze, indennità di partenza, prestazioni di vecchiaia, guadagno intermedio, ecc.) è determinante il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del periodo di controllo precedente il periodo di conteggio.

Presupposti del diritto

Art. 11 e 11a LADI

Diritto al salario o a risarcimenti, indennità per le ore in esubero non compensate

- F4** Secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.).
- F5** Per contro, conformemente all'art. 11 cpv. 4 LADI, l'indennità che l'assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro (Prassi LADI ID B117).
- F6** Fintantoché la perdita di lavoro non è computabile, manca un presupposto del diritto e l'inizio del diritto viene rimandato di conseguenza.
- F7** Se le indicazioni contenute nei moduli PDU1, U002 o U017 non consentono un'attribuzione chiara alla fattispecie dell'art. 11 cpv. 3 LADI, si devono chiedere spiegazioni all'assicurato.

Indennità di vacanze

- F8** Secondo l'art. 11 cpv. 4 LADI, l'indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali (cfr. art. 9 OADI; Prassi LADI ID B109 segg.).

Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

- F10** Le prestazioni volontarie del datore di lavoro vengono computate secondo l'art. 11a cpv. 1 LADI (Prassi LADI ID B122 segg.).

Rinuncia a pretese di salario o di risarcimento

- F12** La rinuncia a pretese di salario o di risarcimento ha come conseguenza una sanzione secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.

Falsi lavoratori frontalieri: ritorno nello Stato di residenza dopo riscossione delle prestazioni nello Stato di attività competente

- F13** Secondo l'art. 65 par. 5 lett. b RB, il falso lavoratore frontaliere ha la possibilità di riscuotere dapprima le prestazioni dallo Stato di attività competente. Se la persona in questione richiede l'esportazione delle prestazioni al rientro nello Stato di residenza, le prestazioni dello Stato di residenza vengono sospese per il periodo durante il quale beneficia dell'esportazione delle prestazioni. L'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni va fissato il più presto allo scadere dell'esportazione delle prestazioni. Durante l'esportazione delle prestazioni la competenza non cambia (cfr. anche art. 11 par. 2 RB).

- F14** Per i falsi frontalieri che ritornano in Svizzera dopo avere riscosso prestazioni nello Stato di attività, la cassa di disoccupazione competente tiene conto dell'esistenza di un eventuale diritto all'esportazione delle prestazioni. Essa può chiarire presso l'istituzione estera se esiste un diritto all'esportazione delle prestazioni tramite il modulo U007, rilasciato dall'URC (cfr. B74).

Calcolo del diritto: prestazioni di vecchiaia

Art. 18c LADI

- F15** Secondo l'art. 18c LADI, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sono dedotte dall'indennità di disoccupazione. Ciò si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, da un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia (Prassi LADI ID C156 segg.).

Calcolo del diritto: guadagno assicurato

Art. 62 RB; art. 54 par. 2 RA; art. 23 LADI

Base di calcolo per le persone che risiedevano nello Stato competente

- F18** Per queste persone il guadagno assicurato è calcolato esclusivamente in base al salario soggetto all'obbligo contributivo in Svizzera. Non si deve considerare solo il salario percepito per l'ultima occupazione, ma quello relativo a tutti i rapporti di lavoro compresi nel periodo di calcolo.

I redditi conseguiti all'estero che non sono soggetti all'obbligo contributivo svizzero non sono mai presi in considerazione, anche se rientrano nel periodo di calcolo per il guadagno assicurato secondo l'art.37 OADI.

⇒ Esempio

Il signor IT (nazionalità italiana) residente in Svizzera ha lavorato da ultimo per 2 mesi in Svizzera percependo un salario mensile di CHF 5000. In precedenza aveva lavorato – sempre in Svizzera – per 4 mesi percependo un salario mensile di CHF 6000. Prima ancora aveva vissuto e lavorato in Portogallo percependo un salario mensile convertito di CHF 4000. Si è poi annunciato come disoccupato in Svizzera. Qual è lo Stato competente? Come viene calcolato il guadagno assicurato?

Soluzione: la Svizzera è lo Stato competente. Il guadagno assicurato deve essere calcolato in base ai salari di entrambi i rapporti di lavoro in Svizzera. Il salario percepito in Portogallo non è preso in considerazione.

- F19** Le disposizioni del RB, avendo essenzialmente una finalità di coordinamento del diritto, non disciplinano il calcolo effettivo del guadagno assicurato. Quest'ultimo è quindi effettuato in base alla legislazione nazionale, ossia all'art. 23 cpv. 1 primo periodo LADI.

Rapporto/i di lavoro di durata inferiore a un mese

- F20** Secondo l'art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.

Il salario percepito per l'effettiva durata dell'occupazione rappresenta quindi il guadagno assicurato se e nella misura in cui è possibile considerarlo normalmente riscosso ai sensi dell'art.23 LADI (applicazione della legislazione nazionale).

- F21** Se il datore di lavoro e il lavoratore hanno convenuto una durata del rapporto di lavoro inferiore a un mese, il salario percepito per l'effettiva durata del rapporto di lavoro deve considerarsi normalmente riscosso ai sensi dell'art. 23 LADI. Nel caso in cui venga raggiunto il limite minimo (art. 40 OADI), questo salario rappresenta quindi il guadagno assicurato.

Base di calcolo per i frontalieri (veri o falsi) che richiedono le prestazioni in Svizzera

- F23** I veri e i falsi lavoratori frontalieri sono definiti nei numeri marginali A24 segg. e D19.

F24 Per tali persone, il guadagno assicurato sarà calcolato sulla base del salario medio degli ultimi 6 o 12 mesi di contribuzione, a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati in uno Stato dell'UE/AELS o in Svizzera (art. 62 par. 3 RB / l'art. 37 cpv. 1 a 4 OADI).

⇒ Esempio 1

La signora G si annuncia come disoccupata l'1.5.2018. Vive in Svizzera da sempre e durante il termine quadro per il periodo di contribuzione ha lavorato come segue:

Periodo	Stato di occupazione	Salario mensile convertito
1.05.2015–28.02.2016	Francia	CHF 4800
1.05.2016–30.11.2016	Germania	CHF 4600
1.12.2016–29.02.2018	Svizzera	CHF 5000
1.03.2018–30.04.2018	Austria	CHF 4800

Soluzione: Il calcolo del guadagno assicurato viene effettuato secondo l'art. 37 cpv. 1 e 2 OADI, ovverossia calcolando la media degli ultimi 6 periodi di contribuzione: $(2 \times \text{CHF } 4800 + 4 \times \text{CHF } 5000) : 6 = \text{CHF } 4933$. Tuttavia, un confronto su 12 mesi $((2 \times \text{CHF } 4800 + 10 \times \text{CHF } 5000) : 12)$ mostra una media più alta (CHF 4966).

Risultato: il guadagno mensile assicurato è di CHF 4966.

⇒ Esempio 2

La signora G si annuncia come disoccupata il 1.5.2017. Vive in Svizzera da sempre e nel termine quadro per il periodo di contribuzione ha lavorato come segue:

Periodo	Stato di occupazione	Salario mensile convertito
01.05.2015–28.02.2016	Francia	CHF 4800
01.05.2016–30.11.2016	Svizzera	CHF 5000
01.12.2016–29.02.2017	Germania	CHF 4600
01.03.2017–30.04.2017	Austria	CHF 4800

Soluzione: Calcolo della media degli ultimi 6 periodi di contribuzione: $2 \times \text{CHF } 4800 + 3 \times \text{CHF } 4600 + \text{CHF } 5000 = \text{CHF } 4733$.

Il raffronto su 12 mesi $(2 \times \text{CHF } 4800 + 3 \times \text{CHF } 4600 + 7 \times \text{CHF } 5000) : 12$ evidenzia una media più alta (CHF 4866).

Risultato: il guadagno mensile assicurato è pari a CHF 4866.

⇒ Esempio 3

G. ha lavorato per 4 mesi come maestra di sci in Svezia (falsa frontaliera). Dopo essere ritornata in Svizzera, in data 1.4. 2018 presenta una domanda di ID. Il termine quadro per il versamento dei contributi va dal 1.4.2016 al 31.3.2018.

Periodo	Stato di occupazione	Salario mensile convertito
01.10.2015–31.07.2016	Francia	CHF 4800
01.10.2016–30.11.2017	Svizzera	CHF 4600
01.12.2017–31.03.2018	Svezia	CHF 4800

Soluzione: periodo di calcolo di 6 mesi, dall'1.10.2017 al 31.3.2018: il guadagno assicurato deve essere calcolato in base al salario percepito in Svezia (Stato di ultima occupazione) e in Svizzera. Ne risulta un guadagno assicurato di $\text{CHF } 4733 = (4 \times \text{CHF } 4800 + 2 \times \text{CHF } 4600) : 6$.

Nel periodo di calcolo di 12 mesi sono pure compresi dei periodi maturati in Svizzera, ragione per cui si deve effettuare il calcolo comparativo secondo l'art. 37 cpv. 2 OADI. Il salario medio che ne risulta è tuttavia inferiore a quello basato su un periodo di calcolo di 6 mesi, per cui non è determinante.

F25 I dati relativi al guadagno all'estero – se non risultano o non risultano in modo sufficiente dai moduli PD U1 – devono essere richiesti dalla cassa all'istituzione estera tramite il modulo U003⁷³.

L'istituzione estera fornisce i dati richiesti tramite il modulo U004.

⁷³ Versione secondo la modifica del 1° dicembre 2014.

Calcolo del diritto: persone con obblighi di mantenimento nei confronti di figli

Art. 7 e 63 RB, art. 54 par. 3 RA, art. 22 LADI

In generale

- F26** Gli assicurati che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni ricevono un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del guadagno assicurato.

L'esistenza di un eventuale obbligo di mantenimento nei confronti di figli è determinata in base alla legislazione svizzera (Prassi LADI ID C70 segg.).

Figli residenti all'estero

- F27** Secondo l'art. 7 RB, fatte salve disposizioni contrarie dello stesso regolamento, le prestazioni in denaro non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.

- F28** Benché l'art. 63 RB preveda che l'art. 7 RB si applica soltanto ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro e ai lavoratori frontalieri, si deve in ogni caso tenere conto dei figli residenti all'estero nei cui confronti sussiste un obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LADI (art. 54 par. 3 primo periodo RA).

- F29** L'obbligo della presa in considerazione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari (art. 54 par. 3 ultimo periodo RA).

Poiché la legislazione svizzera prevede una regolamentazione più favorevole, che in caso di disoccupazione accorda a entrambi i genitori il diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del loro guadagno assicurato (cfr. Prassi LADI ID C72), sussiste un diritto a un'indennità giornaliera dell'80 per cento del guadagno assicurato anche se il figlio è già stato preso in considerazione in un altro Stato membro per il calcolo dell'indennità di disoccupazione dell'altro genitore (cfr. B11 seg.).

Moduli per lo scambio di informazioni relative ai familiari

- F30** Lo scambio di informazioni relative ai familiari è effettuato tramite i moduli cartacei U005 e U006. Per il rilevamento dei dati necessari le casse hanno a disposizione il modulo «Obbligo di mantenimento nei confronti di figli».

Se non è possibile utilizzare il modulo U005, perché l'autorità straniera ricevente non può utilizzare il modulo U, occorre utilizzare il modello di lettera messo a disposizione dal Coordinatore Affari Internazionali/ 883 su Doc-Genie.

Calcolo del diritto: supplemento per assegni familiari⁷⁴

Art. 67, 68 RB, art. 58, 59 e 60 RA; art. 22 LADI

In generale

- F31** Secondo l'art. 22 cpv. 1 LADI, l'assicurato riceve un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione (assegni familiari) convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se gli assegni familiari non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione e se per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di un'altra persona che eserciti un'attività lucrativa.

Figli all'estero

- F32** L'art. 67 RB prevede che, per il riconoscimento delle prestazioni familiari, i familiari che risiedono in un altro Stato membro devono essere trattati come se risiedessero nello Stato membro competente.

Gli assicurati che rientrano nel campo di applicazione personale del RB (B18 segg.) hanno quindi diritto al supplemento per gli assegni familiari per i loro figli che rientrano nel campo di applicazione territoriale del RB (B13 segg.).

I cittadini sloveni hanno diritto al supplemento per i figli indipendentemente dallo Stato di residenza di quest'ultimi. L'adeguamento del potere d'acquisto non viene applicato⁷⁵.

Regole di priorità

- F33** Se un figlio dà diritto a prestazioni familiari in più di uno Stato membro, si applicano le regole di priorità dell'art. 68 RB al fine di evitare un accumulo di prestazioni.
- F34** I diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma prevalgono sui diritti conferiti a titolo della residenza.
- F35** I diritti sono considerati «conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma» se devono essere computati durante la disoccupazione in seguito a un'interruzione temporanea di un'effettiva attività professionale subordinata o autonoma.
- F36** Se sussistono diversi diritti conferiti a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma (ad es. se un genitore è disoccupato in Svizzera e l'altro genitore svolge un'attività lavorativa in uno Stato UE), le prestazioni sono dovute secondo la legislazione del luogo di residenza dei figli se tale attività è svolta in questo Stato. In tal caso il luogo di residenza dei figli riveste quindi un carattere prioritario.
- F37** Se il luogo di residenza dei figli non si trova nel luogo in cui è svolta una tale attività, si applica l'art. 58 RA. In base a questo articolo, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Di conseguenza, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo

⁷⁴ [Guida prestazioni familiari CH-UE, Guida prestazioni familiari CH-AELS](#),

⁷⁵ Cfr. <https://www.ak-banken.ch/it/assegni-familiari#link-618>

di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

F38 Se le prestazioni familiari prioritarie secondo F33 segg. sono inferiori a quelle non prioritarie, deve essere erogata un'integrazione differenziale (art. 68 par. 2 RB).

⇒ Esempio

La signora M. vive con i suoi figli in Svizzera e riceve prestazioni dall'AD. Il signor V. (il padre dei bambini) vive e lavora in Austria.

Soluzione: se i genitori hanno diritto a prestazioni familiari a titolo di un'attività professionale subordinata o autonoma in due diversi Stati membri e i loro figli vivono in uno di questi due Stati, la competenza per il versamento delle prestazioni familiari spetta allo Stato nel quale risiedono i figli.

Ciò significa che il versamento delle prestazioni familiari è di competenza della Svizzera.

Se le prestazioni familiari austriache sono superiori a quelle svizzere, V. ha diritto in Austria a una corrispondente integrazione differenziale.

⇒ Variante

I figli di M. e V. vivono in Italia.

Soluzione: se i figli vivono in uno terzo Stato dell'UE, l'istituzione dello Stato che accorda le prestazioni familiari più elevate eroga la totalità di questa prestazione familiare.

Le istituzioni degli altri Stati rimborsano la metà di queste spese. Questa procedura di rimborso si svolge internamente tra le istituzioni.

Durata del diritto: numero massimo di indennità giornaliere

Art. 10, 61 RB; art. 27 LADI

F39 Il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all'art. 27 cpv. 2 LADI.

Periodi da considerare

F40 Si deve tenere conto di tutti i periodi da considerare (cfr. E16 segg.) compresi nel termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. E2) e calcolare il numero massimo di indennità giornaliere che ne risulta. Va inoltre rispettato il divieto di cumulo delle prestazioni (cfr. F41 segg.).

Divieto di cumulo delle prestazioni

F41 L'art. 10 RB esclude la possibilità di fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione.

F42 Le prestazioni di disoccupazione, dunque, non possono basarsi ripetutamente sugli stessi periodi ai sensi dell'art. 61 par. 1 RB.

F43 Per determinare il numero massimo di indennità giornaliere (art. 27 LADI), la riscossione di una prestazione all'estero comporta una riduzione del diritto purché sia riconducibile a periodi di cui la cassa di disoccupazione deve – anche solo parzialmente – tenere conto nel quadro della totalizzazione: il numero massimo di indennità giornaliere diminuisce in maniera proporzionale.

F44 Se l'istituzione estera ha attestato la riscossione di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, si procede come segue:

1. calcolare il numero massimo di indennità giornaliere tenendo conto dei periodi da prendere in considerazione secondo l'art. 61 RB;
2. convertire i periodi di riscossione delle prestazioni attestati dall'istituzione estera in numero di indennità giornaliere ai sensi della legislazione svizzera, ovvero calcolare il numero di giorni lavorativi possibili (dal lunedì al venerdì) durante il periodo attestato;
3. ridurre il numero di indennità giornaliere ottenuto al punto 2 confrontando i periodi all'estero da prendere in considerazione con i periodi di contribuzione maturati in Svizzera;
4. sottrarre al numero massimo di indennità giornaliere ottenuto al punto 1 il numero di indennità giornaliere ottenuto al punto 3.

⇒ Esempio 1

La signora K. ha lavorato per diversi anni in Germania prima di ritrovarsi disoccupata e di percepire qui per 10 mesi, dall'1.9.2016 al 30.6.2017, l'ID. L'1.7.2017 ha iniziato un rapporto di lavoro in Svizzera che si è concluso dopo 10 mesi (il 30.4.2018) con un licenziamento per motivi economici. L'1.5.2018 ha presentato domanda di ID.

Lavoro Germania	ID Germania	Lavoro Svizzera	ID...
X anni	10 mesi	10 mesi	
PC		PC	
Termine quadro per il periodo di contribuzione			

⇒ Soluzione:

1. Durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (1.5.2016–30.4.2018) l'assicurata attesta un periodo di assicurazione di 14 mesi, di cui 4 in Germania e 10 in Svizzera (art. 61 RB). Secondo l'art. 27 LADI, K. ha diritto a 260 indennità giornaliere.
2. Il periodo di riscossione di prestazioni attestato dalla Germania che va dall'1.9.2016 al 30.6.2017 (10 mesi) corrisponde a 217 indennità giornaliere secondo la legislazione svizzera.
3. Per avere diritto a 260 indennità giornaliere (cfr. punto 1) occorrono solo due dei quattro periodi di assicurazione maturati in Germania entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (2 mesi in Germania + 10 mesi in Svizzera = 12 mesi). Il rapporto tra i periodi all'estero da considerare e i periodi di contribuzione maturati in Svizzera è di 2 a 10. Il numero di indennità giornaliere ottenuto al punto 2 deve dunque essere ridotto a 36 indennità ($217 : (2 + 10) \times 2$).
4. Alle 260 indennità giornaliere spettanti in base all'art. 27 LADI vanno sottratte le indennità giornaliere calcolate al punto 3, ovvero 36. L'assicurata ha quindi diritto a un massimo di 224 indennità giornaliere entro il termine quadro per la riscossione della prestazione (1.5.2018–30.4.2020).

⇒ Esempio 2

La signora C. ha lavorato per diversi anni in Francia prima di ritrovarsi disoccupata e di percepire qui per 10 mesi, dall'1.5.2017 al 28.2.2018, l'ID. L'1.3.2018 ha iniziato un rapporto di lavoro in Svizzera che si è concluso dopo 2 mesi (il 30.4.2018) con un licenziamento per motivi economici. L'1.5.2018 ha presentato domanda di ID.

Lavoro Francia	ID Francia		ID...
X anni	10 mesi	2 m.	
PC		PC	
Termine quadro per il periodo di contribuzione			

⇒ Soluzione:

1. Durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (1.5.2016–30.4.2018) l'assicurata attesta un periodo di assicurazione di 14 mesi, di cui 12 in Francia e 2 in Svizzera (art. 61 RB). Secondo l'art. 27 LADI, C. ha diritto a 260 indennità giornaliere.
2. Il periodo di riscossione di prestazioni attestato dalla Francia che va dall'1.5.2017 al 28.2.2018 (10 mesi) corrisponde a 218 indennità giornaliere secondo la legislazione svizzera.
3. Per avere diritto a 260 indennità giornaliere (cfr. punto 1) occorrono 10 dei 12 periodi di assicurazione maturati in Francia entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (10 mesi in Francia + 2 mesi in Svizzera = 12 mesi). Il rapporto tra i periodi all'estero da considerare e i periodi di contribuzione maturati in Svizzera è di 10 a 2. Il numero di indennità giornaliere ottenuto al punto 2 deve dunque essere ridotto a 181 indennità ($218 : (10 + 2) \times 10$).
4. Alle 260 indennità giornaliere spettanti in base all'art. 27 LADI vanno sottratte le indennità giornaliere calcolate al punto 3, ovvero 181. L'assicurata ha quindi diritto a un massimo di 79 indennità giornaliere entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (1.5.2018–30.4.2020).

⇒ Esempio 3

La signora ES (nazionalità spagnola) ha lavorato per diversi anni in Spagna prima di ritrovarsi disoccupata e di percepire qui per 4 mesi, dall'1.5.2017 al 31.8.2017, l'ID. L'1.9.2017 ha iniziato un rapporto di lavoro in Svizzera che si è concluso dopo 8 mesi (il 30.4.2018) con un licenziamento per motivi economici. L'1.5.2018 ha presentato domanda di ID.

.....Lavoro Spagna	ID Spagna	ID...
X anni	4 mesi	8 mesi
PC		PC
Termine quadro per il periodo di contribuzione		

⇒ Soluzione:

1. Durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (1.5.2016–30.4.2018) l'assicurata attesta un periodo di assicurazione di 20 mesi, 12 dei quali in Spagna e 8 in Svizzera (art. 61 RB). Secondo l'art. 27 LADI ha diritto a 400 indennità giornaliere.
2. Il periodo di riscossione di prestazioni attestato dalla Spagna che va dall'1.5.2017 al 31.8.2017 (4 mesi) corrisponde a 87 indennità giornaliere secondo la legislazione svizzera.
3. Per avere diritto a 400 indennità giornaliere (cfr. punto 1) occorrono 10 dei 12 periodi di assicurazione maturati in Spagna entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (10 mesi in Spagna + 8 mesi in Svizzera = 18 mesi). Il rapporto tra i periodi all'estero da considerare e i periodi maturati in Svizzera è di 10 a 8. Il numero di indennità giornaliere ottenuto al punto 2 deve dunque essere ridotto a 48 indennità ($87 : (10 + 8) \times 10$).
4. Alle 400 indennità giornaliere spettanti in base all'art. 27 LADI vanno sottratte le indennità giornaliere calcolate al punto 3, ovvero 48. L'assicurata ha quindi diritto a un massimo di 352 indennità giornaliere entro il termine quadro per la riscossione della prestazione (1.5.2018–30.4.2020).

Sospensione del diritto (Sanzione)

Art. 5 RB, art. 30 LADI

In generale

- F45** Il principio dell'assimilazione di situazioni stabilito all'art. 5 RB (A59 segg.) consente, o richiede, la presa in considerazione dei motivi dello scioglimento del rapporto di lavoro nell'ambito dell'art. 30 LADI.

Casi di applicazione

- F46** La presa in considerazione dei motivi dello scioglimento del rapporto di lavoro viene applicata nei seguenti casi:
- per i frontalieri con residenza in Svizzera;
 - per le persone che hanno rinunciato a un posto a tempo indeterminato all'estero a favore di un posto a tempo determinato in Svizzera.

La richiesta dei motivi della cessazione del rapporto di lavoro tramite il modulo U001 è quindi effettuata solo nei casi summenzionati.

Valutazione dei moduli

- F47** Nei moduli PD U1, U002 e U017 l'istituzione estera dichiara il motivo di scioglimento di un rapporto di lavoro. Queste indicazioni devono essere valutate secondo i numeri marginali F48–F51.
- F48** Non occorre procedere a ulteriori chiarimenti e non vengono comminate sanzioni in caso di:
- disdetta da parte del datore di lavoro;
 - scadenza del contratto;
 - disdetta per motivi economici.
- F49** In caso di cessazione del rapporto di lavoro di comune intesa in linea di principio si parte dal presupposto di un licenziamento da parte del lavoratore. In tal caso si applica la Prassi LADI ID D24 seg. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti dei fatti, si deve chiedere aiuto all'istituzione estera (non è disponibile un apposito modulo).
- F50** In caso di licenziamento per motivi disciplinari si parte in linea di principio dal presupposto di un licenziamento imputabile al disoccupato. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti dei fatti, si deve chiedere aiuto all'istituzione estera (non è disponibile un apposito modulo).
- F51** In caso di disdetta da parte del lavoratore si parte dal presupposto di un licenziamento imputabile al disoccupato. Un licenziamento per colpa propria è escluso se non si poteva più ragionevolmente pretendere che la persona in questione restasse in un dato posto di lavoro. L'interessato deve fornire prove corrispondenti.



Esportazione delle prestazioni

Principi

Art. 64 RB, art. 55 RA

Scopo

- G1** L'esportazione delle prestazioni permette all'assicurato di esportare il suo diritto alle prestazioni al fine di cercare lavoro in un altro Stato membro senza dover essere sempre a disposizione dell'ufficio di collocamento svizzero (URC).
- G2** Questa regolamentazione sospende per un breve periodo (periodo di esportazione) il requisito della residenza di cui all'art. 8 cpv.1 lett. c e 12 LADI. Pertanto, almeno fino al giorno che precede l'esportazione delle prestazioni, la persona che intende procedere a tale esportazione deve pertanto risiedere in Svizzera conformemente all'art. 8 cpv.1 lett. c LADI.
- È previsto diversamente per quanto riguarda il permesso di dimora (che vale al contempo come permesso di lavoro; art. 8 cpv. 1 lett. f e art. 15 LADI) per la Svizzera: tale permesso deve essere valido almeno fino al primo giorno del periodo di esportazione (cfr. G9a).
- G2a** L'art. 64 RB stabilisce il diritto all'esportazione delle prestazioni per un periodo di 3 mesi. La Svizzera ha rinunciato alla possibilità di prolungare l'esportazione delle prestazioni fino a un massimo di 6 mesi.
- G3** L'esportazione delle prestazioni è consentita soltanto se il soggiorno all'estero persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l'assunzione di un impiego. L'esportazione delle prestazioni non è consentita qualora sia già previsto l'inizio di un'attività lavorativa autonoma (cfr. G41).

Esportazione delle prestazioni per i falsi lavoratori frontalieri nel loro Stato di residenza al più presto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata

- G3a** Se scelgono di percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera, i falsi lavoratori frontalieri devono mettersi a disposizione del mercato del lavoro svizzero. Per evitare casi di abuso, i falsi lavoratori frontalieri possono esportare le prestazioni nello Stato di residenza al più presto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Si veda al riguardo anche l'art. 65 par. 5 lett. b RB.

Se intendono ritornare – ad es. nei mesi invernali – nello Stato di residenza, i falsi lavoratori frontalieri devono richiedere le indennità di disoccupazione in tale Stato.

Ciò non riguarda l'esportazione delle prestazioni da parte di falsi lavoratori frontalieri in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza. In questo caso l'esportazione delle prestazioni può in linea di principio essere autorizzata.

Nell'ambito del suo obbligo di informare, l'URC è tenuto a informare i falsi lavoratori frontalieri in merito a questa fattispecie già al momento dell'annuncio o dell'esercizio della loro facoltà di scelta.

⇒ Esempio

Da 5 anni il signor PT (nazionalità portoghese) lavora, da marzo a novembre, come operaio edile per la Costruzioni SA. Ogni anno in novembre riceve il nuovo contratto per il mese di

marzo dell'anno successivo. Il signor PT richiede l'ID dall'11.12.2018 e contemporaneamente anche l'esportazione delle prestazioni verso il Portogallo con periodo di attesa ridotto.

Domande: il signor PT ha diritto all'ID? L'esportazione delle prestazioni può essere autorizzata?

Soluzione: se soddisfa le condizioni di cui all'art. 8 LADI, il signor PT ha diritto all'ID svizzera. L'esportazione delle prestazioni verso il Portogallo, il suo Stato d'origine, può tuttavia essere autorizzata soltanto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata. Il Signor PT intende mettersi a disposizione del mercato del lavoro e cercare lavoro in Svizzera. Se per contro fa valere il suo diritto nei confronti del Portogallo, il signor PT può ritornare in Portogallo e richiedere le prestazioni in tale Stato. In seguito può eventualmente esportare di nuovo tali prestazioni in Svizzera.

Competenze

- G4** Durante l'esportazione le prestazioni continuano a essere versate dalla cassa svizzera competente secondo la legislazione svizzera. All'istituzione dello Stato membro nel quale l'assicurato cerca un impiego spetta solamente lo svolgimento dei controlli relativi alla persona in cerca d'impiego (art. 64 par. 1 lett. b RB).

Scambio di informazioni e collaborazione con altre istituzioni

- G5** Durante l'esportazione delle prestazioni, le autorità e le istituzioni dell'AD dei diversi Stati membri e della Svizzera sono tenuti a una stretta collaborazione. Possono comunicare direttamente fra loro (art. 76 par. 3 RB). A tal fine vengono messi a disposizione diversi moduli (moduli U) per la trasmissione fra autorità (cfr. B69 segg.).

Ammissibilità dell'esportazione delle prestazioni

In generale

- G6** L'ALC e la Convenzione AELS si applicano, dal punto di vista personale, ai cittadini delle rispettive parti contraenti (cfr. B18 segg.) e, dal punto di vista territoriale, ai fatti verificatisi all'interno degli Stati contraenti (cfr. B13 segg. e B35 segg.).

Cittadini svizzeri

- G7** Per i cittadini svizzeri l'esportazione delle prestazioni è possibile in tutti gli Stati UE/AELS (cfr. B19 e B20).

Cittadini UE

- G8** Per i cittadini UE è possibile esportare le prestazioni dalla Svizzera solo verso gli Stati dell'UE.

Cittadini AELS

- G9** Per i cittadini AELS è possibile esportare le prestazioni dalla Svizzera solo verso gli Stati AELS.

Permesso di soggiorno di cittadini UE/AELS

- G9a** I cittadini UE/AELS che desiderano esportare le loro prestazioni hanno bisogno, al momento della partenza⁷⁶, di un permesso di dimora in corso di validità (che vale al contempo come permesso di lavoro) per la Svizzera. È irrilevante se tale permesso scade durante l'esportazione delle prestazioni. Una persona che dopo aver cercato invano un lavoro all'estero si iscrive nuovamente all'URC per continuare a riscuotere le prestazioni, deve disporre di un permesso di dimora (nuovamente) valido. Sussiste infatti il diritto di proroga.

Regioni di confine

- G9b** Le regioni di confine non sono più rilevanti per quanto riguarda l'esportazione delle prestazioni: nel caso, ad esempio, di un cittadino che risiede a Basilea e che desidera esportare le prestazioni a Friburgo in Brisgovia si tratta di un'esportazione delle prestazioni dalla Svizzera alla Germania.

Apolidi e rifugiati

- G10** Secondo l'art. 2 par. 1 RB, rientrano nel campo di applicazione dello stesso anche gli apolidi e i rifugiati con residenza in uno Stato membro (cfr. B23). Per essi, l'esportazione delle prestazioni è possibile in tutti gli Stati UE/AELS.

⁷⁶ Ciò significa che il permesso di soggiorno deve essere ancora valido all'inizio del periodo di esportazione (almeno il primo giorno).

- G11** Tuttavia, in alcuni Stati membri gli apolidi e i rifugiati godono di diritti limitati per quanto riguarda il permesso di soggiorno e di lavoro poiché il Regolamento (CEE) 1612/68 favorisce solamente i cittadini degli Stati membri e, nei vari Stati membri, l'asilo è disciplinato da regole diverse (cfr. B22).
- G12** Affinché venga loro autorizzata l'esportazione delle prestazioni, gli apolidi e i rifugiati che hanno diritto alle prestazioni devono disporre, al momento della richiesta di esportazione, di un permesso di soggiorno e di lavoro valido dello Stato nel quale intendono cercare un impiego.

Cittadini di Stati terzi

- G13** L'ALC, la Convenzione AELS e il RB non si applicano ai cittadini di Stati terzi. Essi non possono quindi esportare le loro prestazioni (cfr. B21).

Esportazione delle prestazioni e guadagno intermedio

- G13a** Anche le persone che conseguono un guadagno intermedio in Svizzera possono in linea di principio esportare il loro diritto alle prestazioni. Il guadagno intermedio viene mantenuto durante l'esportazione. Se si rinuncia al guadagno intermedio a causa dell'esportazione delle prestazioni, occorre valutare un'eventuale sanzione.

⇒ Esempio

La signora CH (nazionalità svizzera) è professoressa all'Università di Berna, dove tiene una lezione ogni lunedì (occupazione al 20%). Dopo aver perso il suo impiego al 60% all'Università di Zurigo, si annuncia alla disoccupazione e richiede l'esportazione delle prestazioni in Germania.

Domanda: l'esportazione delle prestazioni è autorizzata?

Soluzione: siccome le probabilità di trovare una cattedra (a tempo parziale) in Germania sono buone, l'esportazione delle prestazioni viene autorizzata. La signora CH mantiene la sua occupazione al 20% presso l'Università di Berna (=GI).

Variante: l'assicurata è una cittadina tedesca (signora DE), vive in Germania e lavora in due università in Svizzera. Perde il suo impiego all'Università di Zurigo. Quale falsa lavoratrice sceglie di percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera e richiede l'esportazione delle prestazioni verso la Germania. L'esportazione delle prestazioni è autorizzata?

Risposta: quale falsa lavoratrice frontiera può esportare le prestazioni nello Stato d'origine soltanto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata (cfr. G3a).

Caso particolare: il Liechtenstein

- G14** La Svizzera e il Liechtenstein hanno concordato che i cittadini AELS aventi diritto alle prestazioni in Svizzera e che vogliono cercare lavoro in Liechtenstein non devono richiedere l'esportazione delle prestazioni. Durante la ricerca di lavoro in Liechtenstein l'assicurato deve continuare a soddisfare le prescrizioni di controllo presso l'URC competente in Svizzera (Protocollo II all'Allegato K – Appendice 2). Non deve quindi essere rilasciato alcun modulo.
- G15** I cittadini UE possono far valere l'esportazione delle prestazioni dalla Svizzera soltanto negli Stati UE. Se lo desiderano, durante la disoccupazione in Svizzera, hanno la possibilità di candidarsi per impieghi in Liechtenstein.

Caso particolare: il Regno Unito

G15a Per i residenti svizzeri, britannici e dell'UE, ai quali al 31.12.2020 si applicava l'ALCP, l'esportazione delle prestazioni tra la Svizzera, il Regno Unito e l'UE è possibile.

⇒ Esempio 1

Il signor UK., cittadino britannico, ha vissuto e lavorato in Svizzera per diversi anni. Perde il suo lavoro e diventa disoccupato nel maggio 2021. Ha poi intenzione di tornare nel Regno Unito e chiede di esportare le sue prestazioni. Potrà farlo grazie alla sua cittadinanza e al fatto che l'ALCP era applicabile al 31.12.2020.

⇒ Esempio 2

La signora H., di nazionalità svizzera, ha sempre vissuto e lavorato in Svizzera fino a quando è diventata disoccupata nel maggio 2021. Ha deciso di cercare lavoro all'estero e ha fatto domanda per esportare le sue prestazioni nel Regno Unito. Tuttavia, questo non sarà possibile a causa del fatto che non si è mai trovata in una situazione transfrontaliera prima del 31.12.2020.

Nell'esaminare la domanda di esportazione, si presterà particolare attenzione all'idoneità della persona assicurata per il mercato del lavoro del Regno Unito. Il Regno Unito impone condizioni restrittive di immigrazione e di lavoro (visto di immigrazione). Chiunque desideri esportare le sue prestazioni deve quindi allegare alla domanda un permesso di soggiorno e di lavoro valido del Regno Unito.

Allo stesso modo, i cittadini del Regno Unito devono presentare un permesso di soggiorno e di lavoro valido dello stato dell'UE in cui avviene l'esportazione delle prestazioni.

La nuova [Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito e la Svizzera](#) (cfr. Direttiva TC 2023/03: Attuazione della nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito) non prevede più l'esportazione di prestazioni per le persone in situazione transnazionale successivamente al 1.1.2021.

Nessuna esportazione delle prestazioni per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione

G16 Le persone che ricevono prestazioni a seguito di un'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI non possono esportare le prestazioni (cfr. B34).

Esame dell'ammissibilità

G17 L'URC esamina l'ammissibilità dell'esportazione delle prestazioni. Se le condizioni personali, territoriali o materiali non sono soddisfatte, ciò viene comunicato mediante decisione; non viene rilasciato il modulo PD U2.

Obbligo di informare e comunicazione fra assicurato e organi esecutivi (URC/cassa)

Art. 55 par. 1 RB

Obbligo d'informare (Info-Service «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero»)

G18 L'URC deve informare in modo esaustivo in merito ai suoi diritti e ai suoi obblighi l'assicurato che richiede o intende richiedere l'esportazione delle prestazioni. A tal fine l'URC trasmette all'assicurato l'Info-Service «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero».

I falsi lavoratori frontalieri che scelgono di percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera possono esportare le prestazioni nello Stato di residenza al più presto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata (cfr. G3a). L'URC deve – se possibile – menzionarlo esplicitamente già al momento dell'iscrizione.

G19 L'Info-Service riporta le principali informazioni sulle condizioni per l'esportazione delle prestazioni, le scadenze, il periodo di esportazione, gli obblighi, il rientro e il diritto alle prestazioni al rientro.

Contatto con gli organi esecutivi

G20 L'assicurato e l'URC o la cassa rimangono in contatto anche durante l'esportazione delle prestazioni. Prima di partire, l'assicurato deve decidere in che modo mantenere i contatti con le autorità durante il soggiorno all'estero (a mezzo posta, fax, e-mail tramite una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura, sms, ecc.).

G21 L'URC deve informare l'assicurato del fatto che la posta internazionale può avere tempi piuttosto lunghi e che eventuali ritardi vanno a scapito dell'assicurato (da tenere presente in particolare per il modulo IPA).

G22 L'assicurato è tenuto a comunicare all'URC il proprio indirizzo all'estero e, se presente, il proprio indirizzo di posta elettronica (solo su una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura, cfr. G24 segg.) tramite il modulo «Domanda di prestazioni per la ricerca di lavoro all'estero».

G23 L'URC e la cassa sono tenuti, a finalità probatoria, a inviare all'assicurato con lettera raccomandata decisioni, istruzioni, ecc., se la comunicazione non avviene tramite una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura (cfr. G24 segg.).

Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura⁷⁷

G24 Il modo più semplice per trasmettere atti scritti a un'autorità dell'Amministrazione federale o per recapitare mandati di comparizione, decisioni formali, deliberazioni e altre comunicazioni è quello di servirsi di una piattaforma riconosciuta. A differenza della posta elettronica priva di protezione, la trasmissione mediante una siffatta piattaforma garantisce la

⁷⁷ www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/rechtsinformatik/e-uebermittlung.html

confidenzialità e l'integrità dei documenti. È inoltre possibile certificare l'orario esatto dell'invio e dell'avvenuto recapito dei messaggi.

- G25** L'URC informa l'assicurato che l'iscrizione a una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura può richiedere un certo tempo (cfr. Info-Service «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero»).
- G26** Dopo essersi registrato su di una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura l'assicurato riporta il proprio indirizzo di posta elettronica sul modulo «Domanda di prestazioni per la ricerca di lavoro all'estero».
- G27** Se l'URC o la cassa non fossero ancora registrati su di una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura, devono provvedervi senza indugio e comunicare all'assicurato l'indirizzo di posta elettronica protetto prima della sua partenza.

Modulo IPA internazionale

- G28** L'assicurato richiede alla cassa di esportare le prestazioni tramite il modulo specifico IPA internazionale. Affinché le prestazioni possano essere versate tempestivamente, il modulo deve essere inoltrato alla cassa entro il termine prescritto anche durante l'esportazione. A tal proposito, si applicano le regole valide per l'inoltro del modulo IPA per la riscossione di prestazioni in Svizzera.
- G28a** Se l'esportazione delle prestazioni richiesta dall'assicurato non coincide con l'inizio di un mese, l'assicurato deve presentare un modulo IPA «normale» per i giorni restanti fino alla partenza. Dalla data della sua partenza, l'assicurato deve presentare un modulo IPA internazionale. In questo modulo non vengono poste le domande 3, 6 e 9. Rispondere a queste domande potrebbe infatti avere conseguenze sul diritto alle prestazioni prima della partenza. L'URC si adopera affinché la persona che desidera esportare le prestazioni riceva i moduli necessari.
- G29** Insieme al modulo PD U2 (G43 segg.), l'URC consegna all'assicurato le copie necessarie del modulo IPA.
- G30** L'URC informa l'assicurato del fatto che, durante l'esportazione delle prestazioni, egli deve spedire ogni mese alla cassa il modulo IPA, compilato in modo veritiero in ogni sua parte, al fine di far valere il diritto alle prestazioni e ricevere le prestazioni tempestivamente (contatti con le autorità, cfr. G20). Fino a quando la cassa non riceve il modulo sopraccitato non procede al versamento delle prestazioni. L'esercizio del diritto è soggetto a un termine di perenzione di 3 mesi.
- G31** La cassa verifica la completezza del modulo IPA e sollecita eventuali informazioni mancanti.
- G32** Se constata dichiarazioni inveritiere, la cassa stabilisce se applicare una sanzione o procedere a una denuncia penale. In questa fase della procedura si rinuncia al diritto di audizione (l'assicurato verrà sentito nel quadro della procedura di opposizione).
- G33** Se il modulo IPA arriva alla cassa compilato in modo veritiero in ogni sua parte e firmato, quest'ultima dispone senza indugio il versamento della prestazione.

Rilascio supplementare del modulo PD U1

- G34** Se è appurabile che al termine dell'esportazione delle prestazioni l'assicurato ha intenzione di rimanere all'estero anche nel caso non dovesse trovarvi un impiego, l'URC consiglia alla persona in questione di richiedere alla cassa, prima della partenza, il modulo PD U1.

Obbligo di trasmettere dell'autorità non competente

- G35** Secondo l'art. 81 RB le domande, le dichiarazioni e i ricorsi sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso l'istituzione corrispondente di un altro Stato membro. Se l'istituzione estera che ha ricevuto erroneamente il modulo IPA lo invia all'URC, quest'ultimo provvede ad inoltrarlo senza indugio alla cassa.
- G36** Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi indirizzati a un'istituzione estera pervenuti a un URC o a una cassa devono essere contrassegnati con il timbro di entrata e inoltrati senza indugio all'ufficio competente.

«Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero» e attestazione del diritto tramite il modulo PD U2

Art. 64 RB, art. 55 par. 1 RA

Richiesta

- G37** L'assicurato richiede l'esportazione delle prestazioni tramite il modulo «[Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero](#)» in linea di principio almeno 14 giorni civili prima della data prevista per la partenza in modo che gli organi d'esecuzione abbiano abbastanza tempo per valutare la richiesta e prendere una decisione.

Esame della richiesta

- G38** Affinché l'esportazione delle prestazioni venga autorizzata, l'assicurato deve soddisfare diverse condizioni.
- G39** L'esportazione delle prestazioni prevede che siano soddisfatti i presupposti del diritto di cui all'art. 8 LADI e che esista un diritto all'AD. Prima che la cassa di disoccupazione abbia constatato il diritto all'ID o aperto un termine quadro, le ID non possono essere esportate.
- G39a** L'esistenza di una richiesta di AI pendente non osta all'esportazione delle prestazioni. Tuttavia, alcuni Stati (Malta e Irlanda) sembrano accettare le importazioni di prestazioni solo per i lavoratori a tempo pieno. L'ufficio regionale di collocamento deve quindi assicurarsi che l'esportazione sia effettivamente possibile.
- G40** Non appena riceve il modulo «Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero», l'URC lo trasmette anche alla cassa. Entrambe le istituzioni esaminano, per gli aspetti relativi al loro ambito di competenza, se sono soddisfatte tutte le condizioni. Tale esame avviene entro 14 giorni civili (purché le informazioni e i documenti richiesti siano completi).
- L'URC esamina in particolare l'ammissibilità dell'esportazione delle prestazioni conformemente ai numeri marginali G6 segg. e soprattutto se sono soddisfatti i campi di applicazione personale e materiale.
- La cassa verifica in particolare se sussiste già un diritto all'ID e se l'assicurato è un falso lavoratore frontaliero con facoltà di scelta. In tal caso, l'esportazione delle prestazioni può essere autorizzata al più presto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata (cfr. G3a)⁷⁸.
- L'URC può autorizzare l'esportazione delle prestazioni unicamente se vi è una decisione della cassa.
- G41** L'URC verifica in particolare gli elementi qui di seguito.

⁷⁸ Cfr. «[Guida pratica sulla legislazione applicabile](#)», dicembre 2013, a cura della Commissione europea (in tutte le lingue e con numerosi esempi concreti), parte II & III: Attività esercitate in due o più Stati membri e Determinazione della residenza.

- Se il soggiorno all'estero persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l'assunzione di un impiego all'estero (cfr. G3). Non è possibile esportare le prestazioni per assumere un'attività lavorativa autonoma all'estero.
- Se si tratta di falsi lavoratori frontalieri che hanno scelto di percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera. Queste persone possono esportare le prestazioni nello Stato di residenza (cfr. G3a) soltanto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata. In altri Stati membri l'esportazione delle prestazioni continua a essere in linea di massima possibile⁷⁹.
- Se si è concluso il periodo di attesa di 4 settimane di cui all'art. 64 RB oppure se tale periodo può eventualmente essere ridotto (cfr. G55 segg.).

⇒ Esempio 1

Il signor CH (nazionalità svizzera) percepisce l'ID in Svizzera e, per risparmiare sulle spese di affitto, vorrebbe trasferirsi oltre confine con la famiglia. La cassa lo informa del fatto che trasferendosi all'estero perderà il diritto all'ID poiché non sarebbe più soddisfatto il requisito della residenza in Svizzera. Il signor CH richiede quindi l'esportazione delle prestazioni ma intende continuare a cercare un lavoro in Svizzera.

Soluzione: poiché nel caso presente il soggiorno all'estero non persegue lo scopo di metter fine alla disoccupazione tramite l'assunzione di un impiego all'estero, l'esportazione delle prestazioni non può essere autorizzata.

⇒ Esempio 2

La signora CH richiede l'esportazione delle prestazioni in quanto vuole aprire un asilo nido privato in Italia (attività autonoma). L'esportazione delle prestazioni è autorizzata?

Soluzione: no, l'esportazione delle prestazioni vale per definizione unicamente nel caso dell'esercizio di un'attività subordinata.

⇒ Esempio 3

La signora BG, di nazionalità bulgara, vuole esportare in Bulgaria, con effetto dall'1.2.2019 il suo diritto alle prestazioni, che sussiste dal 2.1.2018, perché vuole rimpatriare per la nascita di suo figlio. In quel momento sarà al 5° mese di gravidanza. La richiesta può essere approvata?

Soluzione: sì, se soddisfa tutte le altre condizioni per un'esportazione delle prestazioni, allora non c'è nulla da obiettare.

Variante: cosa succederebbe se la Signora BG avesse scelto, in qualità di falsa frontiera, di percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera?

Soluzione: in questo caso l'esportazione delle prestazioni verso la Bulgaria potrebbe essere autorizzata (Art. 65 par. 5 lett. b RB, F13).

⇒ Esempio 4

Il signor RO (nazionalità rumena) ha lavorato e vissuto in Svizzera negli ultimi 20 anni. All'età di 63 anni è stato licenziato e ora percepisce l'ID. Per gli ultimi 3 mesi prima del pensionamento il signor RO vorrebbe ritornare in Romania e richiedere l'esportazione delle prestazioni. Tale esportazione è autorizzata?

Soluzione: sì, l'esportazione delle prestazioni è in linea di massima possibile anche a pochi mesi dal pensionamento.

⁷⁹ Implementazione della direttiva «Esportazione delle prestazioni per falsi lavoratori frontalieri», in vigore dal 13.9.2018.

- G42** L'esportazione delle prestazioni può essere negata solamente quando sussistono dubbi fondati sulla serietà della ricerca. Se la richiesta non viene accolta, l'URC lo comunica e motiva tramite decisione.

Attestazione del diritto tramite il modulo PD U2

- G43** Se i presupposti di cui ai numeri marginali G38–G41 sono soddisfatti e l'esportazione delle prestazioni viene approvata, l'URC rilascia all'assicurato il modulo PD U2.
- G44** Presentando il modulo PD U2 l'assicurato prova all'istituzione estera il proprio diritto all'esportazione delle prestazioni.
- G45** Il modulo PD U2 riporta tutte le indicazioni necessarie per l'esportazione delle prestazioni, ovvero:
- inizio e fine del periodo di esportazione;
 - data entro la quale l'assicurato deve iscriversi al più tardi all'istituzione estera;
 - verifiche mensili;
 - le circostanze che possono modificare il diritto alle prestazioni.
- G46** Il modulo PD U2 certifica inoltre all'assicurato che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni elencate all'art. 64 par. 1 lett. b RB.
- G47** Non appena ha rilasciato il modulo PD U2 alla persona che richiede l'esportazione delle prestazioni, l'URC provvede a informarne la cassa senza indugio.

Caso particolare: iscrizione all'estero senza PD U2

Art. 55 par. 2 RA

L'URC non ha potuto rilasciare per tempo il modulo PD U2

- G48** Se l'URC non ha potuto rilasciare all'assicurato il modulo PD U2 prima della partenza, lo spedisce all'indirizzo estero riportato nel modulo «Domanda di prestazioni per la ricerca di lavoro all'estero».
- G49** Se, eccezionalmente, non è stato lasciato alcun recapito estero, l'URC aspetta fino a quando l'istituzione estera non richiede il documento relativo all'esportazione delle prestazioni U008 tramite il modulo U007.

Smarrimento del modulo PD U2

- G50** Se il modulo PD U2 è andato perso o distrutto, l'istituzione estera richiede il documento relativo all'esportazione delle prestazioni U008 tramite il modulo U007. In questo caso l'URC risponde soltanto con il modulo U008, senza rilasciare un duplicato del modulo PD U2.

Obbligo di trasmettere

- G51** Se un URC non competente riceve il modulo U007, lo trasmette all'URC responsabile o all'organismo di collegamento svizzero (SECO-TCQLas). Il servizio competente risponde con il modulo U008.
- G52** Se nessun URC è competente, in quanto l'assicurato non è iscritto quale disoccupato, SECO-TCQLas invia all'istituzione estera il modulo U008.

Rilascio del documento sull'esportazione delle prestazioni (U008)

- G53** Se l'assicurato non ha fatto richiesta per l'esportazione delle prestazioni prima della partenza, non sussiste alcun diritto in tal senso. Ciò vale anche quando la partenza avviene nel quadro di un'assenza autorizzata ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a nonché c OADI (cfr. B72).

Se invece il modulo PD U2 non è (ancora) stato rilasciato o è stato smarrito, l'URC conferma il diritto tramite il modulo U008 dopo aver ricevuto il modulo U007 dall'istituzione competente.

- G54** L'URC controlla inoltre che il giorno dell'iscrizione e l'indirizzo estero fornito corrispondano a quanto riportato nel modulo «Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero».

Periodo di attesa di 4 settimane

Art. 64 par. 1 lett. a RB

Principio

G55 In linea di principio, prima della partenza l'assicurato deve essere stato iscritto come disoccupato presso l'URC ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro almeno 4 settimane (= 28 giorni civili) dall'inizio della disoccupazione (cfr. conseguenze giuridiche in caso di partenza non autorizzata prima del termine del periodo di attesa, G66).

Per ogni ulteriore esportazione delle prestazioni durante lo stesso termine quadro (cfr. G129) occorre nuovamente osservare il periodo di attesa di 4 settimane.

G56 Questo periodo di attesa permette all'URC di collocare l'assicurato e quindi di porre fine alla sua disoccupazione (cosiddetta preminenza del mercato del lavoro nazionale).

G57 Durante il periodo di attesa di 4 settimane non è necessario che vengano versate le prestazioni; l'assicurato deve semplicemente rimanere a disposizione del mercato del lavoro svizzero. Il periodo di attesa per l'esportazione delle prestazioni decorre anche durante i giorni in cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'ID ai sensi dell'art. 30 LADI o durante i giorni di attesa ai sensi dell'art. 18 LADI.

G58 L'inizio o il compimento del periodo di attesa per l'esportazione delle prestazioni viene rimandato fino a quando l'assicurato non si mette a disposizione del mercato del lavoro nazionale. I motivi che portano l'assicurato a non essere a disposizione degli uffici del lavoro sono irrilevanti (malattia, infortunio, servizio militare, viaggio all'estero autorizzato ai sensi dell'art. 25 OADI, ecc.).

Riduzione del periodo di attesa di 4 settimane

G59 Nel modulo «Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero» l'assicurato può riportare, alla voce «data prevista per l'uscita dal Paese», una data precedente al termine del periodo di attesa di 4 settimane.

G60 L'URC approva in via eccezionale l'esportazione delle prestazioni già prima del termine del periodo di attesa di 4 settimane se:

- un collocamento a breve termine sul mercato nazionale non sembra possibile (art. 64 par. 1 lett. a secondo periodo RB); oppure
- il fabbisogno di manodopera attuale o per le prossime settimane può essere prevedibilmente coperto anche senza l'assicurato intenzionato a recarsi all'estero.

G61 Nel caso di persone che desiderano lasciare definitivamente la Svizzera e che adempiono i requisiti per l'esportazione delle prestazioni (cfr. G3a), è possibile di norma rinunciare al periodo di attesa di 4 settimane.

G62 Inoltre, l'URC riduce il periodo di attesa se – indipendentemente dalle possibilità di collocamento presenti o future ai sensi della marginale G60 – la ricerca di un impiego all'estero si basa su uno dei seguenti motivi:

- trasloco all'estero insieme al coniuge o al partner registrato;
- trasferimento presso il coniuge o il partner registrato già residente all'estero;

- quando si rende necessaria una partenza tempestiva dell'assicurato per un valido motivo.

⇒ Esempio 1

Il signor CH (nazionalità svizzera) è assicurato e presenta una richiesta di esportazione delle prestazioni poiché intende traslocare in Spagna con il suo partner registrato.

Soluzione: poiché il suo partner registrato è già in Spagna (valido motivo), l'URC riduce di una settimana il suo periodo di attesa di 4 settimane e autorizza l'esportazione delle prestazioni per 3 mesi.

⇒ Esempio 2

La signora IT (nazionalità italiana) chiede l'esportazione delle prestazioni verso la Germania durante il termine di disdetta. Poiché, una volta scaduto il termine di disdetta, deve per forza occuparsi di sua madre che è gravemente malata in Germania, chiede una riduzione del periodo di attesa.

Soluzione: l'URC autorizza l'esportazione delle prestazioni per la ricerca di un impiego e, in questo caso eccezionale, rinuncia del tutto al periodo di attesa (ridotto a 0 giorni perché sussiste un valido motivo).

G63 La situazione secondo cui un assicurato, per un motivo citato al terzo punto del numero marginale G62, può iniziare un'attività subordinata soltanto nello Stato in cui sta cercando un impiego, è considerata un valido motivo per rifiutare un impiego assegnato in Svizzera. In tal caso non ci sarà alcuna sanzione.

Se l'assicurato si adopera per cercare un lavoro (anche) nello Stato di esportazione delle prestazioni già prima o durante il periodo di attesa, non può essere sanzionato per mancanza di impegno personale volto a trovare un impiego sul mercato del lavoro svizzero. L'URC deve debitamente verificare le candidature per i posti di lavoro all'estero (ad es. con colloqui di controllo, esigendo una copia della candidatura o di essere messo in Cc nell'e-mail di candidatura oppure chiedendo una conferma del potenziale datore di lavoro).

G64 Il rifiuto della richiesta di ridurre il periodo di attesa di 4 settimane deve avvenire tramite decisione.

G65 In caso di riduzione autorizzata del periodo di attesa, il diritto all'ID nell'ambito dell'esportazione delle prestazioni decorre già dal momento in cui l'assicurato è disponibile nello Stato in cui cerca un impiego.

G66 Se l'assicurato parte senza autorizzazione prima del termine del periodo di attesa, la richiesta per ridurre quest'ultimo decade. La domanda di esportazione deve conseguentemente essere modificata (cfr. G73).

Periodo di esportazione

Art. 64 par. 1 lett. c RB

Definizione

G67 Il periodo di 3 mesi durante il quale possono continuare a essere rimosse prestazioni per la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell'UE/AELS viene definito «periodo di esportazione».

Durata

G68 Sussiste in linea di principio un diritto legale all'esportazione delle prestazioni per un periodo di 3 mesi. La Svizzera non si avvale della possibilità di prorogare il periodo di esportazione fino a 6 mesi di cui all'art. 64 par. 1 lett. c RB. L'URC autorizza pertanto l'esportazione di prestazioni per 3 mesi al massimo. Se l'URC riceve richieste di prolungamento del periodo, queste devono essere respinte mediante decisione con la motivazione che la Svizzera di norma non prevede la possibilità di prorogare il periodo di esportazione fino a 6 mesi.

G69 Il periodo di esportazione è di 3 mesi anche quando:

- il diritto all'indennità rimanente è inferiore al suddetto periodo;
- il diritto alle prestazioni esportato è sospeso all'inizio del periodo di esportazione;
- si verifica una circostanza che può incidere sul diritto (G94 segg.).

G70 Il periodo di esportazione non può invece essere autorizzato oltre la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione.

⇒ Esempio 1

Il termine quadro per la riscossione della prestazione della signora CH (nazionalità svizzera) termina il 31.7.2018. La signora CH richiede l'esportazione delle prestazioni con decorrenza dall'1.6.2018. In tale data beneficia ancora di 20 indennità giornaliere.

Soluzione: il periodo di esportazione dura dall'1.6.2018 al 31.7.2018. In questi 2 mesi la signora CH può riscuotere le 20 indennità rimanenti.

⇒ Esempio 2

Il periodo di esportazione delle prestazioni del signor CH dura dall'1.1.2019 alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione (30.2.2019). Si pone la questione di sapere se il signor CH può esportare le prestazioni oltre la fine del periodo di esportazione nel caso in cui possa essere aperto un nuovo termine quadro dall'1.3.2019.

Risposta: no, l'esportazione delle prestazioni può essere autorizzata al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione, ossia il periodo di esportazione non può in nessun caso andare oltre la fine di tale termine quadro.

Inizio

G71 Il periodo di esportazione inizia il giorno in cui l'assicurato non è più a disposizione dell'URC (art. 64 par. 1 lett. c RB) e si calcola in giorni civili.

G72 Anche se il diritto alle prestazioni è sospeso all'inizio del periodo di esportazione (ad es. giorni di attesa), rimangono invariati l'inizio e lo svolgimento, in base ai giorni di calendario, del periodo di esportazione.

Modifica dell'inizio del periodo di esportazione autorizzato

- G73** Se effettivamente l'assicurato esce dalla Svizzera senza autorizzazione prima dell'inizio del periodo di esportazione per il quale ha fatto richiesta e per il quale è stato rilasciato il modulo PD U2, il periodo di esportazione deve essere corretto.

L'URC aspetta il modulo U009 da parte dell'istituzione estera. In seguito, informa l'istituzione estera del cambiamento del periodo di esportazione tramite il modulo H001. Anche l'assicurato viene informato con l'invio di una copia del modulo H001, nonché di un modulo PD U2 corretto.

⇒ Esempio

La signora CH (nazionalità svizzera) è autorizzata a esportare le prestazioni dall'1.5.2018 al 31.7.2018. La signora CH lascia la Svizzera il 15.4.2018 senza esservi stata autorizzata nell'ambito di una riduzione del periodo di attesa. Cambia qualcosa riguardo al periodo di esportazione previsto?

Soluzione: sì, il periodo di esportazione inizia il 15.4.2018 e dura fino al 14.7.2018 perché la signora CH non è più a disposizione dell'URC già dal 15.4.2018. Dato che la signora CH, senza esservi autorizzata, non è rimasta a disposizione dell'URC dal 15.4.2018 al 30.4.2018, per le 2 settimane in questione non sussiste alcun diritto all'ID.

Il diritto alle prestazioni finisce durante il periodo di esportazione

- G74** Se il diritto alle prestazioni finisce prima della fine del periodo di esportazione autorizzato, l'URC deve informare senza indugio l'istituzione estera della fine del diritto alle prestazioni tramite il modulo U016.
- G75** Al termine del diritto alle prestazioni l'istituzione estera può cessare la propria attività nei confronti dell'assicurato.

Obblighi nei confronti dell'istituzione estera

Art. 64 par. 1 lett. b e 76 par. 4 terzo periodo RB, Art. 55 par. 2 segg. RA

Principio

- G76** L'assicurato ha l'obbligo di informare l'istituzione estera (e la cassa, G86 segg.) in merito a ogni cambiamento nella sua situazione personale o familiare che incida sul diritto alle prestazioni esportato.

Iscrizione presso l'istituzione estera

- G77** Affinché la prestazione all'estero possa essere corrisposta fin dal primo giorno del periodo di esportazione l'assicurato deve iscriversi nello Stato della ricerca di impiego entro i primi 7 giorni del periodo di esportazione. In tal modo dimostra la propria disponibilità all'istituzione estera.
- G78** Il termine per iscriversi inizia il primo giorno in cui l'assicurato non è più a disposizione dell'URC e scade il sesto giorno civile seguente, a meno che non venga prolungato.
- G79** Il termine di 7 giorni si considera osservato se, eccezionalmente:
- l'iscrizione entro il termine non è stata possibile perché al momento in cui l'assicurato avrebbe dovuto iscriversi l'istituzione estera competente non era disponibile (ad es. nel caso in cui il termine per l'iscrizione cada di sabato o domenica o in un giorno festivo per lo Stato della ricerca d'impiego);
 - l'assicurato non ha potuto iscriversi entro il termine a causa di malattia o infortunio, comunicati alla cassa tramite il modulo IPA;
 - a causa di scioperi o catastrofi naturali l'assicurato non ha potuto iscriversi nei termini.

Adempimento delle prescrizioni di controllo

- G80** L'assicurato deve adempiere le prescrizioni di controllo nei confronti dell'istituzione estera. Quest'ultima procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica (art. 55 par. 5 RA).
- G81** Inoltre, l'assicurato ha l'obbligo di informare l'istituzione dello Stato in cui cerca un impiego (nonché l'URC e la cassa) in merito a ogni cambiamento nella sua situazione personale o familiare che incida sul diritto alle prestazioni esportato.
- G82** L'istituzione estera informa l'assicurato in merito alle prescrizioni di controllo da adempiere.

Notifica iscrizione (U009)

- G83** L'istituzione estera informa l'URC in merito alla registrazione, alla data di iscrizione e all'indirizzo durante la ricerca di impiego tramite il modulo U009.
- G84** L'URC effettua l'eventuale modifica d'indirizzo risultante dal modulo U009 e lo inoltra senza indugio alla cassa.
- G85** La cassa verifica in particolare l'osservanza del termine previsto di 7 giorni.

Obblighi nei confronti della cassa – modulo IPA

Art. 76 par. 4 terzo periodo e par. 5 RB

Principio

G86 Durante l'esportazione delle prestazioni l'assicurato ha l'obbligo di informare la cassa (e l'istituzione estera, G76 segg.) in merito a ogni cambiamento nella sua situazione personale o familiare che può incidere sul diritto alle prestazioni esportato (G94 segg.).

G87 L'ID può essere corrisposta solamente quando l'istituzione estera ha confermato all'URC la registrazione dell'assicurato tramite i moduli U007 o U009 e l'assicurato ha inviato alla cassa il modulo IPA compilato in ogni sua parte e firmato.

L'URC informa immediatamente la cassa dell'arrivo del modulo U007 o del modulo U009.

Esercizio del diritto alle prestazioni

G88 L'assicurato esercita il suo diritto alle prestazioni consegnando ogni mese alla cassa il modulo IPA (cfr. G28 segg.) compilato in ogni sua parte e firmato.

Esame del diritto alle prestazioni

G89 Se l'iscrizione è pervenuta entro i termini all'istituzione estera (cfr. G77), il diritto vale anche per i giorni del periodo di esportazione prima dell'iscrizione. Altrimenti il diritto vale esclusivamente dal momento dell'iscrizione.

G90 La cassa verifica altresì la correttezza e la completezza del modulo IPA. Se constata eventuali mancanze (ad es. parti non compilate o firma mancante) le segnala ed esorta l'assicurato a completare il modulo. Nel frattempo non possono essere erogate prestazioni.

G91 Se la cassa constata dichiarazioni inveritiere, valuta le conseguenze giuridiche di cui al numero marginale G93, in particolare l'applicazione di una sanzione (cfr. G100).

Erogazione delle prestazioni

G92 Se il modulo IPA è stato consegnato conformemente alle prescrizioni o l'assicurato ha posto rimedio alle mancanze segnalate, la cassa eroga le prestazioni (retroattivamente).

Su richiesta (cfr. «Domanda di prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero», campo di immissione «Conto bancario o conto corrente postale»), le prestazioni possono essere versate su un conto all'estero durante l'esportazione delle prestazioni, conformemente alla procedura di cui alla Prassi LADI ID E20.

Violazione dell'obbligo di informare

G93 Se l'obbligo di informare è stato violato (informazioni inveritiere) il servizio competente (URC o cassa) valuta le possibili conseguenze giuridiche (sanzione secondo l'art. 30 LADI, revoca delle prestazioni o denuncia).

Circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni durante il periodo di esportazione

Art. 64 RB in combinato disposto con art. 55 RA

In generale

- G94** Durante la ricerca di un impiego all'estero il mantenimento del diritto alle prestazioni viene valutato in base alla legislazione svizzera. Secondo l'art. 55 par. 3 RA l'istituzione estera informa l'assicurato in merito ai suoi obblighi nello Stato della ricerca di impiego.
- G95** L'istituzione estera esegue i controlli nei confronti dell'assicurato secondo la legislazione e le procedure cui è soggetta.

Obbligo di informare dell'istituzione estera (U010, U011, PD U3)

- G96** L'istituzione estera informa l'URC sulle circostanze che possono incidere sul diritto alle prestazioni tramite il modulo U010. L'URC informa la cassa in merito all'arrivo del modulo U010.
- G97** Sono considerate circostanze potenziali suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni in particolare l'assunzione di un'attività (cfr. G105 segg.), il rifiuto di un'offerta di lavoro, le infrazioni alle prescrizioni di controllo estere (violazione dell'obbligo di informare) e l'insorgere di un'incapacità lavorativa.
- G98** Se l'istituzione estera desidera essere informata in merito alle conseguenze sul diritto alle prestazioni svizzero (U010), l'URC le invia il modulo U011.
- G99** Se l'istituzione estera informa l'URC in merito a circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni tramite il modulo U010, deve provvedere a informare anche l'assicurato avvalendosi del modulo PD U3. Se l'assicurato intende sollevare obiezioni in merito alle circostanze potenziali suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni comunicate dall'istituzione estera all'URC, deve rivolgersi senza indugio direttamente all'URC. Se le obiezioni dell'assicurato riguardano un fatto che dovrebbe essere oggetto di sanzione da parte della cassa, l'URC inoltra tali obiezioni alla cassa.

Sospensione del diritto all'indennità

- G100** Se dal modulo U010 emerge un fatto sanzionabile secondo l'art. 30 LADI oppure l'idoneità al collocamento (art. 15 LADI) o il diritto devono essere negati, l'ufficio competente (URC o cassa) emette una decisione senza concedere il diritto di audizione. Il diritto di audizione viene concesso nel quadro di un'eventuale procedura di opposizione. A tal fine sono da utilizzare i modelli di decisione usuali.

Incapacità al lavoro durante l'esportazione delle prestazioni

- G101** Se durante il periodo di esportazione l'assicurato si trova in una condizione di incapacità al lavoro a causa di malattia, infortunio o gravidanza, le prestazioni vengono erogate come di consueto secondo l'art. 28 LADI.

Comunicazione mensile dello status (U012, U013)

G102 I moduli U012 e U013 permettono uno scambio di informazioni per verificare se l'assicurato continua ad essere iscritto presso gli uffici del lavoro e se si sottopone alle procedure di controllo. La Svizzera rinuncia a questo scambio di informazioni.

Giorni esenti dall'obbligo di controllo

G103 Poiché l'autorizzazione di giorni esenti dall'obbligo di controllo ai sensi dell'art. 27 OADI rientra nelle prescrizioni di controllo, la concessione di giorni di ferie e il loro numero dipende esclusivamente dalle prescrizioni di controllo dello Stato in cui avviene la ricerca di lavoro.

G104 Se lo Stato in cui si cerca un impiego concede giorni esenti dall'obbligo di controllo, per tali giorni sussiste il diritto all'ID indipendentemente dal diritto a giorni esenti dall'obbligo di controllo secondo la legislazione svizzera. I giorni esenti dall'obbligo di controllo presi all'estero non incidono sul diritto a giorni esenti dall'obbligo di controllo secondo il diritto svizzero (nessuna detrazione di giorni).

G104a Subito prima e dopo l'esportazione delle prestazioni non è possibile beneficiare di alcun giorno esente dall'obbligo di controllo secondo il diritto svizzero.

Assunzione di un'attività soggetta all'obbligo assicurativo – cambio di competenza

Art. 11 par. 3 lett. a RB

In generale

G105 Per informazioni generali sulla competenza si rimanda a D38 segg.

Assunzione di un'attività con una remunerazione inferiore all'indennità giornaliera (= attività non adeguata)

G106 Se durante l'esportazione delle prestazioni l'assicurato svolge un'attività la cui remunerazione è inferiore all'indennità giornaliera cui avrebbe diritto, il guadagno che ne risulta è considerato guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI e dà diritto alla compensazione della perdita di guadagno (Prassi LADI ID C139a ss.). Ciò non comporta la fine della disoccupazione.

G106a Se durante l'esportazione delle prestazioni l'assicurato realizza un guadagno intermedio, si applicano le condizioni di cui alla Prassi LADI C139h–l relative al computo del guadagno intermedio conseguito all'estero, fatte salve le condizioni di residenza, idoneità al collocamento ed esecuzione delle prescrizioni di controllo in Svizzera (Prassi LADI ID C139e–g).

Se sussistono concreti dubbi sul salario usuale per il luogo e il settore, la cassa deve effettuare i necessari accertamenti⁸⁰.

G107 L'istituzione estera comunica l'assunzione dell'attività all'URC tramite il modulo U010; l'URC informa subito la cassa in merito. Dopo aver valutato il modulo IPA, la cassa informa l'URC. In seguito, l'URC comunica all'istituzione estera il mantenimento del diritto alle prestazioni e la continuazione della disoccupazione (parziale) tramite il modulo U011 (punto 3). In tal modo si garantisce che l'istituzione estera continui ad assicurare l'adempimento degli obblighi di controllo.

G108 Se l'assicurato smette di svolgere l'attività, la Svizzera deve continuare a garantire le prestazioni secondo la propria legislazione poiché non si è verificato alcun cambio di competenza.

⁸⁰ Le seguenti pagine contengono informazioni pertinenti sui salari usuali per il luogo e il settore:

EURES: https://ec.europa.eu/eures/public/index_it;

Salari minimi all'ora nei Paesi dell'Unione europea (non disponibile in italiano): <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-mindestloehne-in-der-eu/>;

Salari minimi nell'Unione Europea: <http://www.eu-info.de/arbeiten-europa/jobsuche-arbeiten-europa/mindestloehne/>;

Statistiche sulle retribuzioni minime: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics/it;

Sistemi di protezione sociale – MISSOC: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=it>;

Italia: <https://www.contrattocommercio.it/>. Su questo sito sono riportati i contratti per i vari settori (gastronomia, industria, ecc.) e le indicazioni relative alle condizioni di lavoro.

G109a Se durante l'esportazione delle prestazioni all'estero l'assicurato esercita un'attività indennizzata a titolo di guadagno intermedio e vi rinuncia nella prospettiva di un rientro in Svizzera, la cassa disoccupazione non infligge alcuna sanzione.

G109b Se l'assicurato mantiene il suo guadagno intermedio oltre il termine di esportazione delle prestazioni, deve dapprima riprendere il controllo della sua disoccupazione in Svizzera per continuare a beneficiare delle indennità compensative. In tal caso, il guadagno intermedio prolungato oltre il periodo di esportazione è disciplinato dalle norme di cui alla Prassi LADI ID C139 a-I (cfr. esempio di cui a G112).

Assunzione di un'attività con una remunerazione superiore all'indennità giornaliera (= attività adeguata)

G110 Se durante l'esportazione delle prestazioni l'assicurato assume un'attività adeguata, la disoccupazione prende fine.

G111 L'istituzione estera comunica l'assunzione dell'attività all'URC tramite il modulo U010; l'URC informa immediatamente la cassa in merito. Dopo aver valutato il modulo IPA la cassa informa l'URC. In seguito, l'URC comunica all'istituzione estera la cessazione del diritto alle prestazioni tramite il modulo U011.

G112 Se l'assicurato smette di esercitare l'attività considerata adeguata, la questione della competenza si pone nuovamente (cfr. D38 segg. in particolare D42 seg.).

⇒ Esempio

La signora CH (nazionalità svizzera) esporta le sue prestazioni in Grecia. Trova entro breve un posto di insegnante ad Atene, per 2500 euro al mese. Il suo guadagno assicurato ammonta a CHF 4500.

Domanda: si tratta di un'attività adeguata o di un'attività non adeguata?

Soluzione: l'attività intrapresa non è (per l'AD svizzera) adeguata, in quanto il salario percepito è inferiore all'indennità giornaliera cui avrebbe diritto. Il guadagno conseguito è pertanto considerato guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI e dà diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Se perde tale attività durante il periodo di esportazione, la competenza rimane della Svizzera (cfr. G106 segg.).

Variante: la signora CH ottiene una cattedra all'Università di Atene e riceve 7000 euro al mese.

Soluzione: questa attività è (per l'AD svizzera) adeguata e la disoccupazione prende fine. La signora CH esce dalla disoccupazione. Se dovesse successivamente smettere di esercitare l'attività, si pone la questione della competenza (cfr. G110 segg.).

Rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni

Art. 64 par. 1 lett. c e art. 64 par. 2 RB

Disponibilità all'estero

- G113** Per il rientro non viene concesso all'assicurato un periodo di tempo speciale durante il quale, nonostante il viaggio di rientro, è considerato idoneo al collocamento.

Cancellazione dell'iscrizione presso l'istituzione estera

- G114** Prima del rientro l'assicurato è tenuto a chiedere la cancellazione della propria iscrizione presso l'istituzione estera. Con la cancellazione l'istituzione estera cessa la sua attività nei confronti dell'assicurato.
- G115** Se l'assicurato rientra in Svizzera prima dello scadere del periodo di esportazione senza chiedere la cancellazione presso l'istituzione estera, l'URC informa quest'ultima del rientro anticipato tramite il modulo U014. L'istituzione estera può cessare la propria attività nei confronti dell'assicurato.

Sospensione dell'erogazione delle prestazioni

- G116** Se non vengono fornite altre informazioni, l'assicurato è da considerarsi disponibile fino all'ultimo giorno (compreso) prima del rientro. Fino a quel momento, la cassa eroga le prestazioni nel quadro dell'esportazione delle prestazioni.

Riannuncio all'URC per la riscossione di ID

- G117** La riscossione dell'ID dopo il rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni presuppone che l'assicurato adempia nuovamente tutti i presupposti di cui all'art. 8 LADI. Il presupposto dell'idoneità al collocamento è considerato soddisfatto dal momento in cui l'assicurato si riannuncia come disoccupato presentandosi personalmente presso l'URC. Dal momento del riannuncio all'URC l'assicurato può nuovamente usufruire di giorni esenti dall'obbligo di controllo.
- G118** Un diritto alle prestazioni senza interruzioni è possibile solamente se l'assicurato si presenta all'URC il giorno del rientro o, se rientra durante il fine settimana o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo dopo il rientro, dimostrando in tal modo la propria disponibilità.
- G119** Un riannuncio tardivo all'URC non porta immancabilmente alla perdita dell'intero diritto all'ID. Il diritto all'ID si estingue solamente qualora non venga fatto valere entro 3 mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce.⁸¹ Per il periodo fra l'ultimo giorno in cui l'assicurato era a disposizione dell'istituzione estera e il primo giorno in cui è a disposizione del proprio Stato non sussiste alcun diritto.

⁸¹ Se il diritto nazionale non prevede una regolamentazione più vantaggiosa, secondo l'art. 64 par. 2 RB l'assicurato deve rientrare prima del termine del periodo di esportazione nello Stato competente al fine di mantenere il diritto alle prestazioni presso l'istituzione competente. Il diritto alle prestazioni svizzero non decade dopo un rientro tardivo poiché l'art.20 cpv. 3 LADI prevede effettivamente una regolamentazione più vantaggiosa.

- G120** Dopo il riannuncio all'URC l'assicurato è di nuovo soggetto interamente alla LADI e deve soddisfare le prescrizioni di controllo svizzere secondo l'art. 17 LADI.

Possibilità di usufruire di giorni esenti dall'obbligo di controllo solamente dopo il riannuncio all'URC

- G121** Per il periodo fra la fine del periodo di esportazione e il riannuncio all'URC non sussiste alcun diritto alle indennità giornaliere; la persona non ha diritto all'indennità. In questo periodo l'assicurato non può neppure usufruire di giorni esenti dall'obbligo di controllo. Solamente quando l'assicurato soddisfa nuovamente tutti i presupposti del diritto, dopo essersi reinscritto all'URC, può beneficiare dei giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha diritto.

Nessuna sanzione per assenza di ricerche di lavoro durante l'esportazione delle prestazioni

- G122** L'assicurato che cerca lavoro all'estero sottostà alle prescrizioni di controllo estere. Pertanto, al suo ritorno, le ricerche di lavoro effettuate durante l'esportazione delle prestazioni non vengono esaminate.

- G122a** Dal momento in cui si riannuncia all'URC, l'assicurato è nuovamente assoggettato alle prescrizioni di controllo svizzere. Se alla fine del periodo di esportazione l'assicurato si riannuncia – senza perdere tempo – all'URC, non può essere sanzionato per mancanza di impegno personale volto a trovare un impiego nel periodo prima del riannuncio. Se invece il riannuncio non avviene tempestivamente, poiché l'assicurato ad es. si prende ancora un mese di vacanza, può essere sanzionato per mancanza di impegno personale per trovare un impiego tra la fine del periodo di esportazione delle prestazioni e il riannuncio all'URC.

Frazionamento del diritto alle prestazioni

Art. 64 par. 3 RB

Definizione

G123 Con la nozione di «frazionamento del diritto alle prestazioni» si intende la riesportazione dello stesso diritto alle prestazioni nello stesso Stato dopo il ritorno anticipato in Svizzera. Il frazionamento è possibile solo se il periodo di esportazione delle prestazioni di 3 mesi inizialmente stabilito dall'URC non è ancora scaduto.

Indicazioni generali

G124 Il periodo di esportazione non viene interrotto dal rientro anticipato. Durante il periodo di esportazione l'assicurato può far valere nuovamente, in qualsiasi momento, il rimanente diritto all'esportazione delle prestazioni.

G125 Sussiste un diritto a un'esportazione frazionata delle prestazioni per un periodo massimo di 3 mesi. Ciò significa che il frazionamento non può essere negato dall'URC senza ragione.

Domanda di frazionamento del periodo di esportazione

G126 Prima di recarsi nuovamente all'estero l'assicurato deve fare richiesta per il frazionamento del diritto alle prestazioni con il modulo «Domanda di frazionamento del periodo di esportazione».

Esame della richiesta

G127 La richiesta viene sottoposta a un esame sommario. Il periodo di attesa di 4 settimane (cfr. G55 segg.) non deve tuttavia essere nuovamente compiuto.

Attestazione del diritto tramite il modulo PD U2

G128 Il diritto al frazionamento viene attestato tramite il modulo PD U2 (cfr. G43 segg.).

Nuova esportazione delle prestazioni durante lo stesso termine quadro

Art. 64 par. 1 lett. c nonché art. 64 par. 3 RB

G129 L'esportazione delle prestazioni può essere richiesta una sola volta dopo l'insorgere della disoccupazione. Solo dopo il riannuncio successivo a un'interruzione della disoccupazione a seguito dell'esercizio di un'attività subordinata è possibile chiedere nuovamente l'esportazione delle prestazioni (art. 64 par. 3 RB). Pertanto, la durata massima del diritto tra due occupazioni è di 3 mesi. Resta tuttavia possibile riscuotere ratealmente questi 3 mesi (cfr. G123 segg.).

Per ogni ulteriore esportazione delle prestazioni durante lo stesso termine quadro occorre nuovamente osservare il periodo di attesa di 4 settimane considerata la preminenza del mercato del lavoro nazionale.

⇒ Esempio 1

Per il signor CH (svizzero) è stato aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione dall'1.2.2018 al 31.1.2020. Dall'1.4.2018 al 30.6.2018 esporta le sue prestazioni in Italia e successivamente ritorna in Svizzera, dove continua a percepire le ID.

Domanda: può essere autorizzata una nuova esportazione delle prestazioni a partire dall'1.9.2018?

Soluzione: no, perché in caso di disoccupazione l'esportazione delle prestazioni può essere autorizzata una sola volta.

Variante: il signor CH esce dalla disoccupazione al 15.7.2018 perché ha trovato un'occupazione come lavoratore dipendente. A metà agosto 2018 si iscrive nuovamente alla disoccupazione. Può essere autorizzata una nuova esportazione delle prestazioni a partire dal 20.9.2018? Deve essere nuovamente osservato il termine di attesa di 4 settimane?

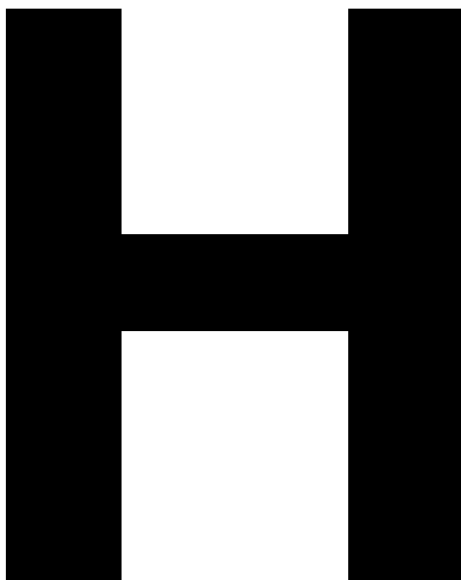
Soluzione: sì, perché il signor CH risultava temporaneamente disiscritto in seguito all'esercizio dell'attività subordinata. Ritrovatosi nuovamente disoccupato dopo aver perso il suo posto di lavoro, si è nuovamente iscritto alla disoccupazione, per cui può esportare le prestazioni nell'ambito del termine quadro corrente. Il signor CH deve nuovamente osservare il termine di attesa di 4 settimane.

⇒ Esempio 2

Dall'1.2.2020 CH viene aperto per il signor CH un nuovo termine quadro.

Domanda: il signor CH può esportare le prestazioni a partire dal mese di marzo?

Soluzione: sì, se il signor CH soddisfa i presupposti e vi sono in particolare buone possibilità che trovi un lavoro all'estero. Con il nuovo termine quadro ricomincia per così tutto da capo.



Importazione delle prestazioni

In generale

Art. 64 RB, art. 55 RA

Scopo

H1 L'art. 64 RB permette ai disoccupati di conservare il diritto alle prestazioni dell'AD dello Stato competente accordato per la ricerca di un impiego all'estero senza dover rimanere costantemente a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato.

H2 Secondo l'art. 64 RB la persona può conservare il diritto alle prestazioni di disoccupazione per un periodo da 3 a 6 mesi al massimo (cosiddetto «periodo di esportazione») al fine di cercare un impiego in Svizzera.

Il fatto che l'interessato non sia più a disposizione dello Stato competente non va necessariamente di pari passo con il trasferimento della residenza in Svizzera.

Esame e autorizzazione dell'importazione delle prestazioni

H3 Spetta all'istituzione estera valutare se sono soddisfatte le condizioni per l'importazione in Svizzera delle prestazioni di cui all'art. 64 RB. Se i presupposti del diritto sono soddisfatti, alla persona viene rilasciato il modulo PD U2.

Proroga del periodo di esportazione da parte dell'istituzione competente

H6 Durante la ricerca di un impiego in Svizzera la persona può richiedere la proroga del periodo di esportazione presso l'istituzione competente dello Stato di provenienza⁸².

H7 Se la persona in cerca d'impiego presenta per errore la richiesta all'URC, quest'ultimo è tenuto a trasmetterla comunicando la data di arrivo all'URC (art. 2 par. 3 RA). Anche una richiesta di proroga del periodo di esportazione, inviata presumibilmente in ritardo, deve essere accettata e inoltrata dall'URC all'istituzione competente dello Stato di provenienza. Per questa procedura non è previsto alcun modulo.

H8 L'istituzione estera comunica all'URC l'eventuale proroga del periodo di esportazione con il modulo U015.

⁸² La richiesta deve pervenire all'istituzione competente dello Stato di provenienza al più tardi l'ultimo giorno del periodo di esportazione.

Iscrizione della persona in cerca d'impiego

Art. 64 par. 1 lett. b RB, art. 55 RA, art. 20a OADI

Competenza

- H9** Secondo l'art. 64 par. 1 lett. b RB la persona che si reca in Svizzera per cercare lavoro deve iscriversi presso un URC come persona in cerca d'impiego.
- H10** L'URC riceve l'iscrizione della persona in cerca d'impiego e registra i dati previsti dal modulo «Annuncio all'URC». La persona riceve una copia dell'iscrizione.
- H11** È competente l'URC del luogo di dimora svizzero della persona in cerca d'impiego. La persona è tenuta a comunicare un luogo di dimora (indirizzo in Svizzera).
Se la persona si iscrive presso un URC non competente, quest'ultimo registra i dati previsti dal modulo «Annuncio all'URC» e indirizza la persona all'URC competente al quale inoltra il suddetto modulo.
- H12** La persona è autorizzata a cercare un impiego in tutto il territorio svizzero; per tale ragione il luogo di dimora può cambiare di frequente. Tuttavia l'URC della prima iscrizione rimane competente per tutta la durata del soggiorno in Svizzera (art. 18 cpv. 5 OADI). Prima di registrare una persona in cerca d'impiego in COLSTA occorre quindi verificare che non sia già iscritta presso un altro URC.
- H13** Se la persona in cerca d'impiego si iscrive per errore presso una cassa, quest'ultima annota la data dell'iscrizione per la persona interessata e l'indirizza verso un URC.

Esame dei moduli

- H14** Di norma, quando viene autorizzata l'esportazione delle prestazioni, alla persona in cerca d'impiego viene rilasciato il modulo PD U2. Se la persona in cerca d'impiego non può presentare questo documento all'URC, quest'ultimo richiede all'istituzione estera competente tramite il modulo U007.
Nel modulo «Annuncio all'URC» la persona in cerca d'impiego fornisce i dati necessari per il rilascio del modulo U007. Se la persona in cerca d'impiego non sa quale sia l'istituzione competente all'estero, l'URC invia il modulo U007 all'organismo di collegamento corrispondente.
L'istituzione estera trasmette i dati tramite il modulo U008.

Conferma dell'iscrizione all'istituzione estera

- H15** L'URC conferma all'istituzione estera competente l'iscrizione della persona in cerca d'impiego con il modulo U009. Nel modulo deve essere riportato il recapito svizzero della persona in cerca d'impiego.
Se, conformemente al numero marginale H14, il modulo [U008](#) deve essere richiesto all'istituzione estera tramite il modulo [U007](#), la conferma dell'iscrizione e la comunicazione del recapito in Svizzera avvengono tramite tale modulo. In tal caso, l'invio del modulo U009 è superfluo.

Ammissibilità dell'importazione delle prestazioni

Obbligo di verifica dell'organo esecutivo competente

H16 L'ALC e la Convenzione AELS si applicano, dal punto di vista personale, ai cittadini delle rispettive parti contraenti e, dal punto di vista territoriale, ai fatti verificatisi all'interno degli Stati contraenti (cfr. B17a).

H17 Una persona che rientra nel campo di applicazione personale di uno degli accordi summenzionati può importare in Svizzera il diritto acquisito nel campo di applicazione dell'altro accordo (come si evince dall'Accordo SEE), ma in tale caso per la Svizzera non ne deriva alcun obbligo conformemente al RB e al RA.

⇒ Esempio

Un danese che lavora in Norvegia, quando si ritrova disoccupato desidera avvalersi del diritto di esportare le prestazioni per cercare un impiego in Svizzera. Può continuare a beneficiare delle prestazioni anche durante la ricerca di lavoro in Svizzera?

Soluzione: sì, in virtù dell'Accordo SEE la Norvegia deve garantire al cittadino danese parità di trattamento con i suoi cittadini. Il cittadino danese può quindi esportare le prestazioni in Svizzera.

Attenzione: gli obblighi dell'URC nei confronti dell'istituzione norvegese si desumono dalla Convenzione AELS. Ciò non vale tuttavia per i cittadini danesi, che rientrano nel campo di applicazione dell'ALC. Il cittadino danese in questione può quindi esportare le prestazioni dalla Norvegia in Svizzera, ma a lui non si applicano gli obblighi relativi alle prescrizioni di controllo e alle notifiche sancite nel RB.

H18 Tutti gli Stati SEE⁸³, ad eccezione della Danimarca, estendono l'applicazione del RB e del RA anche ai cittadini di Stati terzi in virtù del [Regolamento \(UE\) n. 1231/2010](#). Questo Regolamento non ha validità per la Svizzera. I cittadini di Stati terzi possono importare in Svizzera il diritto maturato in uno Stato membro, ma in un caso simile per la Svizzera non deriva alcun obbligo conformemente al RB e al RA.

Il caso particolare del Regno Unito

H18a Per i cittadini svizzeri, britannici e dell'UE ai quali l'ALCP si applicava al 31.12.2020, l'esportazione di prestazioni dal Regno Unito verso la Svizzera è ancora possibile (cfr. G15a). La Svizzera deve quindi continuare a rispettare i suoi obblighi nei confronti del Regno Unito.

H19 L'URC competente verifica in ogni caso se si tratta di applicare i numeri marginali H16 segg.

Obbligo di notifica dell'organo esecutivo svizzero in caso di importazione delle prestazioni non autorizzata

H20 Se dalla verifica secondo le cifre marginali H16 segg. emerge che l'importazione delle prestazioni non è autorizzata e che di conseguenza all'URC non spetta alcun obbligo, l'interessato e l'istituzione estera devono essere informati del fatto che:

- l'art. 64 RB e le relative disposizioni del RA non sono applicabili e;

⁸³ Stati SEE = Stati dell'AELS (senza la Svizzera) + Stati membri dell'UE.

- l'interessato non è soggetto alle prescrizioni di controllo svizzere e, di conseguenza, non vi saranno comunicazioni (cfr. H31 segg.).

H21 Per questa comunicazione allo Stato di provenienza non è previsto alcun modulo ufficiale. Essa sarà da allegare al modulo U009, da inviare in ogni caso (informazione in merito alla data di iscrizione dell'interessato come persona in cerca d'impiego e al suo indirizzo durante la ricerca di un impiego).

Obblighi della persona in cerca d'impiego

Art. 64 par. 1 lett. b RB, art. 55 e 76 RA

Principio / competenza dell'URC

H22 Durante la ricerca di un impiego in Svizzera il mantenimento del diritto alle prestazioni si valuta di norma in base alla legislazione dello Stato di provenienza.

H23 La persona in cerca d'impiego deve soddisfare presso l'URC competente le prescrizioni di controllo secondo la legislazione svizzera (Prassi LADI ID B328 segg.).

L'URC procede ai controlli come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione svizzera (art. 55 par. 5 RA).

Obbligo di consigliare e di informare dell'URC

H24 L'URC informa la persona in cerca d'impiego in merito ai suoi obblighi e ne verifica l'adempimento (art. 55 par. 3 e 5 RA). In caso di violazione, l'URC informa l'istituzione estera (cfr. H31 segg.).

Obblighi della persona in cerca d'impiego

H25 La persona in cerca d'impiego deve soddisfare la normativa relativa alle prescrizioni di controllo svizzere (Prassi LADI ID B328 segg.).

H26 La persona in cerca d'impiego è tenuta a comunicare ogni cambiamento in merito alla sua situazione personale o familiare che incida sul suo diritto all'importazione delle prestazioni (art. 76 par. 4 terzo periodo RB).

L'obbligo di informare sussiste sia nei confronti dell'URC competente in Svizzera sia nei confronti dell'istituzione dello Stato di provenienza.

Nei confronti dell'URC l'obbligo di informare viene assolto con il modulo IPA, che la persona in cerca d'impiego deve compilare e presentare all'URC a fine mese.

L'obbligo di informare nei confronti dell'istituzione dello Stato di provenienza avviene secondo la legislazione di detto Stato.

H27 L'obbligo di soddisfare le prescrizioni di controllo secondo la legislazione svizzera prende fine al termine del periodo di esportazione oppure con l'esaurimento del diritto alle prestazioni comunicato con il modulo U016.

Conseguenze della violazione dell'obbligo

H28 In caso di violazione dell'obbligo di controllo e/o di informazione, l'istituzione competente dello Stato di provenienza deve esserne informata tramite il modulo U010. Per maggiori dettagli cfr. H31 segg.

Diritti della persona in cerca d'impiego: giorni esenti dall'obbligo di controllo

H29 La concessione di giorni esenti dall'obbligo di controllo si basa sul diritto svizzero (Prassi LADI ID B364). Quali giorni controllati valgono solamente i giorni controllati in Svizzera.

⇒ Esempio

La signora ES (nazionalità spagnola) è autorizzata a importare le prestazioni in Svizzera per un periodo di 6 mesi. Dopo 4 mesi di ricerca di lavoro controllata in Svizzera la signora ES fa richiesta per una settimana di ferie.

Soluzione: secondo l'art. 27 OADI, dopo 60 giorni di disoccupazione controllata (ricerca di un impiego) l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. L'URC autorizza una settimana di ferie alla signora ES. Non è necessario comunicare il fatto all'istituzione competente.

Nessuna assegnazione di PML

H30 Durante l'importazione delle prestazioni non vanno assegnati o autorizzati PML.

Obbligo di comunicare dell'URC

Art. 64 RB, art. 55 par. 4 RA

Principio

H31 Secondo l'art. 64 RB in combinato disposto con l'art. 55 par. 4 secondo periodo RA l'URC è tenuto a comunicare all'istituzione estera i fatti che possono incidere sul diritto alle prestazioni (circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni).

L'URC, o il servizio cantonale non possono invece disporre sanzioni.

Inizio, durata e fine dell'obbligo di comunicare

H32 L'URC ha l'obbligo di comunicare solamente se, in base alla verifica di cui ai numeri marginali H16 segg., l'importazione delle prestazioni è autorizzata.

H33 L'URC non ha alcun obbligo di comunicare fino a quando non riceve o il modulo PD U2 oppure il modulo U008 (cfr. H14) poiché non è ancora chiaro se l'importazione delle prestazioni è autorizzata.

H34 Al termine del periodo di esportazione termina anche l'obbligo dell'URC di svolgere le procedure di controllo, come pure quello di comunicare.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui la persona in cerca d'impiego abbia fatto richiesta di proroga del periodo di esportazione ma, il giorno in cui finisce il periodo di esportazione precedentemente autorizzato, non sia ancora pervenuta la risposta dell'istituzione competente (U015).

Se la richiesta di prolungamento avviene in un secondo momento, si riattiva l'obbligo dell'URC di svolgere le procedure di controllo e di comunicare.

H35 La cessazione (anticipata) dell'obbligo di versare le prestazioni da parte dello Stato di provenienza determina anche la cessazione dell'obbligo di comunicare dell'URC (cfr. H42 seg.).

H36 Anche il rientro anticipato della persona in cerca d'impiego (ovvero prima della fine del periodo di esportazione autorizzato) determina la cessazione dell'obbligo di comunicare dell'URC. L'URC ne viene informato tramite il modulo U014.

Circostanze per le quali vige l'obbligo di comunicare

H37 L'obbligo di comunicare vale per le seguenti circostanze (cfr. U010):

- assunzione di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma; non devono essere fornite indicazioni sull'importo del reddito conseguito;
- conseguimento di un reddito da un'attività diversa rispetto a quelle sopracitate;
- rifiuto di un'offerta d'impiego e violazione delle prescrizioni di controllo e dell'obbligo di informare;
- inidoneità al collocamento, ritiro dal mercato del lavoro;
- incapacità al lavoro; se debbano o meno essere ancora versate le prestazioni a persone in cerca d'impiego che non sono nella condizione di poter assumere un impiego dev'essere stabilito in base alla legislazione dello Stato di provenienza;

- partenza/rientro della persona in cerca d'impiego nello Stato di provenienza prima del termine del periodo di esportazione; se la partenza o il rientro sono avvenuti senza previa cancellazione presso l'URC e l'istituzione dello Stato di provenienza ne è a conoscenza, quest'ultimo provvede a informare l'URC del rientro anticipato tramite il modulo U014.

H38 Solamente su richiesta dell'istituzione competente dello Stato di provenienza:

- se richiesto nel modulo PD U2 oppure nel modulo U012: rapporto mensile nel quale si comunica se la persona in cerca d'impiego è ancora iscritta nello Stato in cui cerca lavoro e se adempie alle prescrizioni di controllo vigenti in tale Stato. L'URC risponde, ogni mese, semplicemente con «sì» o «no» (U013);
- notifica di ulteriori circostanze che si evincono dal modulo PD U2 oppure dal modulo U008.

H39 L'URC richiede di essere informato in merito alle conseguenze sull'esportazione delle prestazioni tramite il modulo U010. La risposta avviene con il modulo U011.

Informazione della persona in cerca d'impiego in merito alle notifiche effettuate

H40 Se l'URC comunica all'istituzione estera competente per l'erogazione di prestazioni circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni, esso ne informa anche la persona in cerca d'impiego. Questa informazione avviene tramite il modulo PD U3.

Obiezioni riguardo alla notifica di fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni

H41 Se la persona in cerca d'impiego solleva obiezioni in merito alle circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni comunicate dall'URC, deve rivolgersi direttamente all'istituzione dello Stato di provenienza responsabile dell'erogazione delle prestazioni. L'URC menziona tale possibilità nel modulo PD U3.

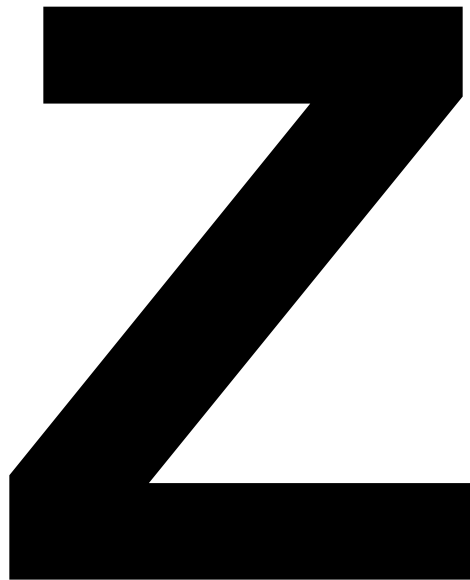
Cessazione dell'obbligo di versare le prestazioni dello Stato di residenza

Esaurimento del diritto alle prestazioni durante il periodo di esportazione

- H42** L'esaurimento del diritto alle prestazioni è constatato dall'istituzione dello Stato di residenza e immediatamente comunicato all'URC tramite il modulo U014. Eventualmente la comunicazione può avvenire anche con il modulo U016.
- H43** In tal modo cessano sia l'obbligo per l'assicurato di adempiere le prescrizioni di controllo secondo la legislazione svizzera che per l'URC l'obbligo di comunicare.

Assunzione di un impiego nello Stato della ricerca di lavoro

- H44** L'assunzione di un impiego non porta in tutti i casi alla cessazione dell'obbligo di versare le prestazioni da parte dello Stato di residenza.
- H45** Se venga meno l'obbligo di versare le prestazioni da parte dello Stato di residenza e se in seguito a ciò, in caso di nuova disoccupazione, si abbia un cambio di competenza, viene valutato in base ai numeri marginali D38 segg.



Aggiornamenti

Aggiornamenti del 1.6.2016

Di seguito sono riportati in ordine cronologico e commentati i numeri marginali che sono stati aggiornati, con l'indicazione se si è trattato di una **soppressione, modifica/integrazione o riformulazione**. Non sono invece menzionate le modifiche redazionali minime (ad es. correzione di un errore ortografico).

Indicazioni generali

L'abbreviazione «n. marg.» non viene più utilizzata. Un numero marginale, ad es. G1, deve essere citato nel seguente modo: «Direttiva ID 883 G1».

Tutte le fonti sono state corredate del relativo collegamento ipertestuale.

Tutti gli esempi sono stati aggiornati. Negli esempi in cui la nazionalità è importante, sono state utilizzate le sigle automobilistiche internazionali (ad es. CH, I, F...).

Il termine «norme di coordinamento» è stato sostituito con il termine «disposizioni di coordinamento». In luogo di «nuova iscrizione» è stato usato il termine «reiscrizione».

In più punti si è rimandato alla panoramica riassuntiva sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali di cui al numero marginale D45 e alla guida [«Guida pratica sulla legislazione applicabile»](#), dicembre 2013, a cura della Commissione Europea, in cui sono riportati numerosi esempi.

L'introduzione è stata interamente riscritta.

Il rimando «l'entrata in vigore della modifica della [Convenzione AELS](#) interverrà in un secondo tempo», che ricorreva più volte all'interno del testo, è stato cancellato.

A Definizioni e nozioni

A1 Integrazione: la nozione di residenza temporanea è stata precisata.

A16 Integrazione: l'esempio è stato concretizzato.

A21a Riformulazione: si è sottolineato che dal 1.1.2016 il RB e il RA si applicano anche per i rapporti tra la Svizzera e gli Stati dell'AELS (Liechtenstein, Norvegia e Islanda).

Per quanto riguarda il diritto transitorio si è inserito un rimando alla regolamentazione in B41 segg., che viene applicata in modo analogo.

A21b–A21j Riformulazione: il capitolo A è stato ampliato con l'aggiunta del tema del «Distacco».

A28a Riformulazione: è stato inserito il rimando alle disposizioni relative ai soggiornanti settimanali in Svizzera.

A33a–A33c Riformulazione: è stata aggiunta la spiegazione della nuova regolamentazione per i lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa ai sensi dell'art. 65a RB.

- A37a** Riformulazione: è stata inserita la regolamentazione – accompagnata da esempi – per i casi in cui il lavoratore distaccato diventa un falso lavoratore frontaliero.
- A38** Integrazione: al punto 2 è stata definita la nozione di persona in stato di disoccupazione completa.
- A40** Integrazione: si è precisato il concetto di falsi lavoratori frontalieri.
- A41a–A41e** Riformulazione: il tema della pluriattività (in particolare la determinazione della competenza da parte dell'AVS come pure i conflitti di competenza) è stato integrato nella sezione delle definizioni.
- A44** Modifica: il diritto primario è stato definito in modo più appropriato.
- A67a** Riformulazione: si è precisato che la Svizzera è tenuta a totalizzare senza ulteriori esami i periodi dimostrati da un altro Stato membro (cfr. [Decisione n. H6](#) del 16 dicembre 2010 della Commissione amministrativa).
- A68** Integrazione: è stata inserita la definizione di periodi di assicurazione.
- A84a** Riformulazione: le spiegazioni per determinare la residenza sono state completate con due casi speciali.
- A91** Integrazione: precisazione della revoca delle clausole di residenza di cui agli art. 7 e 63 RB.
- B** **Basi legali**
- B7–B10** Integrazione: si è aggiunto e precisato che dal 1° gennaio 2016 la Svizzera è tenuta ad applicare il RB e il RA anche nei confronti degli altri Stati dell'AELS.
- B10** Riformulazione: sono state spiegate le conseguenze giuridiche del recepimento del RB e del RA nei rapporti tra la Svizzera e l'AELS.
- B13** Integrazione: si è indicato che dal 1° gennaio 2016 il RB e il RA si applicano anche nei rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS.
- B16** Integrazione: il titolo è stato completato con una nota a piè di pagina sulla Croazia. Sono state aggiunte note a piè di pagina anche per la Bulgaria e la Romania che, dal 1° giugno 2016, sono considerate Stati membri dell'UE a tutti gli effetti anche nei confronti della Svizzera.
- B17** Riformulazione: il campo di applicazione territoriale ai sensi della Convenzione AELS è stato riformulato. Per quanto riguarda il diritto transitorio si è inserito un rimando alla regolamentazione riportata in B41 segg., che viene applicata in modo analogo.
- B17a** Riformulazione: è stata segnalata la mancanza di un coordinamento tra ALC e Convenzione AELS con le relative conseguenze.
- B19–B21** Integrazione: si è segnalato che per i cittadini di Stati terzi restano in vigore gli attuali accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali.

- B21** Integrazione: nel primo paragrafo è stata integrata la definizione di cittadini di Stati terzi.
- Riformulazione: nel secondo paragrafo è stato segnalato il contingente massimo stabilito ogni anno dal Consiglio federale per la manodopera ben qualificata proveniente da Stati terzi.
- B35** Integrazione: sono state precisate le conseguenze della mancanza di un coordinamento.
- B36** Integrazione: è stato aggiunto un richiamo alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale.
- B37** Integrazione: l'elenco è stato completato con il capitolo D (Determinazione della legislazione applicabile) e il capitolo H (Importazione delle prestazioni).
- B39a** Riformulazione: è stata citata la giurisprudenza della CGUE relativa all'applicabilità degli accordi bilaterali.
- B39b** Riformulazione: sono stati citati due esempi tratti dall'accordo tra la Svizzera e la Germania.
- B43–B44** Soppressione: gli esempi sono stati cancellati.
- B44** Riformulazione: sono stati aggiunti nuovi esempi sul diritto intertemporale.
- B53** Integrazione: è stato segnalato che, dal 1° giugno 2016, la Bulgaria e la Romania sono Stati membri dell'UE a tutti gli effetti anche nei confronti della Svizzera.
- B54** Riformulazione: l'ALC non è (ancora) stato esteso alla Croazia, nonostante questo Stato sia membro dell'UE dal 1° luglio 2013. Restano in vigore i rapporti bilaterali.
- B56** Riformulazione: nella nota a piè di pagina si è segnalato che il prossimo aggiornamento dei commenti del modulo avverrà con l'introduzione dell'EESSI.
- B67** Modifica: il testo è stato adeguato a causa del ritardo nell'introduzione dell'EESSI.
- B68** Integrazione: si è indicato che le istituzioni possono comunicare tra di loro anche via e-mail (attraverso la piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura).
- B69–B74** Riformulazione: nelle relative note a piè di pagina si è segnalato che le panoramiche saranno aggiornate dopo l'introduzione dell'EESSI.
- C** **Attestazione di periodi e redditi svizzeri**
- C11a** Riformulazione: si è segnalato che devono essere rilasciati moduli ufficiali anche ai cittadini di Stati terzi (anche ai cittadini croati).
- C34** Integrazione: è stata precisata la nozione di «rilevare l'attività autonoma».

D	Determinazione della legislazione applicabile
D6a–D6b	Riformulazione: aggiunta di un titolo e un'introduzione al tema delle regolamentazioni speciali.
D7 e D8	Integrazione: il testo è stato completato con nuovi rimandi alle leggi.
D8a	Riformulazione: è stata integrata la nuova regolamentazione per i membri degli equipaggi (il cosiddetto principio della base di servizio).
D10	Integrazione: la determinazione della legislazione deve avvenire mediante il modulo A1.
D11	Integrazione: cosa succede se nessuno oppure se più Stati si ritengono competenti? Sono state aggiunte le relative regolamentazioni.
D11a	Riformulazione: sono state segnalate le regolamentazioni in caso di conflitti di competenza con un rimando alla procedura di conciliazione.
D11b	Riformulazione: è stata inserita la regolamentazione sull'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali per i battellieri del Reno.
D11c	Riformulazione: è stato dettagliato il contenuto dell'accordo speciale.
D11d	Riformulazione: è stato recepito il regime transitorio con un periodo di transizione di 10 anni.
D12a	Riformulazione: è stato inserito un rimando alla nuova regolamentazione di cui all'art. 65a RB sui lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa.
D19	Integrazione: il numero marginale è stato completato con l'obbligo di notifica.
D21	Soppressione di una nozione: viene mantenuta soltanto la distinzione tra veri e falsi lavoratori frontalieri; la categoria dei frontalieri «atipici» non viene più utilizzata (cfr. osservazione su D24).
D24	Soppressione: D24 è stato eliminato a seguito della sentenza della CGUE nella causa C-443/11 (Jeltes e a.) dell'11.4.2013 con istruzione del 24.10.2013. Con l'entrata in vigore del RB, le disposizioni di cui all'art. 65 RB non devono più essere interpretate alla luce della sentenza della CGUE nella causa 1/85 (Miethe).
D24a	Riformulazione: con la sentenza della CGUE nella causa C-443/11 (Jeltes e a.) dell'11.4.2013, la categoria dei frontalieri veri e <i>atipici</i> con competenza dello Stato di occupazione è stata soppressa e D24 cancellato (Miethe). Chiunque abbia un legame personale e professionale particolarmente stretto con lo Stato di occupazione, può mettersi a disposizione, a titolo supplementare, dell'ufficio del lavoro di detto Stato.
D28	Integrazione: è stato aggiunto un nuovo esempio.

- D28a** Riformulazione: la nozione di competenza è stata trattata in modo più approfondito, con l'aggiunta di un esempio esaustivo.
- D32a** Riformulazione: sono state presentate le nuove disposizioni speciali per lavoratori frontalieri autonomi in stato di disoccupazione completa di cui al nuovo art. 65a RB.
- D45** Riformulazione: è stata creata una tabella che fornisce una panoramica riassuntiva delle diverse situazioni e dei relativi assoggettamenti alla legislazione sulle assicurazioni sociali.
- E** **Totalizzazione di periodi**
- E7** Soppressione: è stato eliminato il rimando alle disposizioni transitorie speciali per i dimoranti temporanei.
- E11** Integrazione: è stato citato e spiegato il cosiddetto «principio del giorno unico».
- E15** Soppressione: è stato eliminato il paragrafo concernente le norme particolari per i dimoranti temporanei (permesso L).
- E20** Integrazione: l'esempio del Lussemburgo è stato completato con un caso pratico.
- F** **Inizio, calcolo, durata e sospensione del diritto**
- F17** Integrazione: il principio per cui un guadagno intermedio ottenuto in uno Stato UE/AELS determina il versamento di indennità compensative è stato completato con un rimando al tema del cambio di competenza di cui ai numeri marginali D38 segg.
- F25** Soppressione: rimozione del rimando a [U002 n. 4.3](#) o [U017 n. 4.3](#). L'esempio 2 è stato corretto.
- F31** Modifica: si deve parlare di assegni familiari e non di assegni per i figli.
- F44** Integrazione: aggiunta di un quarto esempio.
- G** **Esportazione delle prestazioni**
- G1** Integrazione: il testo è stato completato, la seconda frase spostata.
- G2a** Riformulazione: la Svizzera ha rinunciato alla possibilità di prolungare l'esportazione delle prestazioni fino a un massimo di 6 mesi.
- G3** Integrazione: nel caso in cui sia già previsto l'inizio di un'attività lavorativa autonoma non è possibile autorizzare l'esportazione delle prestazioni.
- G9a** Riformulazione: si è segnalato in modo esplicito che per i cittadini UE/AELS il permesso di soggiorno e di lavoro ha valore puramente confermativo ed è quindi trascurabile se scade durante l'esportazione.
- G13** Integrazione: è stata aggiunta la precisazione che per quanto riguarda i diritti dei cittadini di Stati terzi restano in vigore gli attuali accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali.

- G13a** Riformulazione: è stato aggiunto che, in linea di massima, anche gli assicurati con un GI in Svizzera hanno la possibilità di esportare le prestazioni. È stato inoltre apportato un esempio concreto.
- G28a** Riformulazione: è stata menzionata anche la situazione in cui l'assicurato non esporta le proprie prestazioni sin dall'inizio del mese.
- G29** Soppressione: Il modulo IPA internazionale non è scaricabile in formato PDF dal sito www.lavoro.swiss.
- G37** Soppressione: l'ultima frase è stata cancellata.
- G41** Integrazione: al primo punto si è aggiunto che non è possibile autorizzare l'esportazione delle prestazioni per l'inizio di un'attività lavorativa autonoma all'estero.
- G60** Integrazione: il precedente numero marginale G61 è stato inserito quale secondo punto dell'elenco riportato al numero marginale G60.
- G61** Riformulazione: è stata precisata la possibilità di rinunciare al periodo di attesa di 4 settimane nel caso di un rimpatrio.
- G62** Integrazione: il testo è stato formulato in maniera più chiara e corredato di un nuovo esempio.
- G63** Integrazione: si è chiarito che, in considerazione di tutti i motivi addotti in G62, il rifiuto di un impiego assegnato può restare esente da sanzioni. Anche il fatto di candidarsi esclusivamente per posti di lavoro all'estero non può essere sanzionato. L'URC può tuttavia verificare le candidature per i posti di lavoro all'estero.
- G71/G73** Modifica: l'esempio del numero marginale G71 è stato spostato al numero marginale G73.
- G92** Riformulazione: la seconda frase indica le condizioni che rendono possibile l'effettuazione di un pagamento su un conto all'estero, con riferimento alla Prassi LADI ID E20.
- G104a** Riformulazione: si è chiarito che subito prima e dopo l'esportazione delle prestazioni non è possibile beneficiare di alcun giorno esente da controllo ai sensi del diritto svizzero.
- G106** Integrazione: l'obbligo di informare della cassa disoccupazione di cui all'art. 16 par. 1 RA è stato precisato.
- G106a** Riformulazione: in che modo la cassa di disoccupazione può verificare se i salari sono usuali per il luogo e il settore considerati?
- G109a** Riformulazione: si è stabilito con chiarezza che il fatto di rinunciare a un guadagno intermedio non adeguato all'estero nell'ottica di un rimpatrio non implica alcuna sanzione.
- G117 segg.** Riformulazione: in luogo di «nuova iscrizione presso l'URC» è stato usato il termine «reiscrizione all'URC», più chiaro.

- G122a** Riformulazione: precisazione del concetto di reinscrizione immediata all'URC.
- G123** Integrazione: il frazionamento è stato definito in modo più appropriato.
- G129** Integrazione: sono state descritte più precisamente le condizioni per un rinnovo dell'esportazione delle prestazioni.
- H** **Importazione delle prestazioni**
- H17** Integrazione: si è indicato con chiarezza che in questo caso non c'è alcun obbligo per la Svizzera ai sensi del RB e del RA.
- H18** Integrazione: si è precisato quali Stati applicano il [Regolamento \(UE\) n. 1231/2010](#) anche per i cittadini di Stati terzi.
- H46–H49** Soppressione: il capitolo sul diritto transitorio è stato eliminato senza essere sostituito.

Aggiornamenti del 1.1.2018

Le disposizioni C139a – k della prassi LADI ID entrate in vigore il 1.1.2018 comportano l'abrogazione, la modifica/integrazione o la riformulazione dei seguenti numeri marginali:

F17

G106 (titolo incluso)

G106a

G108

G109

G109a

G109b

Titolo G110

Aggiornamenti del 1.7.2018

Qui di seguito sono riportati in ordine cronologico e commentati tutti i numeri marginali **abrogati, modificati/integrati o nuovi**. Non sono invece menzionati gli adeguamenti redazionali minimi, come la correzione di un errore ortografico.

Premessa	Integrazione: la premessa è stata completata con un rinvio al Protocollo all'Allegato III dell'ALC.
Introduzione	Integrazione/Eliminazione: l'introduzione contiene ora un'informazione sulle nuove scadenze di aggiornamento e nuove spiegazioni concernenti la Croazia.
Cap. A–H	Gli esempi e le note a piè di pagina sono stati aggiornati. Alcuni esempi sono nuovi.
B	Basi legali
B15	Integrazione: sono state inserite nuove spiegazioni concernenti la Croazia.
B16	Integrazione: la Croazia è stata inserita nell'elenco degli Stati membri dell'UE.
B19–B21	Integrazione: è stato inserito un link sugli accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali.
B54	Soppressione/Integrazione: sono state inserite nuove spiegazioni concernenti la Croazia.
B54a	Riformulazione: la nuova panoramica illustra le disposizioni transitorie scaglionate valide per i quattro gruppi: UE-15 con Malta e Cipro, UE-17, UE-8, Bulgaria e Romania nonché Croazia.
E	Totalizzazione di periodi
E20	Integrazione: l'esempio è stato reso più concreto.
G	Esportazione delle prestazioni
G9a	Integrazione: il momento della partenza è stato esplicitato (nota a piè di pagina).
G13	Soppressione: l'ultima frase, secondo cui ai cittadini di Paesi terzi si applicano gli accordi bilaterali vigenti in materia di assicurazioni sociali, è stata cancellata perché poteva essere fraintesa.
G39	Integrazione: è stato precisato che prima di poter esportare le prestazioni bisogna avere il diritto a percepirle.
G41	Integrazione: è stato inserito un esempio.
G47	Integrazione: la formulazione è stata resa più esplicita.
G62	Integrazione: è stato precisato il secondo esempio.
G129	Integrazione: il testo è stato precisato e completato con un esempio.

Aggiornamenti del 1.1.2019

Qui di seguito sono riportati in ordine cronologico e commentati tutti i numeri marginali **soppressi, modificati/integrati o nuovi**. Non sono invece menzionati gli adeguamenti redazionali minimi, come la correzione di un errore ortografico.

Osservazione: con la direttiva «Esportazione delle prestazioni per falsi lavoratori frontalieri», in vigore dal 13.9.2018 è stato precisato che i falsi lavoratori frontalieri che hanno scelto di percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera non possono esportare le prestazioni nel loro Stato di residenza. I numeri marginali contrassegnati con un asterisco* sono stati adeguati in seguito all'implementazione di questa direttiva.

Premessa e introduzione

Soppressioni/Integrazioni: la premessa e l'introduzione sono state notevolmente abbreviate e completate con alcune informazioni supplementari.

- A20a** Spostamento: i paragrafi relativi al «Caso particolare: il Liechtenstein», inizialmente riportati nell'introduzione, vengono inseriti in un numero marginale a sé stante.
- A41a** Integrazione: la prima frase è stata completata in modo tale che, in caso di pluriattività, possono essere esercitate una o più attività *contemporaneamente o in alternanza* (cfr. D9 segg.).
- D25a*** Novità: è stato inserito un nuovo numero marginale.
- D36** Integrazione: è stato introdotto il capoverso 2, che disciplina un caso speciale.
- D45** Integrazione: nella tabella è stata aggiunta un'indicazione secondo cui i veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono cercare lavoro anche nello Stato dell'ultima attività.
- G2** Modifica/Integrazione: una parte della frase è stata soppressa in quanto nel frattempo il GI all'estero è autorizzato. Inoltre è stato sottolineato che la persona che intende procedere all'esportazione delle prestazioni deve avere la residenza in Svizzera almeno fino al giorno che precede l'esportazione nonché disporre di un'autorizzazione al lavoro valida almeno fino al primo giorno del periodo di esportazione.
- G3a*** Nuovo numero marginale: è stato aggiunto un nuovo numero marginale e sono stati inseriti due nuovi esempi.
- G8*** Integrazione: è stato aggiunto un secondo paragrafo.
- G9*** Integrazione: è stato aggiunto un secondo paragrafo.
- G9b** Nuovo numero marginale: vi è ora un'indicazione riguardo alle regioni di confine.
- G12** Integrazione: è stato precisato che deve trattarsi di apolidi e rifugiati che hanno diritto alle prestazioni.
- G13a** Integrazione: nell'esempio è stata aggiunta una variante.

G18*	Integrazione: è stato aggiunto un secondo paragrafo.
G20	Integrazione: il contatto con le autorità può avvenire ad esempio anche per sms.
G30	Integrazione: è stato inserito un rinvio al G20.
G34	Integrazione: è stato menzionato esplicitamente che il modulo PD U1 deve essere richiesto prima della partenza.
G41*	Integrazione: è stato aggiunto il punto 2. Gli esempi sono stati numerati e sono stati inseriti due nuovi esempi (esempio 2 e 3) mentre l'esempio 3 è stato completato.
G42	Integrazione: è stato menzionato esplicitamente l'obbligo di motivazione.
G57/58	Integrazione: si tratta del periodo di attesa per l'esportazione delle prestazioni.
G60	Integrazione: l'URC approva l'esportazione delle prestazioni solo in via eccezionale prima del termine del periodo di attesa di 4 settimane.
G61*	Novità: il numero marginale è stato riformulato.
G62	Modifica/Integrazione: il terzo punto è stato modificato.
G65	Integrazione: la frase è stata formulata in maniera più precisa.
G68*	Modifica/Integrazione: è stata inserita una nuova frase ed è stato precisato che le richieste devono essere respinte mediante decisione.
G70	Modifica/Integrazione: è stato aggiunto l'esempio 2.
G107	Modifica/Integrazione: l'URC comunica all'istituzione estera il mantenimento del diritto alle prestazioni e la continuazione della disoccupazione (parziale) tramite il modulo U011.
G112	Integrazione: è stato inserito un esempio.
G113 segg.	Integrazione: il titolo è stato precisato in quanto il rientro dal periodo di esportazione delle prestazioni non ha nulla a che vedere con il rimpatrio.
G125	Integrazione: è stato formulato in maniera più precisa.
G129	Integrazione: il titolo è stato specificato ed è stato inserito un nuovo esempio 2.

Aggiornamenti del 1.7.2019

Qui di seguito sono riportati in ordine cronologico e commentati tutti i numeri marginali **soppressi, modificati/integrati o nuovi**. Non sono invece menzionati gli adeguamenti redazionali minimi, come la correzione di un errore ortografico.

Le nuove disposizioni introdotte nel quadro dell'ultimo aggiornamento con la direttiva «Esportazione delle prestazioni per falsi lavoratori frontalieri» sono state precisate: i falsi lavoratori frontalieri possono esportare le prestazioni nel loro Stato di residenza *dopo 60 giorni di disoccupazione controllata* (art. art. 65 par. 5 lett. b RB). I numeri marginali contrassegnati con un asterisco* sono adeguati di conseguenza.

Tutte le fonti contengono un link. I link e le note a piè di pagina sono stati aggiornati. I commenti ai moduli verranno aggiornati in un secondo tempo.

Gli esempi sono stati aggiornati. Per le nazionalità, sono stati utilizzati i codici ufficiali.

- | | |
|---------------|--|
| A63 | Novità: il nuovo capoverso 2 riporta il recapito dell'organismo di collegamento per la Svizzera (SECO). |
| A87 | Integrazione: la seconda frase è formulata in maniera più precisa e rinvia al numero A41e. |
| A92a | Nuovo numero marginale: Nel caso la competenza non sia ancora determinata, la persona assicurata deve essere esplicitamente avvisata che deve iscriversi alla disoccupazione sia nello Stato di attività che in quello di residenza, a titolo precauzionale. |
| B15 | Integrazione: la Romania e la Bulgaria beneficiano, dal 1° giugno 2019, della completa libera circolazione delle persone. |
| B16/17 | Integrazione: agli Stati membri dell'UE e dell'AELS è stato aggiunto la loro sigla ufficiale. |
| B53 | Integrazione: la Romania e la Bulgaria beneficiano, dal 1° giugno 2019, della completa libera circolazione delle persone. |
| B54a | Modifica/Integrazione/Eliminazione: sono stati aggiunti un nuovo titolo e un nuovo schema. |
| B67 | Eliminazione/Integrazione: il riferimento ai mezzi di comunicazione tra le istituzioni è stato aggiornato (EESSI, RINA GUI). |
| B68 | Eliminazione: il mezzo di comunicazione «fax» è stato eliminato, non essendo conforme alla protezione dei dati. |
| C14 | Modifica/Integrazione: in caso di inadempienza, non possono essere assegnate unità di prestazione per quest'attività |
| C39a | Novità: è stato indicato che i moduli rilasciati devono essere conservati, archiviati e distrutti secondo la Guida alla protezione dei dati. |
| C40 | Modifica/Integrazione: è stato formulato in maniera più chiara. |

D25a*	Integrazione: i falsi lavoratori frontalieri possono esportare le prestazioni nel loro Stato di residenza soltanto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata.
D36	Integrazione/Novità: il capoverso 1 riflette il principio generale. Il capoverso 2 menziona due eccezioni: il primo caso viene completato (disdetta per modifica del contratto di lavoro), il secondo viene aggiunto (perdita dell'attività accessoria).
F22	Eliminazione: questo numero marginale, inserito a suo tempo per combattere gli abusi, è stato eliminato. Il calcolo del guadagno assicurato è determinato in base alla LADI e alla Prassi LADI.
G3a*	Integrazione: il titolo è stato adeguato. I falsi lavoratori frontalieri possono esportare le prestazioni nel loro Stato di residenza soltanto dopo 60 giorni di disoccupazione controllata. Rimando all'art. 65 par. 5 lett. b RB.
G8*	Eliminazione: il capoverso 2 è stato eliminato.
G9*	Eliminazione: il capoverso 2 è stato eliminato.
G18*	Eliminazione/Integrazione: i falsi lavoratori frontalieri devono essere avvisati in proposito nel quadro dell'obbligo d'informare.
G37	Integrazione: è stato introdotto un termine di notifica di 2 settimane.
G40	Eliminazione/Integrazione: è stato completato il capoverso 1 e sono stati aggiunti i capoversi 2–4. Ora si applica un termine di evasione della richiesta di 14 giorni civili. Al capoverso 3 è stata introdotta una nuova nota a piè di pagina.
G41*	Eliminazione/Integrazione: il punto 2 è stato completato di conseguenza.
G55	Integrazione: il nuovo capoverso 2 menziona che per ogni ulteriore esportazione delle prestazioni durante lo stesso termine quadro occorre nuovamente osservare il periodo di attesa di 4 settimane.
G61*	Eliminazione: è stata eliminata una proposizione subordinata.
G68*	Eliminazione: è stata eliminata l'osservazione tra parentesi.
G73	Integrazione: partenza anticipata senza autorizzazione.
G106a	Integrazione: nel capoverso 2 viene menzionato che, in caso di dubbi sul salario usuale per il luogo e il settore, occorre effettuare ulteriori accertamenti (diversi link).
G129	Integrazione: il nuovo capoverso 2 stabilisce che per ogni ulteriore esportazione delle prestazioni durante lo stesso termine quadro occorre nuovamente osservare il periodo di attesa di 4 settimane. La variante del primo esempio è stata completata di conseguenza.

Aggiornamenti del 1.7.2021

Premessa Elenco delle abbreviazioni Introduzione A2, A25, A32, A41d, A63, A67, A92a B1, B7, B10, B15–B17, B21, B39a et B39b, B40, B51, B67–B74 C6–C7, C10, C11a, C16a, C19, C24, C25, C41 D19, D23, D24, D27, D32a E27, E 28 F10, F23, F30, F32, F39 G2, G3a, G14, G28, G42, G50–G52, G63, G66 H18, H42, H44	Cifre marginali modificate
B54b D11e E10a G15a, G39a, G104b–G104c H18a	Nuove cifre marginali
A43–A51 B5, B6, B42–B44, B48, B52, B53, B54a, B56, B59, B65 C8, C38, C39a D12, D12a, D15	Cifre marginali rimosse

Aggiornamenti del 1.1.2022

Premessa, B54b, D11e, E10a	menzione della nuova convenzione sulla sicurezza sociale tra il Regno Unito e la Svizzera e riferimento alla direttiva corrispondente.
G15a	menzione della nuova convenzione sulla sicurezza sociale tra il Regno Unito e la Svizzera e riferimento alla direttiva corrispondente. chiarimenti in merito all'esame del riconoscimento del diritto al lavoro nel Regno Unito come condizione per il diritto alle prestazioni di esportazione per gli assicurati con status transnazionale al 31 dicembre 2020

Aggiornamenti del 1.7.2022

C19, C41, F9, F11, F16, H4 e H5	Cifre marginali rimosse
B15, B54	Croazia: presa in considerazione della libera circolazione delle persone a partire dall'1.1.2022 Regno Unito: presa in considerazione del nuovo accordo CH-RU, adeguamento delle citazioni in tutta la circolare
C27, C28, C31, C34, C36, C37, C39, C42, E28, E29, E34, E35, E37, F7, F12, F13, F44, F46, F51, G45, G98, G107, G111, H27, H37, H38, H41	A causa delle differenze di struttura tra i moduli SED cartacei e quelli elettronici, sono stati eliminati i riferimenti ai dettagli del contenuto dei moduli SED. Inoltre, poiché le istruzioni per la compilazione dei moduli elettronici sono disponibili direttamente in RINA-GUI o in Doc-genie, non è più necessario riportarle nella direttiva ID 883.
B69, B70, B74, C6	Chiarimenti sull'uso di alcuni moduli U
D28	Modificata la precisazione relativa all'attività a domicilio (telelavoro)
E10a	Esempi rimossi
Titolo F et F4	"Condizioni del diritto" invece di "inizio del diritto"
F4, F5, F8, F10, F15	Riferimento alla Prassi LADI ID per le condizioni del diritto e rimozione degli esempi.
F30	Aggiunta di un paragrafo
F33	"accumulo di prestazioni" anziché "sovrassicurazione".
G51 et G52	Il settore competente è ora TCQLas anziché TCFCpm
G73 G74 G115 (soltanto versioni D e I)	Obbligo d'informazione dell'URC – chiarimenti
G117 e G118 (soltanto versioni F e I)	Chiarimenti
H42	Rettifica del numero dei moduli

Aggiornamenti del 1.1.2023

Titolo	
B67 B68 B74	Indicazioni più chiare su quando utilizzare le ESSI e su quali eccezioni sono consentite.
F24–F25	Correzione del primo paragrafo F24 Gli esempi elencati al punto F25 sono stati inseriti al punto F24. Gli esempi 1 e 2 sono stati corretti
AGGIORNAMENTI DEL 1.7.2022 – 3a riga, 2a colonna	Riferimento al prodotto RINA-GUI

Aggiornamenti del 1.7.2023

Titolo	
A39, A71, A72, A73, B74, F13 e F14	Gli adeguamenti rendono le formulazioni più chiare e comprensibili.
D28a	L'esempio fornito in questo numero marginale era errato e fuorviante. Si è quindi deciso di cancellarlo.
Stralcio n. marg. G104b e G104c:	Poiché spetta alle autorità fiscali disciplinare le detrazioni delle ritenute alla fonte, tale disposizione deve essere stralciata dalla direttiva ID 883.

Aggiornamenti del 1.7.2024

Titolo	
D28	L'esempio è stato modificato.

Aggiornamenti del 1.1.2025

Titolo	
C11	La cifra marginale è stata precisata.
D25a/G3a	Nota a piè di pagina cancellata.
F18	La cifra marginale è stata precisata.